

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 731**

ALLEGATO/II

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

**di concerto col concreto con Ministro dell'interno**

(MARONI)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(BIONDI)

**col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

**col Ministro delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro del tesoro**

(DINI)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(D'ONOFRIO)

**col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

**col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(FIORI)

**col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**

(TATARELLA)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(MASTELLA)

**col Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

**col Ministro della sanità**

(COSTA)

**col Ministro per i beni culturali e ambientali**

(FISICHELLA)

**col Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

**e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(PODESTÀ)

(V. Stampato Camera n. 730)

*approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 agosto 1994*

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con Allegati, Protocolli e relativo Atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993

---

**I testi degli altri accordi di cui al disegno di legge n. 731 sono contenuti, rispettivamente, negli stampati nn. 731-Allegato/I, 731-Allegato/III e 731-Allegato/IV.**

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ACUERDO EUROPEO  
 POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACIÓN  
 ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
 Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,  
 Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA, POR OTRA

EUROPAAFTALE  
 OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING  
 MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER  
 OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENNE SIDE OG  
 REPUBLIKKEN BULGARIEN PÅ DEN ANDEN SIDE

EUROPA-ABKOMMEN  
 ZUR GRÜNDUNG EINER ASSOZIATION  
 ZWISCHEN DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
 UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS  
 UND DER REPUBLIK BULGARIEN ANDERERSEITS

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ  
 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,  
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

EUROPE AGREEMENT  
 ESTABLISHING AN ASSOCIATION  
 BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES  
 AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART,  
 AND THE REPUBLIC OF BULGARIA, OF THE OTHER PART

ACCORD EUROPEEN  
 ETABLISSANT UNE ASSOCIATION  
 ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
 ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,  
 ET LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, D'AUTRE PART

ACCORDO EUROPEO  
 CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE  
 TRA LE COMUNITÀ' EUROPEE  
 E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
 E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

EUROPA-OVEREENKOMST  
 WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT  
 TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
 EN HUN LID-STATEN, ENERZIJD,  
 EN DE REPUBLIEK BULGARIJE, ANDERZIJD

ACORDO EUROPEU  
 QUE CRIA UMA ASSOCIAÇÃO  
 ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS  
 E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,  
 E A REPÚBLICA DA BULGARIA, POR OUTRO

Ufficio del Contenzioso Diplomatico  
 e degli Affari Legislativi

per copie conforme



*A. Cobon*

ЕВРОПЕЙСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА АСОЦИИРАНЕ

МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

И ТЕХНИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА,

И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА



**ACCORDO EUROPEO  
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA**



IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte,

e la REPUBBLICA DI BULGARIA,

qui di seguito denominata "Bulgaria",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Bulgaria e i valori comuni che condividono,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Bulgaria desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse e sulla reciprocità, la quale favorisca la partecipazione della Bulgaria al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato l'8 maggio 1990,

CONSIDERANDO le possibilità di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Bulgaria,

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Bulgaria si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,



RICONOSCENDO il carattere fondamentale della democratizzazione della Bulgaria, realizzata in modo pacifico e volta a costruire un nuovo sistema politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, sul pluralismo politico e su un sistema multipartitico pluralista che preveda elezioni libere e democratiche e la creazione delle condizioni giuridiche ed economiche necessarie per lo sviluppo di un'economia di mercato, nonché la necessità di portare avanti e di completare tale processo, con l'assistenza della Comunità,

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dalla Bulgaria in difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi quelli delle persone appartenenti a gruppi minoritari, e per la piena applicazione di tutti gli altri principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, e rispetto ai principi e alle disposizioni della Carta europea dell'energia,

DECISI a promuovere l'intensificazione dei contatti tra i rispettivi cittadini e il libero flusso delle informazioni e delle idee, come convenuto tra le parti nell'ambito della CSCE,

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, il quale abbia nella Comunità uno dei suoi fondamenti,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Bulgaria, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn,

DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse per sviluppare e completare l'associazione,

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Bulgaria un appoggio determinante per il completamento del passaggio a un'economia di mercato e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Bulgaria in materia di libero scambio, e in particolare per quanto concerne i principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Bulgaria e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione e dell'ammodernamento tecnologico dell'economia bulgara,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Bulgaria è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari

**IL REGNO DEL BELGIO :**

Robert URBAIN,

Ministro del commercio estero e degli affari europei ;

**IL REGNO DI DANIMARCA :**

Jørgen ØSTRØM MØLLER,

Segretario di Stato agli affari esteri ;

**LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :**

Klaus KINKEL,

Ministro federale degli affari esteri ;

**LA REPUBBLICA ELLENICA :**

Michel PAPACONSTANTINO,

Ministro degli affari esteri ;

**IL REGNO DI SPAGNA :**

Javier SOLANA,

Ministro degli affari esteri ;

**LA REPUBBLICA FRANCESE :**

Elisabeth GUIGOU,

Ministro incaricato degli affari europei ;

**L'IRLANDA :**

Dick SPRING,

Ministro degli affari esteri ;

**LA REPUBBLICA ITALIANA :**

Valdo SPINI,  
Segretario di Stato agli affari esteri ;

**IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO :**

Jacques POOS,  
Ministro degli affari esteri ;

**IL REGNO DEI PAESI BASSI :**

P. KOOIJMANS,  
Ministro degli affari esteri ;

**LA REPUBBLICA PORTOGHESE :**

J.M. DURAO BARROSO,  
Ministro degli affari esteri ;

**IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :**

Douglas HURD,  
Ministro degli affari esteri e del Commonwealth ;

**LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA  
E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :**

Niels HELVEG PETERSEN,  
Ministro degli affari esteri del Regno di Danimarca,  
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee ;

Sir Leon BRITTAN,  
Membro della Commissione delle Comunità europee ;

Hans VAN DEN BROEK,  
Membro della Commissione delle Comunità europee ;

LA REPUBBLICA DI BULGARIA :

Luben BEROV,

Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

#### ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra.
2. Obiettivi di tale associazione sono :
  - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti il quale consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ;
  - istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bulgaria, la quale copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti ;
  - promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Bulgaria ;
  - gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, nonché dell'assistenza della Comunità alla Bulgaria ;
  - sostenere gli sforzi della Bulgaria volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato ;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Bulgaria nella Comunità. A tal fine, si istituiranno nuove regole, politiche e prassi conformi ai meccanismi del mercato e la Bulgaria dovrà adoperarsi per soddisfare tutti i requisiti ;
- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione.

### TITOLO I

#### DIALOGO POLITICO

#### **ARTICOLO 2**

Tra le parti si instaura un dialogo politico regolare, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunità e la Bulgaria, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Bulgaria e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati sulle aspirazioni e sui valori comuni :

- favoriscono la piena integrazione della Bulgaria nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica ;

- conducono a una migliore reciproca comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti ;
- permettono a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali ;
- contribuiscono al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilità in tutta Europa.

### ARTICOLO 3

1. Tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il Presidente della Repubblica di Bulgaria, dall'altra, si svolgono le opportune riunioni.
2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione. A questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottometergli.

**ARTICOLO 4**

Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari bulgari, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti a livello bilaterale e multilaterale, ad esempio all'ONU, nelle riunioni della CSCE e in altri ambiti multilaterali ;
- inserendo la Bulgaria nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

**ARTICOLO 5**

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.



**TITOLO II****PRINCIPI GENERALI****ARTICOLO 6**

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa ispira la politica interna ed estera delle parti e costituisce un elemento essenziale della presente associazione.

**ARTICOLO 7**

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e i risultati ottenuti dalla Bulgaria nel processo di trasformazione in un'economia di mercato sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le misure di attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

**TITOLO III****LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI****ARTICOLO 8**

- 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bulgaria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).**
- 2. Per classificare le merci importate nella Comunità si applica la Nomenclatura combinata delle merci. Per classificare le merci importate in Bulgaria si applica la tariffa doganale bulgara.**
- 3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore del presente accordo.**
- 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.**
- 5. La Comunità e la Bulgaria si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.**

**CAPITOLO I****Prodotti industriali****ARTICOLO 9**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Bulgaria elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

**ARTICOLO 10**

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Bulgaria diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
  - alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
  - un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

## ARTICOLO 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario :

- tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;
- sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 45 % del dazio di base;

- sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Bulgaria di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalenti sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

#### ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

#### ARTICOLO 13

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Bulgaria.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Bulgaria abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

**ARTICOLO 14**

1. La Comunità e la Bulgaria aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Bulgaria e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore del presente accordo.

3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Bulgaria all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX che sono abolite entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

**ARTICOLO 15**

Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

**ARTICOLO 16**

Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

**ARTICOLO 17**

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

**ARTICOLO 18**

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Bulgaria.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Bulgaria di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunità.

**CAPITOLO II****Agricoltura****ARTICOLO 19**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Bulgaria.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n° 3687/91 relativo all'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca.



**ARTICOLO 20**

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

**ARTICOLO 21**

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bulgaria applicate ai sensi del regolamento (CEE) n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Bulgaria elencati nell'allegato XI beneficiano della riduzione dei dazi doganali e dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.

3. Alle importazioni in Bulgaria dei prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato XIIa non si applicano restrizioni quantitative.

I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato XIIb sono soggetti alle restrizioni quantitative specificate nel suddetto allegato.

4. La Comunità e la Bulgaria si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regole della politica agricola della Bulgaria, del ruolo dell'agricoltura nell'economia bulgara, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Bulgaria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

## ARTICOLO 22

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

**CAPITOLO III****Prodotti della pesca****ARTICOLO 23**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Bulgaria coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91.

**ARTICOLO 24**

Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

**CAPITOLO IV****Disposizioni comuni****ARTICOLO 25**

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 o 3.

**ARTICOLO 26**

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, né si aumentano quelli già applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Bulgaria e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

#### ARTICOLO 27

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

#### ARTICOLO 28

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bulgaria sanciti nel presente accordo.

#### ARTICOLO 29

La Bulgaria può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, quali sono definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Bulgaria informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Bulgaria fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uguali. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

#### ARTICOLO 30

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può prendere le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

#### ARTICOLO 31

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Bulgaria, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

#### ARTICOLO 32

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;
- o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

## ARTICOLO 33

Gli Stati membri e la Bulgaria adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Bulgaria rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

## ARTICOLO 34

1. Nel caso in cui la Comunità o la Bulgaria assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Bulgaria, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.



3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

- a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

- d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Bulgaria, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

#### ARTICOLO 35

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

#### ARTICOLO 36

Il presente accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse naturali esauribili; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

**ARTICOLO 37**

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Bulgaria, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

**TITOLO IV****CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI.**  
**STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI****CAPITOLO I****Circolazione dei lavoratori****ARTICOLO 38**

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
  - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Bulgaria accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

#### ARTICOLO 39

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Bulgaria accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

#### ARTICOLO 40

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.
2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di cooperazione amministrativa le quali diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

#### ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Bulgaria e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Bulgaria o degli Stati membri.

## ARTICOLO 42

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori bulgari accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

## ARTICOLO 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Bulgaria e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

**ARTICOLO 44**

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Bulgaria, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Bulgaria nei modi specificati all'articolo 89.

**CAPITOLO II****Stabilimento****ARTICOLO 45**

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini bulgari e per le attività di società e cittadini bulgari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVa.

2. La Bulgaria :

- i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini comunitari, fatta eccezione per i settori e i rami d'attività specificati negli allegati XVb e XVc, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7 ;
- ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per le attività di società e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ai settori figuranti all'allegato XVd.
4. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2 punto (i), la Bulgaria non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini bulgari.
5. Ai fini del presente accordo,
- a) per "stabilimento" si intende
- i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi ;
- ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ;
- b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;
- c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.



6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XVb e XVc e l'inserimento di aspetti e questioni compresi nell'allegato XVd nel campo di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, punto (i) del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Bulgaria e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati agli allegati XVb e XVc.

#### ARTICOLO 46

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

**ARTICOLO 47**

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Bulgaria l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Bulgaria e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

**ARTICOLO 48**

Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, per motivi cautelari.

**ARTICOLO 49**

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società bulgara" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Bulgaria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Bulgaria. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Bulgaria dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Bulgaria, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Bulgaria.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Bulgaria stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bulgaria e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Bulgaria, qualora le loro navi siano registrate rispettivamente in quello Stato membro o in Bulgaria in conformità delle rispettive legislazioni.
3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunità e della Bulgaria si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Bulgaria.
4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

#### ARTICOLO 50

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XVb. Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVb.

## ARTICOLO 51

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione; o
- siano in gravi difficoltà, in particolare se dette difficoltà comportano gravi problemi sociali in Bulgaria; o
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini bulgari in un determinato settore o ramo d'attività in Bulgaria; o
- siano nuove industrie in Bulgaria.

Le suddette misure :

- i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione;
- iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Bulgaria successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Bulgaria nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle società o ai cittadini bulgari.

Su richiesta della Bulgaria, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessità, il Consiglio di associazione può decidere di prolungare il periodo di cui al punto (i) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Bulgaria riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Bulgaria, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

#### ARTICOLO 52

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

## ARTICOLO 53

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Bulgaria e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Bulgaria, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "società", è il seguente :

a) alti dirigenti superiori di una società principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :

- direzione della società oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ;
- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.

b) Persone impiegate da una società che possiedano un'elevata o non comune :

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche ;
- preparazione essenziale per l'attività della società, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la società interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

#### ARTICOLO 54

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
2. Esse non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

#### ARTICOLO 55

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini bulgari e da società o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

**CAPITOLO III****Prestazione di servizi tra la Comunità e la Bulgaria****ARTICOLO 56**

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o bulgari stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bulgaria e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.
3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.



## ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Bulgaria, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.

Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti :

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

- b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;
  - c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
- 3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
- 4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore del presente accordo.
- 5) Durante il periodo transitorio, la Bulgaria adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

- 6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

#### ARTICOLO 58

Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

#### CAPITOLO IV

##### Disposizioni generali

#### ARTICOLO 59

1. Ai fini del titolo IV, il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione del presente accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adattate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).

In attesa dell'adesione della Bulgaria ad un futuro accordo GATS, e fatte salve le eventuali decisioni in merito del Consiglio di associazione,

- i) la Comunità riconosce alle società e ai cittadini bulgari un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai sensi delle disposizioni di un futuro accordo GATS alle società e ai cittadini degli altri membri di tale accordo;
- ii) La Bulgaria riconosce alle società e ai cittadini della Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto dalla Bulgaria alle società e ai cittadini di qualsiasi paese terzo.

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Bulgaria conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Bulgaria nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

TITOLO VPAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONICAPITOLO IPagamenti correnti e movimenti di capitale

## ARTICOLO 60

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

## ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Bulgaria rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Bulgaria come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Bulgaria, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Bulgaria e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Bulgaria di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di società e cittadini bulgari. Ciò tuttavia non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Bulgaria e dei profitti da essi derivati.

4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Bulgaria al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

## ARTICOLO 62

1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

## ARTICOLO 63

In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta bulgara ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Bulgaria può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo statuto della Bulgaria nell'ambito del FMI.

La Bulgaria applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Bulgaria informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

**CAPITOLO II****Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico****ARTICOLO 64**

**1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bulgaria :**

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;**
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bulgaria, o in una sua parte sostanziale;**
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.**

**2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.**

**3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.**



4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Bulgaria venga valutato tenendo conto del fatto che la Bulgaria va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Bulgaria, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al titolo III, capitoli II e III :

- la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Bulgaria ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto (iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

## ARTICOLO 65

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la Bulgaria abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bulgaria, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bulgaria, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

## ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

## ARTICOLO 67

1. La Bulgaria continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la stessa scadenza, la Bulgaria presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XVI, paragrafo 1) di cui gli Stati membri sono parte o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

## ARTICOLO 68

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese bulgare definite all'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite all'articolo 49, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Bulgaria, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare. Le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo transitorio.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Bulgaria di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Bulgaria, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

### CAPITOLO III

#### Ravvicinamento delle legislazioni

#### ARTICOLO 69

Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Bulgaria nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Bulgaria a quella della Comunità. La Bulgaria deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

**ARTICOLO 70**

Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

**ARTICOLO 71**

La Comunità fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VICOOPERAZIONE ECONOMICA

## ARTICOLO 72

1. La Comunità e la Bulgaria avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bulgaria, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.
2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Bulgaria. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, l'agricoltura e il settore agroindustriale, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, lo sviluppo regionale e il turismo.
4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

## ARTICOLO 73

Cooperazione industriale

## 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;
- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato bulgari volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione dei singoli settori; a questo proposito, il Consiglio di associazione esamina in particolare i problemi relativi al settore del carbone e dell'acciaio e la conversione del settore della difesa ;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, in particolare in taluni settori dell'industria leggera, dell'industria dei beni di consumo e dei servizi ;
- il trasferimento di tecnologia e know-how.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Bulgaria, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.



## ARTICOLO 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a mantenere, e se necessario migliorare, il quadro giuridico e un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Bulgaria. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti dall'estero e la privatizzazione in Bulgaria.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per evitare la doppia imposizione;
- l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimento di capitali;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esportazioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni;
- lo scambio di informazioni sulle leggi, sui regolamenti e sulle prassi amministrative nel campo degli investimenti.

3. La Bulgaria si atterrà alle norme sulle misure d'investimento collegate agli scambi quando esse saranno adottate nell'ambito del GATT.

#### ARTICOLO 75

##### Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a :

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformità europea;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Bulgaria ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC);
- sostenere la Bulgaria all'interno dei programmi europei nel settore delle misure e delle prove;
- promuovere gli scambi di informazioni tecnologiche e metodologiche nel campo del controllo qualità e dei processi di produzione.

3. La Comunità fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria.

## ARTICOLO 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative :

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

## ARTICOLO 77

Istruzione e formazione

1. La cooperazione si prefigge lo scopo di consentire uno sviluppo equilibrato delle risorse umane e di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Bulgaria, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità della Bulgaria. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sarà istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Bulgaria ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori :

- riforma del sistema scolastico e di formazione bulgaro;
- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- cooperazione tra università, cooperazione tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- insegnamento delle lingue comunitarie e della lingua bulgara;
- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

## ARTICOLO 78

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Bulgaria, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- ristrutturare, sviluppare e ammodernare le imprese di trasformazione e le loro tecniche di commercializzazione;
- promuovere la complementarità nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Bulgaria;
- intensificare la cooperazione fitoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (in particolare i trattamenti di ionizzazione), ivi comprese la legislazione e le ispezioni veterinarie e la legislazione relativa ai prodotti vegetali e fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

- sviluppare aree, tecnologie e raccolti ecologicamente puliti;
  - sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualità compatibili con i modelli comunitari;
  - promuovere uno sviluppo rurale integrato in Bulgaria;
  - scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola.
2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

#### ARTICOLO 79

##### Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire la progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.
2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori :
  - formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
  - gestione e formazione nel settore energetico;
  - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
  - sviluppo delle risorse energetiche;

- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know how.

#### ARTICOLO 80

##### Sicurezza nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori :
  - miglioramento della sicurezza operativa delle centrali nucleari bulgare;

- valutazione della fattibilità di riadattamento della centrale nucleare esistente dotata di reattori VVER-440;
  - sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;
  - sviluppo della legislazione e dei regolamenti bulgari in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
  - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
  - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
  - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
  - gestione delle scorie radioattive;
  - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
  - decontaminazione.
3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.



## ARTICOLO 81

Ambiente

1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.
2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori :
  - controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;
  - lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
  - sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;
  - gestione delle risorse idriche per quanto riguarda i corsi d'acqua posti lungo le frontiere, compresi quelli transnazionali, in conformità con i principi del diritto internazionale e in particolare con le disposizioni della convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;
  - classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
  - qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (ivi compresi il Danubio e il Mar Nero);
  - efficace prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le fonti di acqua potabile;

- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
  - controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, della degradazione, della salinità e dell'acidificazione del suolo;
  - protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilità ecologica nelle campagne;
  - pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
  - gestione delle zone costiere;
  - uso di strumenti economici e fiscali;
  - cambiamento del clima planetario e sua prevenzione;
  - istruzione e consapevolezza ambientale;
  - attuazione di programmi regionali internazionali, relativi tra l'altro al bacino danubiano e al Mar Nero.
3. La cooperazione avviene principalmente tramite:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite;
  - programmi di formazione;

- armonizzazione delle legislazioni (norme comunitarie), dei regolamenti, degli standard, delle norme e della metodologia;
  - cooperazione a livello regionale, compresa eventualmente l'esecuzione di programmi comuni a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la gestione, la protezione e la qualità delle acque delle vie navigabili transfrontaliere; cooperazione nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà stata creata;
  - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
  - studi di impatto ambientale;
  - miglioramento della gestione ambientale, tra l'altro per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche.
4. Il protocollo n° 8 stabilisce le condizioni applicabili alla gestione, alla protezione e alla qualità delle acque delle vie navigabili transfrontaliere.

## ARTICOLO 82

### Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Bulgaria di :
- ristrutturare e modernizzare i trasporti;

- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Bulgaria, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni;

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti :

- trasporti su strada, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- sviluppo di una rete stradale e ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, per il trasporto combinato, portuali e aeroportuali;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;
- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunità;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni in conformità a quanto previsto all'articolo 76.

### ARTICOLO 83

#### Telecomunicazioni e servizi postali

1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia e di know-how in relazione a tutti gli aspetti delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari :

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni e dei servizi postali in Bulgaria, nonché di strumenti e procedure giuridici e regolamentari;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni bulgara e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse.

## ARTICOLO 84

Banche, assicurazioni  
e altri servizi finanziari

1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Bulgaria.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi :
  - miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Bulgaria sulla base delle norme comunitarie;
  - consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
  - sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
  - compilazione di glossari terminologici;
  - scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge;
  - la preparazione e la traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e bulgare.
3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

## ARTICOLO 85

Cooperazione nel settore della revisione dei conti  
e dei controlli finanziari

1. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione bulgara, ispirati ai metodi e alle procedure uniformi della Comunità.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
  - scambio di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti;
  - unificazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
  - attività di formazione e consulenza.
3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

## ARTICOLO 86

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità bulgare, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Bulgaria per giungere all'introduzione della piena convertibilità del lev e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo bulgaro a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.



**ARTICOLO 87****Riciclaggio del denaro**

1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

**ARTICOLO 88****Sviluppo regionale**

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

- scambio di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Bulgaria per l'elaborazione di tali politiche;

- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo delle regioni della Bulgaria poste lungo i confini della Comunità;
- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più svantaggiate;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

#### ARTICOLO 89

##### Cooperazione nel settore sociale

1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende :

- assistenza tecnica;

- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e assistenza amministrativa e di altro genere alle imprese e attività di formazione;
- cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti :

- organizzazione del mercato del lavoro;
- servizi di collocamento e di consulenza professionale;
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo è realizzata mediante azioni quali l'effettuazione di studi, la fornitura dei servizi di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale bulgaro alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

## ARTICOLO 90

Turismo

Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare :

- agevolando il settore turistico e, nei casi opportuni, riducendo le formalità relative al turismo;
- assistendo la Bulgaria nella privatizzazione del settore turistico nonché nell'elaborazione di politiche statali e aziendali efficienti al fine di istituire meccanismi legali, amministrativi e finanziari ottimali per un suo ulteriore sviluppo;
- intensificando gli scambi di informazione attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- esaminando la possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);
- scambiandosi opinioni e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo.

## ARTICOLO 91

Piccole e medie imprese

1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) soprattutto nel settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e bulgare.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
  - miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
  - fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
  - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).
3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

## ARTICOLO 92

Informazione e settore degli audiovisivi

1. La Comunità e la Bulgaria prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati bulgari dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi bulgaro potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. La Comunità incoraggia il settore bulgaro degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA.

Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

## ARTICOLO 93

Tutela dei consumatori

1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Bulgaria e della Comunità.
2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti :
  - scambi di informazioni e di esperti;
  - accesso alle banche dati della Comunità;
  - attività di formazione e assistenza tecnica.

## ARTICOLO 94

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale bulgaro a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

**2. In particolare, la cooperazione comprende :**

- gli scambi di informazioni;
- la creazione di adeguate infrastrutture ai passaggi di frontiera tra le parti;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata in Bulgaria;
- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Bulgaria;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

**3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.**



## ARTICOLO 95

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Bulgaria.

2. In particolare, le parti cooperano al fine di :

- rafforzare l'apparato statistico della Bulgaria;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

## ARTICOLO 96

Economia

1. La Comunità e la Bulgaria agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Bulgaria :

- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Bulgaria, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

## ARTICOLO 97

Droghe

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a rendere più efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori :

- elaborazione e attuazione delle normative nazionali;
- creazione o rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- sviluppo dell'efficienza degli enti impegnati nella lotta contro il traffico illecito di droga;
- formazione di personale e ricerca;
- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CAFT).

Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

**TITOLO VII****COOPERAZIONE CULTURALE****ARTICOLO 98**

Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, possono essere estesi alla Bulgaria i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si possono sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- la produzione cinematografica e il settore cinematografico, tenendo conto della cooperazione nel settore degli audiovisivi di cui all'articolo 92;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.

**TITOLO VIII****COOPERAZIONE FINANZIARIA****ARTICOLO 99**

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 100, 101, 103 e 104, fatto salvo l'articolo 102, la Bulgaria beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

**ARTICOLO 100**

Tale assistenza finanziaria è coperta :

- sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n° 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Bulgaria e tenuto conto del disposto degli articoli 103 e 104 del presente accordo;
- dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilità; a seguito di consultazioni con la Bulgaria, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Bulgaria per gli anni successivi.

**ARTICOLO 101**

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

**ARTICOLO 102**

**1.** In caso di necessità straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Bulgaria e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa bulgara;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

**2.** Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Bulgaria e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

**3.** Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Bulgaria per quanto riguarda tale assistenza.

**ARTICOLO 103**

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia bulgara, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Bulgaria.

**ARTICOLO 104**

Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G 24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

**TITOLO IX****DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI****ARTICOLO 105**

È istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

## ARTICOLO 106

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo bulgaro.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno dello stesso.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo bulgaro, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 107

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.



## ARTICOLO 108

1. Ciascuna parte può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna parte può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna parte in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

## ARTICOLO 109

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo bulgaro, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 107.

## ARTICOLO 110

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

**ARTICOLO 111**

È istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento bulgaro e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

**ARTICOLO 112**

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento bulgaro.
2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento bulgaro, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

**ARTICOLO 113**

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

**ARTICOLO 114**

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

**ARTICOLO 115**

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura :

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

## ARTICOLO 116

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Bulgaria nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Bulgaria non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini bulgari o tra aziende o imprese bulgare.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

## ARTICOLO 117

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Bulgaria non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Bulgaria nel quadro del titolo IV e del titolo V, capitolo I non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

## ARTICOLO 118

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che incombono loro nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

## ARTICOLO 119

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

**ARTICOLO 120**

I protocolli nn. 1-8 e gli allegati I-XVI costituiscono parte integrante del presente accordo.

**ARTICOLO 121**

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

**ARTICOLO 122**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bulgaria.

**ARTICOLO 123**

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

**ARTICOLO 124**

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Bulgaria sul commercio e la cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles l'8 maggio 1990.

**ARTICOLO 125**

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bulgaria, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-7, per "data di entrata in vigore del presente accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e



- il 1° gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.
2. Se l'entrata in vigore è successiva al 1° gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n° 7.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ УПРАВОМОЩЕНИ ЛИЦА ПОЛОЖИХА ПОДПИСИТЕ СИ ПОД НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Hecho en Bruselas, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende marts nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten März neunzehnhundertdreißundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Μαρτίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.

Done at Brussels on the eighth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le huit mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì otto marzo millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de achtste maart negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Março de mil novecentos e noventa e três.


БРЮКСЕЛ, ОСМИ МАРТ ХИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour le Royaume de Belgique  
Voor het Koninkrijk België




På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française

Elisabeth Guigou

Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland

Li. J. J.

Per la Repubblica italiana

Vittorio Sgarbi


Pour le Grand-Duché de Luxembourg

J. J.


Voor het Koninkrijk der Nederlanden

W. J. J.


Pela República Portuguesa




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas  
 For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber  
 Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften  
 Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
 For the Council and the Commission of the European Communities  
 Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes  
 Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee  
 Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen  
 Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias



ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ





ELENCO DEGLI ALLEGATI

I	Articoli 9 e 19	Definizione dei prodotti industriali e agricoli
IIa	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Comunità
IIb	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Comunità
III	Articolo 10, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Comunità
IV	Articolo 11, paragrafo 1	Concessioni tariffarie della Bulgaria
V	Articolo 11, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Bulgaria
VI	Articolo 11, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Bulgaria
VII	Articolo 11, paragrafo 4	Restrizioni quantitative sulle importazioni in Bulgaria
VIII	Articolo 13	Oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Bulgaria
IX	Articolo 14, paragrafo 3	Restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Bulgaria
X	Articolo 18	Prodotti agricoli trasformati (Capp. 25-97 della NC)
XIa, b	Articolo 21, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo
XIIa, b	Articolo 21, paragrafo 3	Concessioni della Bulgaria nel settore agricolo (RQ)
XIIIa, b	Articolo 21, paragrafo 4	Ulteriori concessioni della Comunità nel settore agricolo. Allegato degli allegati XIb e XIIIb
XIVa, b	Articolo 21, paragrafo 4	Ulteriori concessioni della Bulgaria nel settore agricolo
XVa	Articolo 45	Atti giuridici relativi alle proprietà immobiliari
XVb	Articoli 45, 46, 48, 50 e 51	Stabilimento : "Servizi finanziari"
XVc	Articoli 45 e 51	Stabilimento : "Settori esclusi dal trattamento nazionale per un determinato periodo"
XVd	Articolo 45	Stabilimento : "Settori esclusi"
XVI	Articolo 67	Proprietà intellettuale

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copie conformi

A. Colson

CE/BG/L2/I 1





## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19

<u>Codice NC</u>	<u>Designazione delle merci</u>
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine :
ex 3502 10	- Ovoalbumina :
	-- Altra :
3502 10 91	--- Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.).
3502 10 99	--- Altra
ex 3502 90	- Altri :
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina :
	--- Lattoalbumina :
3502 90 51	---- Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	---- Altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato ; cascami di sughero ; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (cannabis sativa L) greggia o preparata, ma non filata ; stoppe e cascami di canapa compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

CE/BG/Allegato I/i 1

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IIaCODICE NC

	2501 00 31	
	2501 00 51	
	2501 00 91	
	2501 00 99	
	2503 90 00	
	2511 20 00	
	2513 19 00	
	2513 29 00	
	2516 12 00	
	2516 22 10	
	2516 90 10	
	2518 20 00	
	2518 30 00	
	2526 20 00	
	2530 40 00	
	2804 61 00	
	2804 69 00	
	2805 11 00	
	2805 19 00	
	2805 21 00	
	2805 22 00	
	2805 30 10	
	2805 30 90	
	2805 40 10	
	2818 20 00	
	2818 30 00	
ex	2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui
	2844 30 19	
ex	2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui
	3201 20 00	
	3201 30 00	
	3201 90 10	
ex	3201 90 90	Altri estratti d'origine vegetale
	4104 10 91	
	4105 11 91	
	4105 11 99	
	4105 12 10	
	4105 12 90	
	4105 19 10	
	4105 19 90	
	4106 11 90	
	4106 12 00	
	4106 19 00	
	4107 10 10	
	4107 29 10	

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4107 90 10

4403 10 10

7202 19 00

7202 30 00

7202 41 10

7202 41 90

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90

7202 50 00

7202 70 00

7202 80 00

7202 91 00

7202 92 00

7202 93 00

7202 99 30

7202 99 80

7601

7602 00 19

7801

7903

8101 10 00

8101 91 10

8101 91 90

8102 10 00

8102 91 10

8102 91 90

8103 10 10

8103 10 90

8104 11 00

8104 19 00

8107 10 00

8108 10 10

8108 10 90

8109 10 10

8109 10 90

8110 00 11

8110 00 19

8111 00 11

8111 00 19

8112 20 31

8112 20 39

8112 30 10

8112 40 11

8112 40 19

8112 91 10

8112 91 31

8112 91 39

8112 91 90

8113 00 10

ALLEGATO IIb

CODICE NC

7202 21 10

7202 21 90

7202 29 00

7901

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO III

migliaia di ECU

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE		MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE	
	(1)	(3)	(2)	(3)
2836 20 00 30 00			3969	
2905 31 00	4167			
2918 14 00			386	
2933 90 10			211	
2936 27 00			985	
3102 10 10	419			
3102 10 91 99 21 00 29 10 29 90 50 90 60 00 70 00 90 00	580			
3102 30 10 30 90	1125			
3102 40 10 40 90			2541	
3102 80 00	2840			
3105			5072	
6403			4410	
6911			1764	

(1) Alle importazioni eccedenti questi contingenti si applicano i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(2) Per le importazioni eccedenti questi massimali, la Comunità può ripristinare i dazi doganali risultanti dall'accordo.

(3) Questi importi sono maggiorati annualmente del 20% a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IV

25010010  
25010020  
25010030  
25010040  
25010090

25020000

25031000  
25039000

25041000

25049010  
25049090

25083000

25101000

25102000

25111010  
25111020  
25111090

25112010  
25112020  
25112090

25120000

25132110  
25132120

25132910  
25132920

25191000  
25199000

25240010  
25240090

25251000  
25252000  
25253000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25261000

25262000

25270000

25281000

25289000

26012000

26040000

26050000

26060000

26090000

26100000

26110000

26122000

26131000

26139000

26140000

26151000

26159000

26161000

26169000

26171000

26179000

27050000

27073000

27090000

27111100

27111200

27111300

27112100

27112900

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27121010  
27129090

27131200

27160000

28020000

28030000

28091000

28112100  
28112200  
28112940

28121000

28129000

28152000

28201000  
28209000

28272000  
28273400  
28273500  
28273920  
28273990  
28275100  
28275900  
28276000

28299010  
28299090

28331100  
28331900

28332200  
28334000

28342910  
28342990

28352900

28401100



XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28401900

28402000

28403000

28416010

28443010

28470000

29021100

29021900

29024100

29024200

29024300

29024400

29025000

29031200

29031300

29032200

29032300

29032900

29041010

29051110

29051120

29051200

29051400

29051500

29051600

29051910

29051990

29052100

29052200

29062900

29071120

29071200

29071300

29071400

29071500

29071900

29072100

29072200

29072300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29072900  
29073000

29091100  
29091900  
29092000  
29093000

29101000  
29102000

29121100  
29122100  
29124100  
29124200  
29124900  
29125000  
29126000

29141200  
29141300  
29141900  
29142300  
29143000  
29144100  
29144900  
29146100  
29146900  
29147000

29152100  
29152200  
29152300  
29152400  
29152900  
29153100  
29153200  
29153300  
29153400  
29153500  
29156000  
29157000  
29159000

29161100  
29161200  
29161900  
29163100  
29163200  
29163300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29163900

29171100

29171200

29173100

29173200

29173300

29173600

29181710

29181720

29181910

29181920

29181990

29182110

29182120

29182200

29182310

29183000

29211100

29211200

29211900

29212200

29212900

29214300

29214400

29214500

29214900

29215100

29215900

29221300

29224100

29224910

29224920

29224990

29225010

29225090

29231000

29239090

29241010

29241090

29251100

29251900

29252090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29269000

29270000

29280000

29299000

29301000

29302000

29303000

29304000

29310091

29321100

29321200

29321300

29321900

29322100

29322900

29329011

29329019

29331100

29332100

29332900

29333100

29335100

29335910

29336100

29336910

29336920

29336990

29337900

29339090

29341000

29342000

29343000

29349010

29349020

29349090

29350090

29361000

29362100

29362200

29362500

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29362700  
29362800  
29369000

29371000  
29372100  
29372200  
29372900  
29379100  
29379200  
29379900

29381000  
29389010  
29389020  
29389090

29391010  
29391030  
29392110  
29392120  
29394000  
29395000  
29396000  
29397000  
29399010  
29399020  
29399060

29400000

29411000  
29412000  
29413000  
29414000  
29415000  
29419000

29420000

30043200

30062000  
30063000  
30064011  
30064020  
30065000  
30066010  
30066020

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31031000  
31032010  
31032090  
31039000

31041000  
31042000

31053000  
31054000  
31055100  
31055900  
31056000  
31059020

32029000

32050000

32061000  
32062000  
32063000  
32064100  
32064930  
32064940  
32064950

32110000

33011100  
33011200  
33011300  
33011400  
33011900  
33012100  
33012200  
33012400  
33012900

33013000  
33019000

33021000  
33029000

34021100  
34021200  
34021300  
34021900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

34031100

34031900

34039100

34039900

35030020

35030090

35040010

35040090

35061000

35069100

35069900

37019110

37019120

37023100

37023200

37023900

37024100

37024200

37024300

37024400

37025100

37025200

37025300

37031020

37031090

38013000

38019010

38019090

38021000

38029010

38029090

38059010

38059090

38061000

38062000

38063000

38083000

38084000

38089000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38121000

38123000

38130000

38140000

38151100

38151900

38159000

38160000

38180000

38220000

38231000

38232000

38236000

38239020

38239090

39042100

39042200

39043000

39044000

39045000

39069000

39072000

39074000

39089000

39091000

39092000

39093000

39094000

39095000

39139021

39139029

39139090

39169000

39211100



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39211200

39211300

39211400

39211900

39219000

40022010

40023900

40025100

40027000

40028010

40028090

40029100

40029900

40113000

40139010

40151100

40151900

40159000

40169910

40169990

41011000

41012100

41013000

41014000

41041010

41041090

41042200

41042990

41090000

41100010

41110000

43019010

43021300

43022010

43022020

43022090

44031000

CE/BG/Allegato IV/i 12

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44032000  
44033100  
44033200  
44033300  
44033400  
44033500  
44039100  
44039200  
44039900

44041000  
44042000

44071010  
44071090  
44072110  
44072190  
44072210  
44072290  
44072310  
44072390  
44079110  
44079190  
44079210  
44079290  
44079910  
44079990

44081010  
44081090  
44082010  
44082090  
44089010  
44089090

44190000

45011000  
45019010  
45019090

45020010  
45020090

45039010  
45039090

45041000  
45049000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47010000

47020000

48023000

48024000

48026000

48053000

48054000

48055000

48057000

48058000

48102100

48131000

48132000

48139010

48162000

48163000

48169000

49011000

49019100

49019900

49021000

49029000

49030000

49040000

49070000

49090000

50050000

51013000

51052100

51052900

51081000

51082000

52010000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

52021000

52029100

52030000

52061500

52062400

52062500

52091900

52093900

52094200

52095900

52111900

52114200

54031000

54032000

54033200

54033300

54033900

54034100

54034200

54034900

54041000

54049000

54050000

55020000

55031000

55033000

55034000

55039000

55041000

55049000

55061000

55062000

55063000

55069000

55093200

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

55095100  
55095200  
55095300  
55095900  
55096100  
55099100  
55099200  
55099900

55101100  
55101200  
55102000  
55103000  
55109000

55152900

56011000

56041000  
56042000

56050000

56090000

57023900  
57025900  
57029900

58109100

59022000  
59029000

59031000  
59032000  
59039000  
59069900

59100011  
59100019  
59100091  
59100099

59111000  
59112000  
59113100  
59113200  
59114000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

59119000

63072000

64011000

64023000

64061000

64062000

64069100

64069900

65010000

65020000

65061000

68051000

68052000

68053000

68061000

68062000

68069000

69031010

69031090

69032010

69032090

69091100

69091900

70021000

70022000

70023110

70023190

70023210

70023290

70023910

70023990

70060010

70060090

70071100

70071900

70072100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

70072900

70111000

70112000

70119000

70120000

70140010

70151000

70159010

70159020

70159090

70171000

70172000

70179000

70182000

71021000

71023100

71023900

71031000

71039100

71039900

71041000

71042010

71049010

71081100

71081210

71081290

71081300

71082010

71082090

71101100

71101900

71102100

71102900

71103100

71103900

71104100

71104900

71151010

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

71151090  
71159000

ex 72281000  
-- Altre (NC)  
72281050 --- Fucinate (NC)  
72281090 --- Altre (NC)

ex 72282000  
-- Altre (NC)  
72282050 --- Fucinate (NC)  
72282080 --- Altre (NC)

72284000  
72285000

ex 72286000  
72286090 -- Altre (NC)

ex 72287000  
-- Altri (NC)  
--- Altri (NC)  
72287091 ---- Semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (NC)  
72287099 ---- Altri (NC)

74011000  
74012000

74072210

75052200

75061000  
75062000

78050000

79040000

80030010  
80030090

80040000

80051000  
80052000

80060000

80070000

81019300

81029200  
81029300



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

81029900

81039000

82130000

84061100

84061910

84061990

84069000

84072100

84082000

84099100

84099110

84099910

84196000

84199010

84301010

84301020

84303100

84303900

84304100

84304900

84305000

84306100

84306900

84311000

84312000

84313900

84335100

84335300

84335900

84388020

84388030

84391000

84392000

84393000

84399100

84399900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84424000

84425010

84425090

84431100

84431200

84431900

84432100

84432900

84433000

84434000

84435010

84435090

84436000

84439010

84439090

84451200

84451300

84451900

84452000

84453000

84454000

84459011

84459019

84459090

84462100

84462900

84463000

84471100

84471200

84472000

84479000

84481100

84481910

84481990

84482000

84483100

84483200

84483300

84483900

84484100

84484200

84484900

84485100

84485900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84490000

84513000

84514010

84514020

84515000

84519000

84522100

84522900

84524000

84529000

84531000

84532000

84538000

84539000

84541000

84543000

84549000

84553000

84629190

84669410

84669420

84669490

84678100

84678900

84679100

84689090

84729010

84731000

84732100

84732910

84732920

84732990

84733000

84734010

84751000

84752000

84759010

84759090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84773000  
84774000  
84775100  
84775900  
84778000  
84779000

84792000  
84794000  
84798100  
84798200

84833000  
84834000  
84835000

84841000  
84849000

84851000

85030000

85049000

85051900  
85059090

85061200  
85061300  
85061900  
85062000  
85069000

85079000

85089000

85091000

85101000  
85109091

85119000

85129000

85131010  
85131090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85139010

85139090

85149000

85151100

85152900

85164000

85165000

85202000

85221000

85229010

85229090

85253000

85309010

85309020

85309090

85319010

85319020

85323000

85401100

85401200

85402000

85403000

85404100

85404200

85404900

85408100

85409100

85409900

85411000

85412100

85412900

85413000

85414000

85415000

85416000

85419000

85421100

85421900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85428000  
85429000

85431000  
85433000  
85439000

85451100  
85451900

85459000

86011000  
86012000

86021000  
86029000

86031000  
86039000

86040000

86062000

86090030

87052000  
87053000

87060010  
87060021  
87060022  
87060023  
87060029

87071000  
87079010  
87079090

87081000  
87082100  
87082900  
87083100  
87083900  
87084000  
87085000  
87086000  
87087000  
87088000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

87089100  
87089200  
87089300  
87089400  
87089900

87113000  
87114000  
87115000  
87119000

87141100  
87141900  
87149300  
87149400  
87149500  
87149600  
87149900

90011010  
90011090  
90013000  
90019000

90031100  
90031900  
90039000

90041000

90063000  
90064000

90081000  
90083000  
90084000  
90089000

90109000

90111000  
90112000  
90118000  
90119000

90121000  
90129000

90142000  
90149000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90151000

90152000

90153000

90154000

90158000

90159000

90183200

90211900

90212100

90212900

90213000

90214000

90215000

90219000

90221100

90221900

90222100

90222900

90223000

90229000

90230000

90274000

90278010

90278090

90279000

90303900

90304000

90308100

90308900

90309000

90311000

90313000

90314000

90318000

90319000

92091000

92092000

92093000

92099100

92099200

92099300



---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

92099400

92099900

93051000

93052900

93059010

94011000

95071000

95072000

95073000

95079000

96121000

96122000

96141000

96142000

96149000

CE/BG/Allegato IV/i 28

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO V

25082000

25131100

25131900

27060000

27100020

27100030

27111400

27121090

27122010

27122090

27131100

28012000

28013000

28041000

28042100

28044000

28047000

28054000

28062000

28070011

28070012

28070020

28080011

28080012

28092090

28100010

28100021

28100022

28111100

28111910

28111920

28111930

28111940

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28111950

28111960

28111970

28111980

28111990

28112910

28112920

28112930

28112990

28151100

28153000

28181000

28182000

28183000

28191000

28199010

28199020

28211000

28212000

28220000

28251000

28252000

28253000

28254000

28255000

28256000

28257000

28258000

28259010

28259020

28259030

28259040

28259050

28259060

28259070

28259090

28271000

28273100

28273200

28273600

28273700

28273800

28274100

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28274911  
28274912

28302000  
28303000  
28309000

28311000  
28319000

28322000  
28323000

28332100  
28332400  
28332500  
28332600  
28332700  
28332900  
28333000

28342100  
28342200

28351000  
28353100  
28353900

28361000  
28366000  
28367000  
28369100  
28369200  
28369300  
28369900

28392000  
28399000

28411000  
28412000  
28414000  
28415000  
28416090  
28417000  
28418000  
28419000

28421000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28431000

28432100

28432900

28433000

28439010

28439020

28444010

28481000

28489000

28500000

28510010

28510020

28510030

29011000

29012100

29012200

29012300

29012400

29012900

29022000

29023000

29026000

29027000

29029000

29031100

29031600

29031900

29033000

29034000

29035100

29035900

29036100

29036200

29036900

29042000

29049000

29052910

29052990

29053200

29053910

29053990

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29054100  
29054200  
29054300  
29054400  
29054910  
29054990  
29055010  
29055090

29061200  
29061300  
29061400  
29061900  
29062100

29071110

29081000  
29082000  
29089010  
29089020  
29089070

29094100  
29094200  
29094300  
29094400  
29094900  
29095000  
29096010  
29096020  
29096090

29103000  
29109000

29110000

29121200  
29121300  
29121900  
29122910  
29122990  
29123000

29130010  
29130020  
29130030  
29130040

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29130050  
29130090

29142100  
29142200  
29142900

29151100  
29151200  
29151300  
29153900  
29154000  
29155000

29161500  
29162000

29171300  
29171400  
29171900  
29172000  
29173400  
29173500  
29173700  
29173900

29181110  
29181120  
29181200  
29181400  
29181500  
29181610  
29181620  
29181630  
29182390  
29182911  
29182919  
29182920  
29189000

29190010  
29190020  
29190030  
29190040  
29190090

29201000  
29209010  
29209020  
29209090

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29212100

29213010

29213090

29214100

29214200

29221100

29221200

29221910

29221990

29222100

29222200

29222910

29222920

29223000

29224210

29224290

29232000

29239010

29239020

29242100

29242910

29242990

29252010

29291000

29309000

29310099

29329020

29329031

29329032

29329039

29329040

29329050

29329090

29392900

29393000

29399030

29399040

29399050

29399070

29399090



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30011000  
30012000  
30023900  
30031000

32011000  
32012000  
32013010  
32013020  
32019011  
32019019  
32019020

32064200  
32064300  
32064910  
32064920  
32064960  
32064970  
32064990  
32065000

32071000

32121000  
32129000

32131000  
32139000

32141010  
32141090  
32149000

32151100  
32151900  
32159010  
32159090

33012600

34029010  
34029091  
34029099

34041000  
34042000  
34049010  
34049090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

34051000  
34052010  
34052090  
34053000

34070010  
34070020  
34070030

35011000

35030010

35071000  
35079000

37011010  
37011020  
37012000  
37013010  
37013020  
37019910  
37019920

37021000  
37022000  
37025400  
37025500  
37025600  
37029100  
37029200  
37029300  
37029400  
37029500

37040011  
37040012  
37040020  
37040030  
37040040  
37040090

37051000  
37052000  
37059000

37061010  
37061020  
37069010

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

37069020

37071000

37079000

38012010

38012020

38012030

38030000

38040000

38051000

38052000

38069010

38069020

38069090

38070010

38070090

38101000

38109000

38111100

38111900

38119000

38172000

38233000

38234000

38235000

38239010

39039000

39046100

39046900

39049000

39051100

39051910

39051990

39052000

39059000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39061000

39071000

39075000

39076000

39079100

39079900

39111000

39121100

39121200

39122000

39123100

39123900

39129000

39161000

39162000

39172110

39172190

39172210

39172290

39172310

39172390

39172910

39172990

39173110

39173190

39173210

39173290

39173300

39173910

39173990

39174000

39191010

39191090

39199010

39199020

39199090

39201000

39202000

39203000

39204100

39204200

39205100

39205900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39206100  
39206200  
39206300  
39206900  
39207100  
39207200  
39207300  
39207900  
39209100  
39209200  
39209300  
39209400  
39209900  
  
3923-000  
  
392e-1000  
  
40024100  
  
40052000  
40059100  
40059900  
  
40061000  
40069000  
  
40070010  
40070020  
  
40081100  
40081900  
40082100  
40082900  
  
40091000  
40092000  
40093000  
40094000  
40095000  
  
40111000  
40114000  
40115000  
  
40141000  
40149010  
40149090  
  
40161000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40169100  
40169200  
40169300  
40169400  
40169510  
40169590  
40169930

40170010  
40170020  
40170090

41012200  
41012900

41031000  
41032000  
41039000

41042100  
41042910  
41042920  
41043110  
41043120  
41043190  
41043910  
41043920  
41043990

41079000

41080000

41100090

42040010  
42040090

42061000  
42069000

43011000  
43012000  
43013000  
43014000  
43015000  
43016000  
43017000  
43018010  
43018090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

43019090

43021100

43021210

43021220

44011000

44012100

44012200

44013000

44020010

44020020

44020090

45031000

46011010

46011090

46012000

46019100

46019500

46021000

46029010

46029090

48025100

48025200

48025300

48030000

48041100

48042100

48045900

48052200

48056000

48079100

48079900

48101100

48101200

48102900

48103100

48103200

48103900

48109100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48109900

48161000

48171000

48172000

48173000

48211000

48219000

48221000

48229000

48231100

48231900

48232000

48233000

48234000

48235100

48235900

49051000

49059100

49059900

49081000

49089000

49100000

49111000

49119100

49119900

50031000

50039000

50040000

50060000

51012100

51012900

51022000

51031000

51032000



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51033000

51040000

51051000

51053000

51054000

51061000

51062000

51071000

51072000

51091000

51099000

52051100

52051300

52051400

52051500

52052100

52052300

52052400

52052500

52053100

52053200

52053300

52053400

52053500

52054100

52054200

52054300

52054400

52061100

52061200

52061300

52061400

52062200

52062300

52063100

52063300

52063400

52063500

52064100

52064400

52064500

52079000

CE/BG/Allegato V/i 16

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

53031000

53039000

53041000

53049000

53051100

53051900

53052100

53052900

53059100

53059900

53071000

53072000

53081000

53082000

53083000

53089010

53089090

53101000

54011010

54012010

54021000

54022000

54023100

54023200

54024100

54024200

54024300

54024900

54025100

54025200

54025900

54026100

54026200

54026900

54033100

55011000

55012000

55013000

55019000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

55032000

55051000

55052000

55070000

55091000

55091100

55091200

55092100

55092200

55093100

55094100

55094200

55121900

55132100

55151900

55152100

55159100

55169200

56012100

56012900

56013000

56021000

56022100

56022900

56029000

56049000

56060000

56071000

56072100

56072900

56073000

56074100

56074900

56075000

56079000

56081100

56081900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63059000

63061100

63061200

63061900

63063100

63063900

63064100

63064900

63069100

63069900

63071000

63079000

63080000

63090000

63101000

63109000

68121000

68122000

68123000

68124000

68125000

68126000

70031110

70031120

70031190

70031910

70031920

70041010

70041020

70041090

70051010

70051020

70051090

70052110

70052120

70052190

70052910

70052920

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70052990		
70091000		
70099100		
70099200		
70140090		
70189000		
70200000		
71051000		
71059000		
72023000		
72024100		
72024900		
72025000		
72026000		
72027000		
72028000		
72029100		
72029200		
72029300		
ex 72029900	---	Ferro-Fosforo
72029919	----	Contenente, in peso, 15% o più di fosforo (NC)
72029930	---	Ferro-silicio-magnesio (NC)
72029980	---	Altre (NC)
ex 72089000		
72089090	-	Altri (NC)
ex 72102000		
72102090	--	Altri (NC)
ex 72103100		
72103190	---	Altri (NC)
ex 72103900		
72103990	---	Altri (NC)
ex 72105000		
72105090	--	Altri (NC)
ex 72106000		
72106090	--	Altri (NC)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 72113000	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio (NC)
72113031	----	Detti "magnetici" (NC)
ex 72124000		
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
72124095	----	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati (NC)
ex 72125000		
	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72125010	--	Argentati, dorati, platinati o smaltati (NC)
	---	Piombati (NC)
72125039	----	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
	---	Altri (NC)
72125059	----	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72125071	---	Stagnati e stampati (NC)
72125073	---	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo (NC)
72125065	---	Ramati (NC)
72125085	---	Piombati (NC)
72125091	---	Cromati o nichelati (NC)
	---	Rivestiti di alluminio (NC)
72125093	----	Rivestiti di leghe di alluminio-zinco
72125097	----	Altri (NC)
72125098	----	Altri (NC)
72151000		
72166000		
ex 72171100	---	La cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm (NC)
72121191	----	Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (NC)
72171199	----	Altri (NC)
ex 72171200		
72171210	---	La cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm (NC)
ex 72171900		
72171910	---	La cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm (NC)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 72189000 -- Di sezione trasversale quadrata o rettangolare (NC)  
---- Di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti in peso (NC)
- 72189030 --- Meno di 2,5% di nichel (NC)  
-- Altri (NC)  
--- Fucinati (NC)
- 72189091 ---- Di sezione trasversale circolare o poligonale (NC)
- 72189099 ---- Altri (NC)
- ex 72199000 -- Altri (NC)
- 72199091 --- Contendenti, in peso, 2,5% o più di nichel (NC)
- 72199099 --- Contendenti, in peso, meno di 2,5% di nichel (NC)
- ex 72202000 -- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)  
--- Di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso (NC)
- 72202031 ---- 2,5% o più di nichel (NC)
- 72202039 ---- Meno di 2,5% di nichel (NC)  
--- Di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso (NC)
- 72202051 ---- 2,5% o più di nichel (NC)
- 72202059 ---- Meno di 2,5% di nichel (NC)  
--- Di spessore uguale o inferiore a 0,35 mm, contenenti, in peso (NC)
- 72202091 ---- 2,5% o più di nichel (NC)
- 72202099 ---- Meno di 2,5% di nichel (NC)
- ex 72209000 -- Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
- 72209019 --- Altri (NC)  
-- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)  
--- Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (NC)
- 72209039 ---- Altri (NC)
- 72209090 --- Altri (NC)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

72222000		
ex 72223000	--	Altre (NC)
	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel (NC)
72223051	----	Fucinate (NC)
72223059	----	Altre (NC)
	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel (NC)
72223091	----	Fucinate (NC)
72223099	----	Altre (NC)
ex 72224000		
	--	Altri (NC)
	---	Altri (NC)
	----	Semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (NC)
72224091	-----	Ottenuti da prodotti laminati piatti (NC)
72224093	-----	Altri (NC)
72224099	-----	Altri (NC)
72230000		
ex 72249000	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare (NC)
72249019	---	Fucinati (NC)
	--	Altri (NC)
	---	Fucinati (NC)
72249091	-----	Di sezione trasversale circolare o poligonale (NC)
72249099	-----	Altri (NC)
ex 72252000		
	--	Altri (NC)
72252090	---	Altri (NC)
ex 72259000		
72259090	--	Altri (NC)
ex 72261000		
	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
72261091	-----	A grani orientati (NC)
72261099	-----	A grani non orientati (NC)



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 72262000	--	Semplicemente laminati a freddo (NC)
72262039	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72262059	-----	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
	-----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i laccati (NC)
72262079	-----	Altri (NC)
72262090	-----	Altri (NC)
ex 72269200	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
72269291	----	Contenenti, in peso, meno di 0,6% di silicio e da 0,3% incluso a 1% incluso di alluminio (NC)
72269299	----	Altri (NC)
ex 72269900	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72269919	-----	Altri (NC)
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	-----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (NC)
72269939	-----	Altri (NC)
72969990	----	Altri (NC)
72291000		
72292000		
72299000		
ex 73021000	--	Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso (NC)
73021010		
73023000		
ex 73024000	--	Altre (NC)
73024090		
ex 73029000	--	Piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento (NC)
73029030		
73029090		
73030000		

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 73041000  
73041010 -- Con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, di ferro (NC) (Bulgaria)  
73041030 -- Con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm (NC)  
73041090 -- Con diametro esterno superiore a 406,4 mm (NC)  
73043100  
73043900  
73044100  
73044900  
73045100  
73045900  
73049000
- ex 73059000 - Altri (tariffa bulgara)  
73059010 - Altri (NC)  
73059010 --- Tubi e condutture, utilizzati nei sistemi ad alta pressione, con sezioni trasversali interna ed esterna circolari o altre sezioni trasversali, del tipo utilizzato nelle centrali idroelettriche (tariffa bulgara)
- 73059090 --- Altri (tariffa bulgara)
- ex 73061000 -- Saldati longitudinalmente, con diametro esterno (NC)  
73061011 --- Inferiore o uguale a 168,3 mm (NC)  
73061019 --- Superiore a 168,3 mm, ed inferiore e uguale a 406,4 mm (NC)  
73062000  
73063000  
73064000  
73065000  
73066000  
73069000
- ex 73082000  
73082010 - Torri (tariffa bulgara)  
73082090 - Piloni a traliccio (tariffa bulgara)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 73090000		
73090011	----	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili (tariffa bulgara)
73090019	----	Altri (tariffa bulgara)
73090020	---	Non fissati, del tipo utilizzato per il trasporto o per il condizionamento (tariffa bulgara) Di capacità uguale o superiore a 50 litri (tariffa bulgara)
ex 73101000	-	Di capacità uguale o superiore a 50 litri (NC)
73101010	---	Fissati (tariffa bulgara)
73101020	---	Non fissati (tariffa bulgara)
	--	Altri (tariffa bulgara)
ex 73102900	--	Altri (NC)
73102910	---	Serbatoi, fusti, tamburi e recipienti simili, del tipo utilizzato per il trasporto del latte (tariffa bulgara)
73102990	---	Altri (tariffa bulgara)
73110000		
73121000		
73129000		
73141100		
73141900		
73142000		
73143000		
73144100		
73144200		
73144900		
73145000		
73151200		
73151900		
73152000		
73158100		
73158200		
73158900		
73159000		
ex 73160000		
73160010	---	Ancore del tipo utilizzato per le navi (tariffa bulgara)
73160090	---	Altre (tariffa bulgara)
73191000		
73192000		
73193000		
73199000		

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

73202000		
	-	<i>Altre (tariffa bulgara)</i>
ex 73209000	-	<i>Altre (NC)</i>
73209010	--	<i>Molle a spirali piatte (NC)</i>
73209090	--	<i>Altre (NC)</i>
73239100		
73239200		
ex 73241000		
73241010	--	<i>Destinati ad aeromobili civili (NC)</i>
73241090	--	<i>Altre (NC)</i>
ex 73249010		
73249010	--	<i>Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (tariffa bulgara)</i>
73249090		
ex 73262000		
73262010	-	<i>Destinati ad aeromobili civili (NC)</i>
75021000		
75022000		
75030000		
75040000		
75051110		
75051121		
75051129		
75051210		
75051221		
75051229		
75052100		
75071100		
75071200		
75072000		
75080010		
75080090		
76031000		

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

76032000

76090000

76129010

76129020

78030010

78030090

78041100

82122000

82129000

83112000

83113000

83119000

84022000

84151000

84158100

84158200

84159000

84201000

84209100

84209900

84271000

84272000

84279000

84284000

84285000

84286000

84289000

84291100

84291900

84292000

84293000

84294010

84295210

84295220

84295910

84295920

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84306200

84341000

84349000

84401000

84409000

84412000

84413000

84414000

84418000

84423000

84451100

84461000

84511000

84518000

84521000

84523000

84632000

84651000

84659500

84669200

84679200

84679900

84688010

84688090

84711000

84721000

84722000

84723000

84729090

84734090

84741000

84743200

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84743900

84748000

84749000

84761100

84761900

84769000

84798910

84798920

84798930

84798990

84799010

84799090

84859010

84859090

85093000

85102000

85109010

85109099

85329000

85399000

85447000

85452000

86069120

87031000

87032110

87032120

87032191

87032199

87032210

87032220

87032291

87032299

87032310

87032320

87032391

87032399

87032410

87032420

87032491

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

87032499  
87033110  
87033120  
87033191  
87033199  
87033210  
87033220  
87033291  
87033299  
87033310  
87033320  
87033391  
87033399  
87039010  
87039020  
87039091  
87039099

87041000  
87042100  
87042200  
87042300  
87043100  
87043200  
87049000

90012000  
90015000

90021100  
90021900  
90022000  
90029000

90049000

90061000  
90062000  
90065100  
90065200  
90065300  
90065900  
90066100  
90066200  
90066900  
90069100  
90069900



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90071100

90071900

90072100

90072900

90079100

90079200

90082000

90101000

90102000

90103000

90131000

90132000

90138010

90138090

90139000

90141000

90148000

90183900

90241000

90248000

90249000

90251100

90259000

90272000

90273000

90275000

90281000

90282000

90283000

90289000

91011100

91011200

91011900

91012100

91012900

91019110

91019120

91019190

91019910

91019920

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25051000

ALLEGATO VI

25059000

25061000

25062100

25062900

25070000

25081000

25084000

25085000

25086000

25087000

25090000

25140000

25151100

25151200

25152000

25161100

25161200

25162100

25162200

25169000

25171000

25172000

25173000

25174100

25174900

25181000

25182000

25183000

25201000

25202010

25202090

25210010

25210090

25221000

25222000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25223000	
25231000	
25232100	
25232910	
25232920	
25232930	
25233000	
25239000	
25291000	
25292100	
25292200	
25293000	
25301000	
25302000	
25303000	
25304000	
25309000	
26020000	
26030000	
26070000	
26080000	
26121000	
26180000	
ex 26190000	- Altri (NC)
26190091	-- Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese (NC)
26190093	-- Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio (NC)
26190095	-- Cascami atti all'estrazione del vanadio (NC)
26190099	-- Altri (NC)
26201100	
26201900	
26202000	
26203000	
26204000	
26205000	
26209000	
26210000	
27030000	

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 27040000  
27040011 -- Per la fabbricazione di elettrodi (NC)  
27040090 -- Altri (NC)

27071000  
27072000  
27074000  
27075000  
27076000  
27079100  
27079900

27081000  
27082000

27100010  
27100040  
27100050  
27100060

27111900

27129010

27132000  
27139000

27141000  
27149000

27150010  
27150090

28011000

28042900  
28043000  
28045000  
28046100  
28046900  
28048000  
28049000

28051100  
28051900  
28052100  
28052200  
28053000

28061000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28050020

28092010

28112300

28131000

28139010

28139090

28141000

28142000

28151200

28161000

28162000

28163000

28170000

28230000

28241000

28242000

28249000

28261100

28261200

28261900

28262000

28263000

28269000

28273300

28273910

28274921

28274922

28274990

28281000

28289000

28291100

28291900

28301000

28321000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28332300

28341000

28352100

28352200

28352300

28352400

28352500

28352600

28362000

28363000

28364000

28365000

28371100

28371900

28372000

28380000

28391100

28391900

28413000

28429010

28429020

28429090

28441010

28441090

28442000

28443020

28443090

28444090

28445000

28451000

28459000

28461000

28469000

28491000

28492000

28499000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28510040

28510090

29031400

29031500

29032100

29041090

29051300

29051700

29053100

29061100

29141100

29145000

29161300

29161400

29181300

29261000

29262000

29310011

29310019

29331900

29333900

29334000

29335990

29337100

29339010

29350010

29362300

29362400

29362600

29362900

29391020

29391090

29392190

30019010

30019090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30021010  
30021020  
30021090  
30022000  
30023100  
30029010  
30029090

30032000  
30033100  
30033900  
30034000  
30039000

30041000  
30042000  
30043100  
30043900  
30044000  
30045000  
30049000

30051000  
30059010  
30059090

30061000  
30064019

31010010  
31010090

31021000  
31022100  
31022910  
31022990  
31023000  
31024000  
31025010  
31025090  
31026000  
31027010  
31027090  
31028000  
31029000

31043010  
31043090  
31049011  
31049019



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

31049090

31051010

31051020

31051030

31051040

31051090

31052000

31059010

31059090

32021000

32030010

32030090

32041100

32041200

32041300

32041400

32041500

32041600

32041700

32041900

32042000

32049000

32072000

32073000

32074000

32081000

32082000

32089000

32091000

32099000

32100010

32100090

33012300

33012500

33030000

33041000

33042000

33043000

33049100

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

33049900

33051000

33052000

33053000

33059000

33061000

33069000

33071000

33072000

33073000

33074100

33074900

33079000

34011110

34011120

34011910

34011920

34012000

34022000

34054010

34054090

34059000

34060000

35019010

35019091

35019092

35021000

35029000

35051010

35051021

35051029

35052010

35052020

35052090

36010010

36010090

36020000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

36030010

36030021

36030029

36030030

36030091

36030099

36041000

36049000

36050000

36061000

36069000

37031010

37032010

37032090

37039010

37039090

38011000

38021000

38022000

38091000

38099100

38099200

38099900

38112100

38112900

38122000

38151200

38171000

38190000

38200000

38210000

39011000

39012000

39013000

39019000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39021000

39022000

39023000

39029000

39031100

39031900

39032000

39033000

39041000

39073000

39081000

39100000

39119000

39131000

39139011

39139019

39140000

39151000

39152000

39153000

39159000

39171010

39171090

39181010

39181020

39181090

39189010

39189020

39189090

39221000

39222000

39229011

39229012

39229090

39231000

39232110

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

39232190  
39232910  
39232990  
39233000  
39235000  
39239010  
39239090

39241000  
39249010  
39249090

39251000  
39252000  
39253000  
39259000

39262000  
39263000  
39264000  
39269000

40011000  
40012100  
40012200  
40012900  
40013000

40021100  
40021900  
40022090  
40023100  
40024900  
40025900  
40026000

40030000

40040000

40051000

40101000  
40109100  
40109900

40112000  
40119100  
40119900

CE/BG/Allegato VI/i 12

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

40121000

40122000

40129000

40131010

40131020

40132000

40139020

40139030

40139090

40169920

41021000

41022100

41022900

41051100

41051200

41051900

41052000

41061100

41061200

41061900

41062000

41071000

41072110

41072190

41072910

41072990

42010000

42021100

42021200

42021900

42022100

42022200

42022900

42023100

42023200

42023900

42029100

42029200

42029900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

42031000

42032100

42032900

42033000

42034000

42050000

43021910

43021920

43021951

43021952

43023000

43031010

43031050

43039000

43040010

43040020

43040050

44050000

44061000

44069000

44091000

44092000

44101000

44105000

44111100

44111900

44112100

44112900

44113100

44113900

44119100

44119900

44121100

44121200

44121900

44122100

44122900

44129100

44129900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44130000

44140000

44151000

44152000

44160000

44170010

44170020

44170030

44170040

44170090

44181000

44182000

44183000

44184000

44185000

44189010

44189090

44201000

44209010

44209090

44211000

44219010

44219090

47031100

47031900

47032100

47032900

47041100

47041900

47042100

47042900

47050000

47061000

47069100

47069200

47069300

47071000



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47072000  
47073000  
47079000

48010000

48021000  
48022000

48041900  
48042900  
48043100  
48043900  
48044100  
48044200  
48044900  
48045100  
48045200

48051000  
48052100  
48052300  
48052900

48061000  
48062000  
48063000  
48064000

48071000

48081000  
48082000  
48083000  
48089000

48091000  
48092000  
48099000

48111000  
48112100  
48112900  
48113100  
48113900  
48114000  
48119000

48120000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48139090

48141000

48142000

48143000

48149010

48149090

48150000

48181000

48182000

48183000

48184000

48185000

48189000

48191000

48192000

48193000

48194000

48195000

48196000

48201000

48202000

48203000

48204000

48205000

48209000

48236000

48237000

48239000

49060000

50010000

50020000

50071000

50072000

50079000

51011100

51011900

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S1021000

S1100010

S1100020

S1111100

S1111900

S1112000

S1113000

S1119000

S1121100

S1121900

S1122000

S1123000

S1129000

S1130000

S2029900

S2041100

S2041900

S2042000

S2051200

S2052200

S2054500

S2062100

S2063200

S2064200

S2064300

S2071000

S2081100

S2081200

S2081300

S2081900

S2082100

S2082200

S2082300

S2082900

S2083100

S2083200

S2083300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S2083900

S2084100

S2084200

S2084300

S2084900

S2085100

S2085200

S2085300

S2085900

S2091100

S2091200

S2092100

S2092200

S2092900

S2093100

S2093200

S2094100

S2094300

S2094900

S2095100

S2095200

S2101100

S2101200

S2101900

S2102100

S2102200

S2102900

S2103100

S2103200

S2103900

S2104100

S2104200

S2104900

S2105100

S2105200

S2105900

S2111100

S2111200

S2112100

S2112200

S2112900

S2113100

S2113200

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

52113900  
52114100  
52114300  
52114900  
52115100  
52115200  
52115900

52121100  
52121200  
52121300  
52121400  
52121500

52122100  
52122200  
52122300  
52122400  
52122500

53011000  
53012100  
53012900  
53013000

53021000  
53029000

53061000  
53062000

53091100  
53091900  
53092100  
53092900

53109000

53110000

54011020  
54012020

54023300  
54023900

54061000  
54062000  
54071000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S4072000

S4073000

S4074100

S4074200

S4074300

S4074400

S4075100

S4075200

S4075300

S4075400

S4076000

S4077100

S4077200

S4077300

S4077400

S4078100

S4078200

S4078300

S4078400

S4079100

S4079200

S4079300

S4079400

S4081000

S4082100

S4082200

S4082300

S4082400

S4083100

S4083200

S4083300

S4083400

S5082000

S5096200

S5096900

S5111000

S5112000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

55113000

55121100

55122100

55122900

55129100

55129900

55131100

55131200

55131300

55131900

55132200

55132300

55132900

55133100

55133200

55133300

55133900

55134100

55134200

55134300

55134900

55141100

55141200

55141300

55141900

55142100

55142200

55142300

55142900

55143100

55143200

55143300

55143900

55144100

55144200

55144300

55144900

55151100

55151200

55151300

55152200

55159200

55159900

55161100

55161200

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

55161300  
55161400  
55162100  
55162200  
55162300  
55162400  
55163100  
55163200  
55163300  
55163400  
55164100  
55164200  
55164300  
55164400  
55169100  
55169300  
55169400  
  
56012200  
  
56030000  
  
57011000  
  
57019000  
  
57021000  
57023100  
57023200  
57024100  
57024200  
57024900  
57025100  
57025200  
57029100  
57029200  
  
57031000  
57032000  
57033000  
57039000  
  
57041000  
57049000  
  
57050000  
58011000  
58012100  
58012200  
58012300



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

58012400  
58012500  
58012600  
58013100  
58013200  
58013300  
58013400  
58013500  
58013600  
58019000

58021100  
58021900  
58022000  
58023000

58031010  
58031090  
58039000

58041000  
58042100  
58042900  
58043000

58050000

58061000  
58063100  
58063200  
58063900  
58064000

58079000

58081000  
58089000

59021000

59041000  
59049100  
59049200

60011000  
60012100  
60012200  
60012900  
60019100  
60019200

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

60019900

60021000

60022000

60024210

60024290

60024310

60024390

60029290

60029390

61011000

61012000

61013000

61019000

61021000

61022000

61023000

61029000

61031100

61031200

61031900

61032100

61032200

61032900

61033100

61033200

61033300

61033900

61034100

61034200

61034300

61034900

61041100

61041200

61041300

61042100

61042200

61042300

61042900

61043100

61043200

61043300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

61044100  
61044200  
61044300  
61044400  
61044900  
61045100  
61045200  
61045300  
61045900  
61046100  
61046200  
61046900

61051000  
61052000

61061000  
61062000  
61069000

61071100  
61071200  
61071900

61072100  
61072200  
61081100  
61082100  
61082200  
61082900  
61083100  
61083200

61083900  
61089100  
61089200

61091000  
61099020  
61099090

61101000  
61102000  
61103000  
61109000

61111000  
61112000  
61113000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

61119000  
61121100  
61121200  
61121900  
61122090  
61123100  
61123900  
61124100  
61124900

61130000  
61141000  
61142000  
61143000  
61149000

61151100  
61151200

61151900  
61152000  
61159100  
61159200  
61159300

61161000  
61169100  
61169200  
61169300  
61169900  
61171000  
61172000  
61178000  
61179000  
62011100  
62011200  
62011300  
62011900  
62019100  
62019200  
62019300  
62019900

62021100  
62021200  
62021300  
62021900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

62029100  
62029200  
62029300

62031100  
62031900

62032100  
62032200  
62032300  
62032900  
62033100  
62033200  
62033300  
62033900  
62034100  
62034200  
62034300  
62034900

62041100  
62041200  
62041300  
62041900

62042100  
62042200  
62042300  
62042900  
62043100  
62043200  
62043300  
62043900  
62044100  
62044200  
62044300  
62044400  
62044900  
62045100  
62045200  
62045300  
62045900  
62046100  
62046200  
62046300  
62046900

62051000  
62052000  
62053000

CE/BG/Allegato VI/i 28

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

62059000

62061000

62062000

62063000

62064000

62069000

62071100

62071900

62072100

62072200

62079100

62079900

62081100

62081900

62082100

62082200

62082900

62089100

62089200

62089900

62092000

62093000

62101010

62101090

62102010

62102090

62103010

62103090

62104010

62104090

62105010

62105090

62111110

62111190

62111290

62112090

62113100

62113200

62113300

62113900

62114100

62114200

62114300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

62114900

62121000

62122000

62131000

62132000

62139000

62141000

62142000

62151000

62152000

62159000

62160000

62171000

62179000

63012000

63013000

63021000

63022100

63023100

63023200

63025100

63025200

63025300

63025900

63026000

63029100

63029200

63029900

63031100

63031200

63031900

63039100

63039200

63039900

63041100

63041900

63049100

63049200

63049300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

63049900

63051000

63052000

63053100

63062100

63062200

63062900

64019100

64019200

64019900

64021100

64021900

64022000

64029100

64029900

64031100

64031900

64032000

64033000

64034000

64035100

64035900

64039100

64039900

64041100

64041900

64042000

64051000

64052000

64059010

64059090

65030010

65030020

65030090

65040000

65051010

65051090

65059000



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

65069100

65069200

65069900

65070000

66011000

66019100

66019900

66020000

66031000

66032000

66039000

67010010

67010090

67021000

67029000

67030000

67041100

67041900

67042000

67049000

68010000

68021011

68021019

68021020

68022100

68022200

68022300

68022900

68029100

68029200

68029300

68029900

68030010

68030090

68041010

68041020

68042110

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68042190

68042210

68042290

68042310

68042390

68043000

68071000

68079000

68080000

68091100

68091900

68099000

68101100

68101900

68102000

68109100

68109900

68111000

68112000

68113000

68119000

68127000

68129000

68131000

68139000

68141000

68149000

68151000

68152000

68159100

68159900

69010010

69010090

69021010

69021090

69022010

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

69022090

69029010

69029090

69039010

69039020

69039090

69041000

69049000

69051000

69059000

69060000

69071010

69071020

69071090

69079010

69079020

69079090

69081010

69081020

69081090

69089010

69089020

69089090

69099011

69099019

69099021

69099029

69101000

69109010

69109090

69111000

69119000

69120000

69131000

69139000

69141000

69149010

69149090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70010010

70010090

70031990

70032010

70032090

70033010

70033090

70049010

70049020

70049090

70053010

70053090

70080000

70101000

70109010

70109090

70131010

70131090

70132100

70132900

70133100

70133200

70133900

70139100

70139900

70161000

70169010

70169090

70181000

70191000

70192000

70193100

70193200

70193900

70199000

71011000

71012100

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

71012200  
71022100  
71022900  
71042090  
71049090  
71061010  
71061020  
71069110  
71069120  
71069210  
71069220

71070000  
71090000  
71110000

71121000  
71122000

71129000

71131100  
71131900  
71132000  
71141100  
71141900  
71142000  
71161010  
71161020

71161091

71161092  
71161099

71162011  
71162012  
71162019  
71162091  
71162092  
71162093  
71162099  
71171100

71171900

71179000  
71181000  
71189000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7202 1900		
7202 2100		
7202 2900		
7205 1000		
7205 2100		
7205 2900		
ex 7207 1100	---	Fucinati (NC)
7207 1190		
ex 7207 1200	---	Fucinati (NC)
7207 1290		
ex 7207 1900	---	Di sezione trasversale circolare o poligonale (NC)
	----	Laminati od ottenuti con colata continua (NC)
7207 1919	----	Fucinati (NC)
ex 7207 2000	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore (NC)
	----	Fucinati (NC)
7207 2019	--	Altri di sezione trasversale rettangolare (ma non quadrata), di larghezza inferiore al doppio dello spessore (NC)
7207 2039	---	Fucinati (NC)
7207 2059	---	Fucinati (NC)
ex 7209 9000	--	Altri (NC)
7209 9090		
ex 7210 1100	---	Altri (NC)
7210 1190		
ex 7210 1200	---	Altri (NC)
7210 1290		
ex 7210 4100	---	Altri (NC)
7210 4190		
ex 7210 4900	---	Altri (NC)
7210 4990		
ex 7210 7000	---	Altri (NC)
7210 7090		
ex 7211 3000	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio (NC)
7211 3039	----	Altri (NC)
7211 3050	----	Contenenti, in peso, 0,25% o più, ma meno di 0,6% di carbonio (NC)
7211 3090	---	Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio (NC)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7211 4100	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	----	Altri (NC)
7211 4195	----	Detti "magnetici" (NC)
7211 4199	----	Altri (NC)
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
7211 4991	---	Contenenti, in peso, 0,25% o più, ma meno di 0,6% di carbonio (NC)
	---	Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio (NC)
7211 4999	---	Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio (NC)
ex 7211 9000	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7211 9019	---	Altri (NC)
7211 9090	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 1000	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 1093	----	Altri (NC)
7212 1099	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 2100	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 2119	----	Altri (NC)
7212 2190	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 2900	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 2919	----	Altri (NC)
7212 2990	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 3000	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 3019	----	Altri (NC)
7212 3090	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 4000	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 4093	----	Altri (NC)
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
7212 4098	---	Altri (NC)
ex 7212 6000	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 6019	---	Altri (NC)
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Semplicemente trattati in superficie (NC)
7212 6093	---	Altri (NC)
7212 6099	---	Altri (NC)
7214 1000		
7215 2000		
7215 3000		
7215 4000		
ex 7215 9000	-	Altre (NC)
7215 9090		
ex 7216 9000	--	Altri (NC)
7216 9050	---	Fucinati (NC)
7216 9060	---	Laminati o estrusi a caldo (NC)
	---	Ottenuti o rifiniti a freddo (NC)
7216 9091	----	Lamiere profilate (nervate) (NC)
	----	Altri (NC)
	-----	Ottenuti da prodotti laminati fatti (NC)
	-----	Zincati, di spessore (NC)
	-----	inferiore a 2,5 mm (NC)
7216 9093	-----	uguale o superiore a 2,5 mm (NC)
7216 9095	-----	Altri (NC)
7216 9097	-----	Altri (NC)
7216 9098	-----	Altri (NC)
ex 7217 1100		

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7217 1110	--	La cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm (NC)
ex 7217 1200		
7217 1290	---	La cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm (NC)
7217 1300		
ex 7217 1900		
7217 1990	---	La cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm (NC)
7217 2100		
7217 2200		
7217 2300		
7217 2900		
7217 3100		
7217 3200		
7217 3300		
7217 3900		
7301 2000		
ex 7304 1000		
7304 1010	--	Con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, di ferro (tariffa bulgara)
7304 2000		
7305 1100		
7305 1200		
7305 1900		
7305 2000	-	Saldati longitudinalmente (tariffa bulgara)
	-	Saldati longitudinalmente (NC)
ex 7305 3100	--	Tubi e condutture, utilizzati nei sistemi ad alta pressione, aventi sezioni trasversali interna ed esterna circolare o altre sezioni, del tipo utilizzato nelle centrali idroelettriche (tariffa bulgara)
7305 3110		
7305 3190	---	Altri (tariffa bulgara)
	---	(tariffa bulgara)
ex 7305 3900	--	Altri (NC)
7305 3910	--	Tubi e condutture, utilizzati nei sistemi ad alta pressione, aventi sezioni trasversali interna ed esterna circolare o altre sezioni, del tipo utilizzato nelle centrali idroelettriche (tariffa bulgara)
	---	Altri (tariffa bulgara)
7305 3990	---	
ex 7306 1000		
7306 1090	--	Saldati elicoidalmente (NC)
7307 1100		
7307 1900		
7307 2100		
7307 2200		
7307 2300		
7307 2900		
7307 9100		
7307 9200		
7307 9300		
7307 9900		



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

73081000		
73083000		
ex 73084000	-	(tariffa bulgara)
73084010	-	(NC)
73084090	-	Attrezzature per puntellare i pozzi (tariffa bulgara)
	-	Altri (tariffa bulgara)
73089000		
73102100	--	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura (NC)
ex 73130000	---	Filo spinato (tariffa bulgara)
73130010	---	Altri (tariffa bulgara)
73130090		
73151100		
73170000		
73181100		
73181200		
73181300		
73181400		
73181500		
73181600		
73181900		
73182100		
73182200		
73182300		
73182400		
73182900		
73201000		
73211100		
73211200		
73211300		
ex 73218100	--	(tariffa bulgara)
73218110	--	(NC)
73218110	---	Stufe per il riscaldamento (tariffa bulgara)
73218190	---	Ad eliminazione dei gas combustibili (NC)
	---	Altri
ex 73218200	—	(tariffa bulgara)
73218210	—	(NC)
73218210	—	Stufe per il riscaldamento (tariffa bulgara)
73218210	—	Ad eliminazione dei gas combustibili (NC)
73218290	—	Altri
ex 73218300	--	(tariffa bulgara)
73218310	--	(NC)
73218390	---	Stufe per il riscaldamento (tariffa bulgara)
73219000	---	Altri (tariffa bulgara)
73221100		
73221900		
73229000		

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

73231000	
73239300	
73239400	
73239900	
73242100	
73242900	
	- Altri, comprese le loro parti (tariffa bulgara)
73249000	- (NC)
	-- Altri oggetti per uso sanitario (tariffa bulgara)
ex 73249010	
73251000	
73259100	
ex 73259900	
73259910	--- Di ghisa malleabile (NC)
73259990	--- Altri (NC)
73261100	
ex 73261900	
73261910	- Fucinati (NC)
73261990	- Altri (NC)
ex 73262000	
	- Altri (NC)
73262030	- Gabbie ed uccelliere (NC)
73262050	- Cestini (NC)
73262090	- Altri (NC)
	- Altri (NC)
73269000	
74020010	
74020020	
74031100	
74031200	
74031300	
74031900	
74032100	
74032200	
74032300	
74032900	
74040000	
74050000	
74061000	
74062000	
74071010	
74071021	
74071029	
74072110	
74072121	
74072129	

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

74072221

74072229

74072910

74072921

74072929

74081100

74081900

74082100

74082200

74082900

74091100

74091900

74092100

74092900

74093100

74093900

74094000

74099000

74101100

74101200

74102100

74102200

74111000

74112100

74112200

74112900

74121000

74122000

74130000

74141000

74149010

74149090

74151000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

74152100

74152900

74153100

74153200

74153900

74160000

74170000

74181000

74182000

74191000

74199100

74199900

75011000

75012000

76011000

76012000

76020000

76041000

76042100

76042900

76051100

76051900

76052100

76052900

76061100

76061200

76069100

76069200

76071100

76071900

76072000

76081000

76082000

76101000

76109010

76109090

76110000

76121000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

76130000

76141000

76149000

76151000

76152000

76161000

76169000

78011000

78019100

78019900

78020000

78041900

78042000

78060000

79011100

79011200

79012000

79020000

79031000

79039000

79050000

79060000

79071000

79079000

80011000

80012000

80020000

81011000

81019100

81019200

81019900

81021000

81029100

CE/BG/Allegato VI/i 44

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

81031000

81041100

81041900

81042000

81043000

81049000

81051000

81059000

81060000

81071000

81079000

81081000

81089000

81091000

81099000

81100000

81110000

81121100

81121900

81122000

81123000

81124000

81129100

81129900

81130000

82011000

82012000

82013000

82014000

82015000

82016000

82019000

82021000

82022000

82023100

82023200

82024000

82029100

82029900

82031000

82032000

82033000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

82034000  
82041100  
82041200  
82042000  
82051000  
  
82052000  
  
82053000  
  
82054000  
82055100  
82055900  
82056000  
82057000  
82058000  
82059000  
82060000  
  
82071100  
82071200  
82072000  
82073000  
82074000  
82075000  
82076000  
  
82077000  
82078000  
82079000  
82081000  
82082000  
82083000  
82084000  
82089000  
  
82090000  
  
82100000  
  
82111000  
82119100  
82119200  
  
82119300  
82119400  
82121000  
82141000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

82142000

82149000

82151010

82151020

82151030

82152000

82159110

82159120

82159130

82159900

83011000

83012000

83013000

83014000

83015000

83016000

83017000

83021000

83022000

83023000

83024100

83024200

83024900

83025000

83026000

83030000

83040000

83051000

83052000

83059000

83061000

83062100

83062900

83063000

83071000



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

83079000

83081000

83082000

83089000

83091000

83099000

83100000

83111000

84011000

84012000

84013000

84014000

84021100

84021200

84021900

84029000

84031000

84039000

84041010

84041090

84042000

84049010

84049090

84051000

84059000

84071000

84072900

84073100

84073200

84073300

84073400

84079000

84081000

84089000

84091000

84099120

84099190

84099920

84099990

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84101100

84101200

84101300

84109000

84111100

84111200

84112100

84112200

84118100

84118200

84119100

84119900

84121000

84122100

84122900

84123100

84123900

84128010

84128090

84129010

84129090

84131100

84131900

84132000

84133000

84134000

84135000

84136000

84137000

84138100

84138200

84139100

84139200

84141000

84142000

84143000

84144000

84145100

84145900

84146000

84148010

84148020

84148030

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84168000  
84169000

84168300  
84161000  
84162000  
84163010  
84163090  
84169000  
84171000  
84172000  
84178000

84179000  
84181000  
84182100  
84182200  
84182900  
84183000  
84184000

84185000  
84186100  
84186900  
84189100  
84189900  
84191100  
84191900  
84192000

84193100  
84193210  
84193290  
84193900  
84194000  
84195000  
84198100  
84198910  
84198920

84198990  
84199020  
84199090

84211100  
84211200  
84211900  
84212100  
84212200  
84212300

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84212900  
84213100  
84213900  
84219100  
84219900  
84221100  
84221900

84222000  
84223000  
84224000  
84229000  
84231010  
84231020  
84232000  
84233010

84233090

84238100  
84238200  
84238900

84239000  
84241000  
84242010  
84242090  
84243000  
84248100

84248900  
84249000  
84251100  
84251900  
84252000

84253100

84253900  
84254100

84254200

84254900  
84261100  
84261200  
84261900  
84262000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84263000

84264100

84264900

84269100

84269900

84281000

84282000

84283100

84283200

84283300

84283900

84294020

84295110

84295120

84302000

84313100

84314100

84314200

84314300

84314910

84314990

84321000

84322100

84322900

84323000

84324000

84328000

84329000

84331100

84331900

84332000

84333000

84334000

84335200

84336000

84339000

84342000

84351010

84351090

84359000

84361000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84362100  
84362900  
84368000  
84369100  
84369900  
84371010

84371020  
84378000  
84379010  
84379090  
84381000  
84382000  
84383000

84384000  
84385000

84386000  
84388010  
84388040

84388090  
84389010  
84389090  
84411010  
84411090

84419010  
84419090  
84421000  
84422000  
84440000  
84501100  
84501200

84501900  
84502000  
84509000  
84512100

84512900  
84542000  
84551000  
84552100  
84552200

84559000  
84561010  
84561090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84562010

84562090

84563010

84563090

84569011

84569019

84569090

84571000

84572000

84573000

84581100

84581900

84589100

84589900

84591000

84592100

84592900

84593100

84593900

84594000

84595100

84595900

84596100

84596900

84597000

84601100

84601900

84602100

84602900

84603100

84603900

84604000

84609000

84611000

84612000

84613000

84614000

84615000

84619000

84621000

84622100

84622900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84623100  
84623900  
84624100  
84624900

84629110  
84629910  
84629920  
84629990  
84631000  
84633000  
84639000  
84641000

84642000  
84649000  
84659100  
84659200  
84659300  
84659400  
84659600  
84659900  
84661000

84662000  
84663000  
84669100  
84669310  
84669320  
84669390  
84671100  
84671900

84681000

84682000  
84689010

84691000  
84692100  
84692900

84693100  
84693900  
84701000  
84702100

84702900  
84703000



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84704000

84705000

84709000

84712000

84719100

84719200

84719300

84719900

84732930

84732990

84742000

84743100

84771000

84772000

84781000

84789000

84791000

84793000

84801000

84802000

84803000

84804100

84804900

84805000

84806000

84807100

84807900

84811000

84812000

84813000

84814000

84818000

84819000

84821000

84822000

84823000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

84824000

84825000

84826000

84829100

84829900

84831000

84832000

84836000

84839000

85011000

85012000

85013100

85013200

85013300

85013400

85014000

85015100

85015200

85015300

85016100

85016200

85016300

85016400

85021100

85021200

85021300

85022000

85023000

85024000

85041000

85042100

85042200

85042300

85043100

85043200

85043300

85043400

85044000

85045000

85051100

85052010

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85052020

85052030

85053000

85059010

85061100

85071000

85072000

85073000

85074000

85078000

85081000

85082000

85088000

85092000

85094000

85098000

85099000

85111000

85112000

85113000

85114000

85115000

85118000

85121000

85122000

85123000

85124000

85141000

85142000

85143000

85144000

85151900

85152100

85153100

85153900

85158010

85158020

85158090

85159010

85159020

85159090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85161000  
85162100  
85162900

85163100  
85163200  
85163300  
85166000  
85167100  
85167200

85167900  
85168000  
85169000  
85171000  
85172000  
85173000  
85174000  
85178100  
85178200

85179000  
85181000  
85182100  
85182200  
85182900

85183010  
85183090

85184000  
85185000  
85189011  
85189019  
85189090

85191000  
85192100  
85192900  
85193100  
85193900

85194000

85199100  
85199910  
85199990  
85201000  
85203100  
85203900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85209010

85209090

85211000

85219000

85231100

85231200

85231300

85232000

85239000

85241000

85242100

85242200

85242300

85249000

85251000

85252000

85261000

85269100

85269200

85271100

85271900

85272100

85272900

85273100

85273200

85273900

85279000

85281010

85281090

85282010

85282090

85291000

85299000

85301010

85301020

85301030

85308010

85308020

85308030

85311010

85311020

85312000

CE/BG/Allegato VI/i 60

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85318010

85318020

85321000

85322100

85322200

85322300

85322400

85322500

85322900

85331000

85332100

85332900

85333100

85333900

85334000

85339000

85340000

85351000

85352100

85352900

85353000

85354000

85359000

85361000

85362000

85363000

85364100

85364900

85365000

85366100

85366900

85369000

85371000

85372000

85381000

85389000

85391000

85392100

85392200

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

85392900

85393100

85393900

85394000

85408900

85422000

85432000

85438000

85441100

85441900

85442000

85443000

85444100

85444900

85445100

85445900

85446000

854461000

854462000

854469000

85471000

85472000

85479010

85479090

85480000

86050000

86061000

86063000

86069110

86069190

86069210

86069220

86069290

86069900

86071100

86071200

86071900

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

86072100  
86072900  
86073000  
86079100  
86079900  
86080010

86080020  
86080030  
86090010

86090020  
86090090

87011000  
87012000

87013000  
87019000  
87021010  
87021090

87029010  
87029090  
87051000  
87054000  
87059000

87091100

87091900  
87099000  
87100000  
87111000  
87112000  
87120000  
87131000  
87139000  
87142000

87149100  
87149200  
87150000

87161000  
87162000  
87163100

87163900



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

87164000

87168000

87169000

88011000

88019000

88021100

88021200

88022000

88023000

88024000

88025010

88025090

88031000

88032000

88033000

88039010

88039090

88040000

88051000

88052000

89011000

89012000

89013000

89019000

89020000

89031000

89039100

89039200

89039900

89040000

89051000

89052000

89059000

89060000

89071000

89079000

89080000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90014000

90051000

90058010

90058090

90059000

90091100

90091200

90092100

90092200

90093000

90099000

90160010

90160090

90171000

90172000

90173000

90178000

90179000

90181100

90181900

90182000

90183100

90184100

90184900

90185000

90189000

90191000

90192000

90200000

90211100

90251910

90251990

90252010

90252090

90258010

90258090

90261010

90261090

90262010

90262090

90268010

90268090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

90269000

90271010

90271090

90291010

90291090

90292010

90292091

90292099

90299000

90301000

90302000

90303100

90312000

90321010

90321090

90322010

90322090

90328100

90328910

90328990

90329000

90330000

91131000

91132000

91139000

92021000

92029000

92041010

92041090

92042000

92051000

92059000

92060000

92071000

92079000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

92081000

92089000

93010000

93020000

93031000

93032000

93033000

93039010

93039090

93040010

93040090

93052100

93059020

93059030

93059090

93061000

93062100

93062900

93063000

93069000

93070000

94012000

94013000

94014000

94015000

94016100

94016900

94017100

94017900

94018000

94019000

94021000

94029000

94031000

94032000

94033000

94034000

94035000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

94036000

94037000

94038000

94039000

94041000

94042100

94042900

94043000

94049000

94051000

94052000

94053000

94054000

94055000

94056000

94059100

94059200

94059900

94060000

95010000

95021010

95021020

95021090

95029100

95029900

95031000

95032010

95032090

95033010

95033090

95034110

95034190

95034910

95034990

95035010

95035090

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

95036000  
95037000  
95038000  
95039010  
95039090

95041000  
95042000  
95043000

95044000  
95049000  
95051000

95059000  
95061100  
95061200  
95061900  
95062100

95062900  
95063100  
95063200

95063900  
95064010

95064020  
95065100  
95065900  
95066100  
95066200

95066900  
95067000  
95069100  
95069910  
95069990  
95080000  
96011000  
96019000  
96020000  
96031000  
96032100  
96032910  
96032990  
96033010  
96033090  
96034010

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

96034090  
96035000  
96039010  
96039020  
96039090  
  
96040000  
96050000  
  
96061000  
96062100  
96062200  
96062900  
96063000  
96071100  
96071900  
96072000  
96081000  
96082000  
96083100  
96083900  
96084000  
96085000  
96086000  
96089110  
96089121  
96089122  
96089129  
  
96089130  
  
96089900  
96091010  
96091090  
96092000  
96099010  
96099090  
  
96100000  
96110011  
96110019  
  
96110090  
96131000  
96132010  
  
96132090  
96133010  
96133090  
96138010

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

96138090

96139000

96151100

96151900

96159000

96161010

96161090

96162000

97020000

97030000

97050000

97060000



ALLEGATO VII

Relativo alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4

Entro la fine del periodo di transizione, la Bulgaria abolirà il divieto di importazione di autoveicoli usati di almeno dieci anni, calcolati dalla data della prima immatricolazione, corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

8703.21.10  
8703.22.10  
8703.23.10  
8703.24.10  
8703.31.10  
8703.32.10  
8703.33.10  
8703.90.10

ALLEGATO VIII

Relativo alle disposizioni dell'articolo 13

Per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, la Bulgaria abolirà gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in base al seguente calendario:

- entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo sarà abolita l'imposta del 10% sulle importazioni di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2500 cm<sup>3</sup> corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

8703.23.10

8703.24.10

L'imposta sarà progressivamente eliminata nel modo seguente:

- un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo l'imposta sarà ridotta all'8%;
  - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo l'imposta sarà ridotta al 4%;
  - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo l'imposta residua sarà eliminata;
- entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo sarà abolita l'imposta del 5% sulle importazioni di prodotti di profumeria e cosmetici corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:
    - 3304
    - 3305
    - 3306
    - 3307
  - entro il 1° .1.1995, la commissione di sdoganamento dello 0,5% sarà trasformata in modo da equivalere unicamente ai servizi resi per lo sdoganamento.

ALLEGATO IX

Relativo alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3

1. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Bulgaria abolirà le licenze non automatiche per le esportazioni di prodotti corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

7204.10.00  
7204.21.00  
7204.29.00  
7204.30.00  
7204.41.00  
7204.49.00

Cascami e avanzi di metalli non ferrosi

7404.00.00  
7503.00.00  
7602.00.00  
7802.00.00  
7902.00.00  
8002.00.00

Entro il periodo di cinque anni, la Bulgaria si riserva il diritto di sostituire il sistema delle licenze non automatiche con un'imposta sulle esportazioni, che sarà abolita in conformità delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1.

2. Entro il 1° 1.1.1994, la Bulgaria sostituirà i massimali sulle esportazioni di pelli grezze di animali della razza bovina, ovina e caprina e di pelli di maiale corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

4101  
4102  
4103.10.00  
4103.90.00  
4107

con imposte sulle esportazioni, che saranno eliminate al più tardi entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO X

Merci di cui all'articolo 18

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2<sup>(1)</sup>

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50%<sup>(1)</sup>

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant.	Anno 2 quant.	Anno 3 quant.	Anno 4 quant.	Anno 5 quant.
0207 1051	Anatre ...	110	120	130	140	150
0207 1055						
0207 1059						
0207 2311						
0207 2319						
ex 0207 3955	Pezzi di anatre, disossati,					
ex 0207 4315	freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 3973	Petti di anatre e loro pezzi,					
ex 0207 4353	non disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 3977	Cosce di anatre e loro pezzi,					
0207 4363	non disossate, fresche, refrigerate o congelate					
0207 1071	Oche ...	450	491	532	573	614
0207 1079						
0207 2351						
0207 2359						
0207 3953						
0207 4311						
0207 3961						
0207 4323						
ex 0207 3965	Ali intere, anche senza punta,					
ex 0207 4331	di oche, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3967	Dorsi, colli, dorsi con colli,					
ex 0207 4341	codrioni e punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati					
0207 3971						
0207 4351						
0207 3975						
0207 4361						
ex 0207 3981	Parti dette "paltò di oca",					
ex 0207 4371	fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3985	Frattaglie di oca, diverse dai					
ex 0207 4390	fegati, fresche, refrigerate o congelate					

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO XIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2<sup>(1)</sup>

CODICE NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio
0101 1910	Cavalli vivi, destinati alla macellazione <sup>(2)</sup>	ESENTE
0101 1990	Altri	12
0203 1190	Carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, esclusa quella domestica	ESENTE
0203 1290		
0203 1990		
0203 2190		
0203 2290		
0203 2990		
0206 1099	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o	
0206 2100	congelate, di animali	2
0206 2999	della specie bovina	
0206 8091	Della specie equina, asinina o mulesca	5
0206 9091		
0207 3100	Fegati grassi di oche o di anatre	ESENTE <sup>(3)</sup>
0207 5010		
0208 1010	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
0208 1090	Diverse da quelle di conigli domestici	ESENTE
0208 2000	Cosce di rane	
0208 9010	Di piccioni domestici	5
0208 9030	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	ESENTE
0208 9090	Altre	ESENTE
0409 0000	Miele naturale	25
0602 4090	Rosai innestati	6
0602 9930	Alberi e arbusti, arboscelli e cespugli, esclusi quelli da frutta e da bosco	12
0602 9945	Altre piante vive, talee e radici,	
0602 9949	escluse le yucche e le cactacee, non invasate	

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) La registrazione sotto questo codice NC è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Non si applicano prelievi.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	0602 9959		
ex	0602 9970		
	0602 9991		
ex	0602 9999		
	0603 9000	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi ... Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori ...	7
ex	0604 1090	Freschi	7
	0604 9110		
	0604 9190		
	0604 1090	Semplicemente essiccati	2
	0604 9910		
	0707 0019	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex	0709 3000	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
ex	0709 4000	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
	0709 5130	Funghi galletti o gallinacci	ESENTE
	0709 6099	Pimenti	5
ex	0709 9090	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
	0710 8059	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	5
	0711 4000	Cetrioli e cetriolini	12
	0711 9010	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	5
	0712 2000	Cipolle, secche	8

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex	0712 3000	Funghi, esclusi quelli coltivati	6
ex	0712 9090	Barbaforte ( <i>Cochlearia armoracia</i> ) Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati ...	ESENTE
	0713 1090	Altri	2
ex	0713 2090	Ceci della specie <i>Cicer arietenum</i> , non destinati alla semina	ESENTE
	0713 3190		
	0713 3290	Fagioli dei generi <i>Phaseolus</i> o <i>Vigna</i> , non	
	0713 3390	destinati alla semina	ESENTE
	0713 3990		
	0713 5090	Fave, non destinate alla semina	3
ex	0713 9090	Altri piselli, secchi	
ex	0807 1010	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5
ex	0809 2010	Ciliegie acide ( <i>prunus cerasus</i> ), fesche, dal 1° maggio al 15 luglio	(4) 11
ex	0809 2090	Ciliegie acide ( <i>prunus cerasus</i> ), fesche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
	0809 4090	Prugnone	7
	0810 2010	Lamponi (5)	9
	0810 3010	Ribes nero ( <i>cassis</i> ), fresco (5)	9
	0810 3030	Ribes rosso, fresco	9
	0810 4090	Altri (5)	5
	0811 1090	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)	13
	0811 2031	Lamponi (5)	14
	0811 2059	More di rovo o di gelso e more-lamponi	8
	0811 2090	Altri	6
	0811 9050	Mirtilli neri	7
ex	0811 9090	Cotogne	10
ex	0813 1000	Albicocche, secche	5,5
	0904 2090	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati	4

(4) Dazio minimo applicabile: MIN 2,2 ECU/100 kg netti.

(5) Nel rispetto delle disposizioni sui prezzi minimi d'importazione di cui all'allegato al presente allegato.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 1106	3090	Farine, semolini e polveri di castagne	7,5
1211	1000	Radici di liquirizia	ESENTE
1212	3000	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	ESENTE
		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	
1602	2010	Fegato di oca o di anatra	11
2001	9020	Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni	5
2005	9010	Frutta del genere "Capsicum"	5
2007	9910	Puree e paste di prugne (6)	24
2007	9931	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 30%	25
ex 2007	9939	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
ex 2007	9959	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% ed inferiore o uguale a 30%. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
ex 2007	9990	Altre. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
2008	6061	Ciliegie acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto inferiore a 1 kg	18
2009	7030	Succhi di mela, di massa volumica uguale o	12
2009	7093	inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C	
2009	7099		

(6) La registrazione in questa sottovoce è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO XIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 3

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Bulgaria abolirà le restrizioni quantitative sulle importazioni dei prodotti elencati in appresso originari della Comunità:

contingenti all'importazione per il periodo 1 novembre-31 maggio per

-----  
ex 07020000 Pomodori di serra

ex 07070000 Cetrioli di serra  
-----

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 3

Prodotti originari della Bulgaria per i quali la Comunità emetterà automaticamente licenze di importazione fino ai quantitativi indicati.

Codice	Designazione delle merci	Quantitativo di base
2401.	tabacco	6000 t
0805.10.00	arance	15320 t
0805.20.00	mandarini	100 t
0803.00.00	banane	200 t
2105.00.00	gelati	10 t

Ulteriori quantitativi dei suddetti prodotti originari della Comunità possono essere importati in Bulgaria entro i limiti dei contingenti complessivi bulgari per i prodotti in questione e alle condizioni ad essi applicate.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4(1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.

I quantitativi importati in relazione ai codici NC di cui al presente allegato, fatta eccezione per i codici 0104 e 0204, sono soggetti a una riduzione dei prelievi e dei dazi del 20% nel primo anno, del 40% nel secondo anno, del 60% negli anni successivi.

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant. t	Anno 2 quant. t	Anno 3 quant. t	Anno 4 quant. t	Anno 5 quant. t
0201	Carni di animali della specie	140	150	160	170	180
0202	bovina, fresche, refrigerate o congelate					
0104 1090	Animali vivi della specie	2200	2400	2600	2800	3000
0104 2010	ovina o caprina (2)(4)					
0104 2090						
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina (2)(5)	1375	1500	1625	1750	1875
0203 1110	Carni di animali della specie					
0203 2955	suina domestica (3)	150	160	180	190	200

- (1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
- (2) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1982 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio nel settore degli ovini e dei caprini, integrata dall'accordo del 1990, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e per i quantitativi di cui al paragrafo 2 dell'accordo del 1982, che sono sostituiti dai prodotti e dai quantitativi di cui al presente allegato.
- (3) Fatta eccezione per il filetto disossato.
- (4) Possibilità di conversione per quantitativi limitati.
- (5) Qualora la Bulgaria, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 1250 t.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		quant. t	quant. t	quant. t	quant. t	quant. t
0207 2110	"polli 70%	1150	1250	1350	1450	1550
0207 2190	"polli 65%					
ex 0406 90	Formaggio bianco di latte vaccino, in salamoia Kashkaval Vitosha di latte vaccino	2000	2000	2000	2000	2000
ex 0408 9110	Uova intere, essiccate (5)	210	230	250	270	290
0408 9910	Altre uova intere, non in guscio					
1001 9099	Frumento	1600	1750	1900	2050	2200
1008 2000	Miglio	1000	1100	1200	1300	1400
2309 9031	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2050	2240	2430	2620	2800

(6) In uova essiccate equivalenti (1 kg uova liquide = 0,26 kg uova essiccate).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO XIIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4<sup>(1)</sup>

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate :

Codice NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCİ	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio
0603 1013	Fiore recisi, freschi	130	15	140	12	150	8	160	8	170	8
0603 1051			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0603 1053			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0603 1055			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0701 9051	Patate	1800	12	1960	9	2120	6	2280	6	2440	6
0701 9059			16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
0701 9090			14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0702 0010	Pomodori <sup>(2)</sup>	620	9,9	650	8,8	680	7,7	710	7,7	740	7,7
0702 0090	Pomodori <sup>(3)</sup>		16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
0703 1019	Cipolle	220	9,6	240	7,2	250	4,8	280	4,8	300	4,8
0703 2000	Agli	500	9,5	540	7,2	590	4,8	640	4,8	690	4,8
0707 0011	Cetrioli	630	12,8	690	9,6	750	6,4	810	6,4	870	6,4
0707 0090	Cetriolini		12,8		9,5		6,4		6,4		6,4

<sup>(1)</sup> In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

<sup>(2)</sup> Dazio minimo applicabile : 2 ecu/100 kg netti.

<sup>(3)</sup> Dazio minimo applicabile : 3,5 ecu/100 kg netti.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0709 6010	Peperoni, freschi	750	7,2	820	5,4	890	3,6	960	3,6	1030	3,6
0710 2100	Piselli congelati	270	14,4	290	10,8	320	7,2	340	7,2	370	7,2
0710 2200	Fagioli congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0710 2900	altri, congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0710 8090	Altri ortaggi, congelati	410	14,4	450	10,8	490	7,2	520	7,2	560	7,2
0711 9040	Funghi <sup>(12)</sup>	1150	10,8	1180	9,6	1240	8,4	1300	8,4	1360	8,4
2003 1020											
2003 1030											
0713 4090	Altre lenticchie	220	1,6	240	1,2	260	0,8	280	0,8	300	0,8
0802 3100	Noci comuni con guscio	330	6,4	380	4,8	390	3,2	420	3,2	450	3,2
0802 3200	sgusciate		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0806 1019	Uve, dal 15 luglio al 31 ottobre	290	17,6	320	13,2	350	8,8	380	8,8	410	8,8
0806 1099	altre, dal 15 luglio al 31 ottobre		17,6		13,2		8,8		8,8		8,8
0808 1010	Mele <sup>(11)</sup>	630	7,2	690	5,4	750	3,6	810	3,6	870	3,6
0808 1091	Mele, altre <sup>(12)</sup>		11,2		8,4		5,6		5,6		5,6
0808 2010	Pere <sup>(11)</sup>	1800	7,2	1960	5,4	2130	3,6	2290	3,6	2450	3,6
0808 2039	Pere <sup>(12)</sup>		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
0808 2090	Cotogne	150	7,2	160	5,4	180	3,6	190	3,6	200	3,6
0809 1000	Albicocche	110	20	120	15	130	10	140	10	150	10
0809 3000	Pesche	400	17,6	436	13,2	473	8,8	509	8,8	545	8,8

<sup>(12)</sup> Questi codici NC sono soggetti al regime di importazione stabilito nel regolamento (CEE) n° 1796/81 del Consiglio.

<sup>(11)</sup> Dazio minimo applicabile applicabile : 0,45 ecu/100 kg netti.

<sup>(12)</sup> Dazio minimo applicabile : 2,4 ecu/100 kg netti.

<sup>(12)</sup> Dazio minimo applicabile : 2 ecu/100 kg netti.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0809 4011	Prugne <sup>(6)</sup>	4230	12	4510	9	4990	6	5370	6	5750	6
0809 4019	Prugne	990	6,4	1080	4,8	1170	3,2	1260	3,2	1350	3,2
0810 1010	Fragole <sup>(6)</sup> <sup>(10)</sup>	1530	12,8	1670	9,6	1810	6,4	1950	6,4	2090	6,4
0810 1090	Fragole <sup>(10)</sup>		11,2		8,4		4,8		4,8		4,8
0812 1000	Ciliegge	665	8,8	725	6,6	785	4,4	845	4,4	905	4,4
0812 9010	Albicocche conservate	75	12,8	82	9,6	89	6,4	96	6,4	103	6,4
0813 4080	Altre frutta, secche	450	4,8	490	3,6	530	2,4	570	2,4	610	2,4
1210 1000	Coni di lippolo	220	7,2	240	5,4	260	3,6	280	3,6	300	3,6
1210 2000											
1209 2100	Semi, frutti e spore	800	4	870	3	950	2	1020	2	1090	2
1209 2210			3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
1209 2590			3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
1209 2911			3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
1209 2990			4		3		2		2		2
1209 9190			5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
1209 9999			5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
1501 0011	Strutto destinato a usi industriali	3480	2,4	3800	1,8	4120	1,2	4430	1,2	4750	1,2
1512 1191	Oli di semi di girasole	250	8	270	6	290	4	310	4	330	4
1602 3111	Conservate di carne di tacchino	150	13,6	164	10,2	177,3	6,8	190,91	6,8	204,55	6,8
1602 3919	Altre		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
2001 1000	Cetrioli in conserva	1750	17,6	1910	13,2	2070	8,8	2230	8,8	2390	8,8
2002 1010	Pomodori preparati	6520	16,2	6930	14,4	7140	12,6	7450	12,6	7760	12,6
2002 1090			16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
2002 9010	Pomodori preparati	6790	16,2	7110	14,4	7430	12,6	7750	12,6	8070	12,6

<sup>(6)</sup> Dazio minimo applicabile : 3 ecu/100 kg netti.<sup>(10)</sup> Nel rispetto delle disposizioni sul prezzo minimo contenute nell'allegato all'allegato Xib per i prodotti destinati alla trasformazione.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2002 9030			16,2		14,4			12,6			12,6		12,6
2002 9090			16,2		14,4			12,6			12,6		12,6
2007 9933	Confetture di fragole <sup>18)</sup>	85	24	92	18	99		12	106	113	12		12
2008 5071	Albicocche, conservate <sup>18)</sup>	270	19,2	290	14,4	310		9,6	330	350	9,6		9,6
2008 5079			19,2		14,4			9,6			9,6		9,6
2008 5091			13,6		10,2			6,8			6,8		6,8
2008 6069	Ciliege, conservate <sup>18)</sup>	68	19,2	72	14,4	78		9,6	84	92	9,6		9,6
2008 7079	Pesche, conservate	390	17,6	430	13,2	470		8,8	510	550	8,8		8,8
2008 8070	Fragole, conservate <sup>18)</sup>	380	19,2	415	14,4	450		9,6	485	520	9,6		9,6
2008 9955	Prugne, conservate <sup>18)</sup>	130	19,2	140	14,4	150		9,6	160	170	9,6		9,6
2009 7019	Succhi di mela	2830	33,6	3090	25,2	3350		16,8	3710	4070	16,8		16,8
2401 1060	Tabacco	6000	11,5	6000	9	6000		5,5	6000	6000	5,5		5,5
2401 1070			11,5		9			5,5			5,5		5,5
2401 2060			11,5		9			5,5			5,5		5,5
2401 2070			11,5		9			5,5			5,5		5,5

<sup>18)</sup> Dazio aggiuntivo sullo zucchero (AD S/Z) in applicazione dell'aliquota di dazio preferenziale.

<sup>19)</sup> Dazio aggiuntivo sullo zucchero (2AD S/Z) in applicazione dell'aliquota di dazio preferenziale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato agli ALLEGATI XIb e XIIIbRegime dei prezzi minimi applicabili all'importazione  
di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono dei prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC

0810 1010 Fragole, dal 1° maggio al 31 luglio  
0810 1090 Fragole, dal 1° agosto al 30 aprile  
0810 2010 Lamponi  
0810 3010 Ribes nero (cassis)  
0810 3030 Ribes rosso  
0811 2031 Lamponi

I suddetti prezzi minimi sono stabiliti dalla Comunità, in consultazione con la Bulgaria, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e delle tendenze del mercato comunitario.

2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri.
  - In nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario dei vari prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione.
  - In nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90% del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a partire dal momento in cui i quantitativi importati nel corso di quel periodo non sono inferiori al 4% del livello normale annuale delle importazioni.
3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il proprio prezzo minimo all'importazione per ciascuna fornitura dei prodotti in questione importata dalla Bulgaria.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIVa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4(1)

I quantitativi di prodotti importati dalla Comunità in Bulgaria figuranti alle voci tariffarie della Tariffa doganale bulgara indicati nel presente allegato sono soggetti a una riduzione del dazio applicabile e degli oneri di effetto equivalente del

- 10% il primo anno;
- 20% il secondo anno e
- 30% gli anni successivi.

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantitativi in t				
0406.10.10	Formaggi freschi	2000	2000	2000	2000	2000
0406.20.00	Formaggi grattugiati o in polvere					
ex 0406.30.00	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere; altri; aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 36%, ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: superiore a 48%					
0406.40.00	Formaggi a pasta erborinata Altri formaggi (non destinati alla trasformazione)					
ex 0406.90.90	- Edam					
- " -	- Feta di latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra					
- " -	- Feta, altra					
- " -	- Kefalo-tyri					
- " -	- Altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa inferiore o uguale a 47%: Fiore sardo, Pecorino					
- " -	- Altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%: Provolone, Asiago, Caciocavallo, Montasio, Regusano, Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,					

In deroga alle norme per l'interpretazione della Tariffa doganale bulgara (TDB), la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici della TDB. Laddove sono riportati codici "ex" TDB, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici TDB e la designazione corrispondente.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Blarney, Colby, Monterey,  
Kefalograviera, Kasseri, Brie,  
Camembert

0701.10.00 Patate da semina	276	290	304	318	332
0801.10.00 Noci di cocco	31	32	34	35	37
0802.12. Mandorle, sgusciate					
0803.00. Banane, fresche o essiccate	130	136	143	150	156

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantitativi in t				
0805.20	Mandarini; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	50	52	55	57	60
0805.30.00	Limoni	9000	9450	9900	10350	10800
0901.21.00	Caffè torrefatto (non decaffeinizzato)	476	500	523	547	571
0901.22.00	Caffè torrefatto decaffeinizzato					
0902.30.00	Tè nero fermentato					
0902.40.00	Tè nero					
0904.11.	Pepe essiccato del genere "Piper"					
0908.30.00	Cardamomi					
0910.10.00	Zenzero					
0910.30.00	Curcuma					
1209.21.00	Semi di erba medica	55	58	60	63	66
1209.91.	Semi di ortaggi	32	34	35	37	38
1513.11.00	Olio di copra greggio	46	48	51	53	55
1514.90.00	Olio di ravizzone, di colza o di senapa	49	51	54	56	59
1515.30.	Olio di ricino e sue frazioni	10	10	11	11	12
2008.20.	Ananassi, preparati o conservati	2	2	2	2	2
2301.20.00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets	6636	6969	7300	7631	7963
2303.10	Residui della fabbricazione	369	387	406	424	443
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia	341	358	375	392	409
2401.10.00	Tabacco	6000	6000	6000	6000	6000
2401.20.00						

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO XIVb

## Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4(1)

I quantitativi di prodotti importati dalla Comunità in Bulgaria figuranti alle voci tariffarie della Tariffa doganale bulgara indicati nel presente allegato sono soggetti a una riduzione del dazio applicabile e degli oneri di effetto equivalente del

- 5% il primo anno;
- 10% il secondo anno e
- 15% gli anni successivi.

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantitativi in t				
0102.10.00	Riproduttori di razza pura della specie bovina	1290	1290	1290	1290	1290
0105.11.00	Pollame vivo. Animali della specie "Gallus domesticus"	29	30	32	33	35
ex 0202.20.	Carni di animali della specie bovina, congelate; altri pezzi; quarti anteriori, anche separati	8149	8149	8149	8149	8149
ex 0202.20.	Carni di animali della specie bovina, congelate; altri pezzi; quarti posteriori, anche separati					
0402.10.00	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore a 1,5%	2400	2400	2400	2400	2400
0402.21.00	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	550	550	550	550	550
ex 0805.10.00	Arance (solo dal 16 ottobre al 31 marzo)	11000	12000	13000	14000	15000

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Tariffa doganale bulgara (TDB), la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici della TDB. Laddove sono riportati codici "ex" TDB, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici TDB e la designazione corrispondente.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantitativi in t				
0806.20.00	Uve, secche	10	10	11	11	12
e.<	0807.10.00 Cocomeri (esclusi gli altri meloni)	141	148	155	162	169
0809.30.00	Pesche	400	400	400	400	400
1006.30.00	Riso semilavorato o lavorato	2880	2880	2880	2880	2880
1503.00.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, ...	17	18	19	20	20
1507.10.00	Olio di soia, greggio	1587	1666	1746	1825	1904
1509.10.00	Olio d'oliva; vergine	400	400	400	400	400
1509.90.00	Altri					
1602.49.00	Altre preparazioni e consERVE di carni, di frattaglie o di sangue:	750	787	825	862	900
1602.50.00	della specie bovina; altre					
1701.99.00	Zuccheri; altri	18240	19152	20064	20976	21888
2002.10.00	Pomodori, interi o in pezzi	750	750	750	750	750
2002.90.00	Altri					
2005.70.00	Olive, preparate o conservate	4142	4349	4556	4763	4970
2009.11.00	Succhi di arancia congelati	215	225	235	245	255
2009.19.00	Succhi di arancia, altri					
2009.20.00	Succhi di pompelmo	188	197	207	216	227
2009.30.00	Succhi di altri agrumi					
2009.40.00	Succhi di ananasso					
2009.90.00	Miscugli di succhi					
2009.60.00	Succhi di uva	321	337	353	369	385
2309.90.00	Preparazioni, altre	12752	12752	12752	12752	12752

ALLEGATO XVa

Atti legali relativi a proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.



ALLEGATO XVbSERVIZI FINANZIARIDefinizioni:

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

- A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
    - i) assicurazione sulla vita
    - ii) assicurazione generale
  2. riassicurazione e retrocessione;
  3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
  4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;
- B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
  2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
  3. leasing finanziario;
  4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
  5. fidejussioni e scoperti;
  6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
    - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
    - b) valuta straniera;
    - c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
    - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
    - e) titoli trasferibili;
    - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
  7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
  8. intermediazione di credito;
  9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
  10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO XVc

- I. Acquisto di partecipazioni sufficienti a garantire una maggioranza nell'adozione di decisioni o a bloccare l'adozione di decisioni in aziende impegnate in attività di produzione o commercio di armi, munizioni o attrezzature militari, banche e assicurazioni, prospezioni minerarie, sviluppo o estrazione di risorse naturali dal mare territoriale, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva.
- II. Rappresentanza in tribunale e servizi legali che non prevedono consulenze legali in campo aziendale.
- III. Organizzazione di giochi d'azzardo, lotterie, ecc.

ALLEGATO XVd

- I. Acquisto di terreni.
- II. Acquisto di abitazioni, fatta eccezione per il caso in cui sono stati esercitati i diritti di costruzione o secondo una procedura stabilita per legge.
- III. Possesso di proprietà immobiliari in alcune regioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, punto 3 della legge bulgara sull'attività economica degli stranieri e sulla tutela degli investimenti dall'estero.

ALLEGATO XVI


1. L'articolo 67, paragrafo 2 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
  - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
  - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).
2. Il Consiglio di associazione può decidere che l'articolo 67, paragrafo 2 si applichi ad altre convenzioni multilaterali attuali o future, in particolare all'accordo GATT-TRIPS (Trade related intellectual property right, diritto di proprietà intellettuale nel settore commerciale).
3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
  - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
  - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
  - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
  - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
4. Prima del termine della prima fase, la Bulgaria adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).
5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Bulgaria, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1.
6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.



PROTOCOLLI

- PROTOCOLLO N° 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
- PROTOCOLLO N° 2 SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA  
COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)
- PROTOCOLLO N° 3 SUGLI SCAMBI TRA LA BULGARIA E LA COMUNITÀ DI PRODOTTI  
AGRICOLI TRASFORMATI NON CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO II  
DEL TRATTATO CEE
- PROTOCOLLO N° 4 SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"  
E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- PROTOCOLLO N° 5 SULLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA  
BULGARIA, LA SPAGNA E IL PORTOGALLO
- PROTOCOLLO N° 6 SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
- PROTOCOLLO N° 7 SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI
- PROTOCOLLO N° 8 SUI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copia conforme

*A. Cobem*





PROTOCOLLO N° 1  
SUI TESSILI E SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili"), così definiti :

- per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i prodotti tessili sono quelli elencati all'allegato I dell'accordo bilaterale tra la Comunità e la Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 21 novembre 1991, e dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 18 dicembre 1992 ;
- per quanto riguarda gli aspetti tariffari, i prodotti tessili sono quelli della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale bulgara.

ARTICOLO 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Bulgaria ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli al termine di un periodo di sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario :

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base ;

- all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base ;
- all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base ;
- all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base ;
- all'inizio del sesto anno, a un settimo dal dazio di base ;
- all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Bulgaria ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale bulgara, originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 11 dell'accordo.

3. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensatori importati nella Comunità originari della Bulgaria ai sensi del protocollo 4 dell'accordo e derivanti dall'esecuzione in Bulgaria di operazioni contemplate dal regolamento (CEE) 636/82 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

## ARTICOLO 3

1. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui al paragrafo 2, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Bulgaria continuano ad essere disciplinati dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Bulgaria, siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 21 novembre 1991 e dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 18 dicembre 1992. Le parti convengono di apportare le necessarie modifiche al suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili per tener conto della politica comunitaria in materia di prodotti tessili dopo il 1° gennaio 1993.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Bulgaria, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 31 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

2. La Bulgaria e la Comunità si impegnano a negoziare appena possibile un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili, tenendo conto del futuro regime che disciplinerà il commercio internazionale dei prodotti tessili, in discussione nei negoziati multilaterali di Ginevra. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo di integrazione che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° gennaio 1991, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, o dall'entrata in vigore dell'accordo, se successiva. Il nuovo protocollo entra in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Bulgaria e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si dovrà prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 31 dell'accordo, il nuovo protocollo prevede anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessili. Detto meccanismo non è complessivamente più restrittivo del meccanismo di salvaguardia previsto nell'accordo sui tessili di cui al paragrafo 1.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni in Bulgaria di prodotti tessili comunitari verranno abolite nel corso dello stesso periodo previsto per la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente alle importazioni tessili nella Comunità.

#### ARTICOLO 4

Dall'entrata in vigore dell'accordo, non vengono imposte nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito dell'accordo e dei relativi protocolli. In nessun caso si applicano barriere non tariffarie agli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e la Bulgaria successivamente al periodo di transizione di cui all'articolo 7 dell'accordo.

---

PROTOCOLLO N° 2  
SUI PRODOTTI CECA

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Bulgaria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- 1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base ;
- 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 3

1. I dazi doganali applicabili in Bulgaria alle importazioni dei prodotti di acciaio CECA originari della Comunità elencati nell'allegato II del presente protocollo vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali applicabili in Bulgaria alle importazioni dei prodotti di acciaio CECA originari della Comunità elencati nell'allegato III del presente protocollo vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi residui sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili in Bulgaria alle importazioni dei prodotti di acciaio CECA originari della Comunità elencati nell'allegato IV del presente protocollo vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ;
- sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 45 % del dazio di base ;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 15 % del dazio di base ;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

**ARTICOLO 4**

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Bulgaria e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Bulgaria di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

**ARTICOLO 5**

Qualora, nel corso di un periodo uguale alla deroga prevista per le sovvenzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati dell'acciaio, le importazioni di specifici prodotti d'acciaio originari di una delle parti provochino o minaccino di provocare gravi danni ai fabbricanti di prodotti analoghi o gravi perturbazioni dei mercati dell'acciaio della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, e in deroga alle altre disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 31 e 34, qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice può adottare subito le misure quantitative o d'altro genere strettamente necessarie per far fronte alla situazione, nel rispetto degli obblighi internazionali e multilaterali.



CAPITOLO IIProdotti di carbone CECA

## ARTICOLO 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Bulgaria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- 1) il 1° gennaio 1994, ciascun dazio sarà ridotto al 50 % del dazio di base ;
- 2) il 31 dicembre 1995, i dazi rimanenti saranno eliminati.

## ARTICOLO 7

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bulgaria di prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo le disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo :

- per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo ;
- per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato IV del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo.

## ARTICOLO 8

1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Bulgaria vengono abolite entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato V, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative applicabili in Bulgaria sulle importazioni di prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO IIIDisposizioni comuni

## ARTICOLO 9

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Bulgaria.

- i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza ;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Bulgaria ;

iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, degli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che :

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione ;
- l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti ;
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Bulgaria.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ciascuna parte deve garantire la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Bulgaria ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, e che

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o
- in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che non si trovi nessuna soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta formale.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

ARTICOLO 10

Le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

ARTICOLO 11

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

2601 11 00	7207 11 11	7208 34 10
2601 12 00	7207 11 19	7208 34 90
	7207 12 11	7208 35 10
2602 00 00	7207 12 19	7208 35 90
	7207 19 11	7208 41 00
2619 00 10	7207 19 15	7208 42 10
	7207 19 31	7208 42 30
2701 11 00	7207 20 11	7208 42 51
2701 11 90	7207 20 15	7208 42 59
2701 12 10	7207 20 17	7208 42 91
2701 12 90	7207 20 31	7208 42 99
2701 19 00	7207 20 33	7208 43 10
2701 20 00	7207 20 51	7208 43 91
	7207 20 55	7208 43 99
2702 10 00	7207 20 57	7208 44 10
2702 20 00	7207 20 71	7208 44 90
		7208 45 10
2704 00 19	7208 11 00	7208 45 90
2704 00 30	7208 12 10	7208 90 10
	7208 12 91	
7201 10 11	7208 12 95	7209 11 00
7201 10 19	7208 12 98	7209 12 10
7201 10 30	7208 13 10	7209 12 90
7201 10 90	7208 13 91	7209 13 10
7201 20 00	7208 13 95	7209 13 90
7201 30 10	7208 13 98	7209 14 10
7201 30 90	7208 14 10	7209 14 90
7201 40 00	7208 14 91	7209 21 00
	7208 14 99	7209 22 10
7202 11 20	7208 21 10	7209 22 90
7202 11 80	7208 21 90	7209 23 10
7202 99 11	7208 22 10	7209 23 90
	7208 22 91	7209 24 10
7203 10 00	7208 22 95	7209 24 91
7203 90 00	7208 22 98	7209 24 99
	7208 23 10	7209 31 00
7204 10 00	7208 23 91	7209 32 10
7204 21 00	7208 23 95	7209 32 90
7204 29 00	7208 23 98	7209 33 10
7204 30 00	7208 24 10	7209 33 90
7204 41 10	7208 24 91	7209 34 10
7204 41 91	7208 24 99	7209 34 90
7204 41 99	7208 31 00	7209 41 00
7204 49 10	7208 32 10	7209 42 10
7204 49 30	7208 32 30	7209 42 90
7204 49 91	7208 32 51	7209 43 10
7204 49 99	7208 32 59	7209 43 90
7204 50 10	7208 32 91	7209 44 10
7204 50 90	7208 32 99	7209 44 90
	7208 33 10	7209 90 10
7206 10 00	7208 33 91	
7206 90 00	7208 33 99	

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7210 11 10	7213 41 00	7219 21 90
7210 12 11	7213 49 00	7219 22 10
7210 12 19	7213 50 10	7219 22 90
7210 20 10	7213 50 90	7219 23 10
7210 31 10		7219 23 90
7210 39 10	7214 20 00	7219 24 10
7210 41 10	7214 30 00	7219 24 90
7210 49 10	7214 40 10	7219 31 10
7210 50 10	7214 40 91	7219 31 90
7210 60 11	7214 40 99	7219 32 10
7210 60 19	7214 50 10	7219 32 90
7210 70 31	7214 50 91	7219 33 10
7210 70 39	7214 50 99	7219 33 90
7210 90 31	7214 60 00	7219 34 10
7210 90 33		7219 34 90
7210 90 35	7215 90 10	7219 35 10
7210 90 39		7219 35 90
7210 90 90	7216 10 00	7219 90 11
	7216 21 00	7219 90 19
	7216 22 00	
7211 11 00	7216 31 11	7220 11 00
7211 12 10	7216 31 19	7220 12 00
7211 12 90	7216 31 91	7220 20 10
7211 19 10	7216 31 99	7220 90 11
7211 19 91	7216 32 11	7220 90 31
7211 19 99	7216 32 19	
7211 21 00	7216 32 91	7221 00 10
7211 22 10	7216 32 99	7221 00 90
7211 22 90	7216 33 10	
7211 29 10	7216 33 90	7222 10 11
7211 29 91	7216 40 10	7222 10 19
7211 29 99	7216 40 90	7222 10 51
7211 30 10	7216 50 10	7222 10 59
7211 41 10	7216 50 90	7222 10 99
7211 41 91	7216 90 10	7222 30 10
7211 49 10		7222 40 11
7211 90 11	7218 10 00	7222 40 19
	7218 90 11	7222 40 30
7212 10 10	7218 90 13	
7212 10 91	7218 90 15	7224 10 00
7212 21 00	7218 90 19	7224 90 01
7212 29 11	7218 90 50	7224 90 09
7212 30 11		7224 90 15
7212 40 10	7219 11 10	7224 90 30
7212 40 91	7219 11 90	
7212 50 31	7219 12 10	7225 10 10
7212 50 51	7219 12 90	7225 10 91
7212 60 11	7219 13 10	7225 10 99
7212 60 91	7219 13 90	7225 20 10
	7219 14 10	7225 20 30
7213 10 00	7219 14 90	7225 30 00
7213 20 00	7219 21 11	7225 40 10
7213 31 00	7219 21 19	7225 40 30
7213 39 00		

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7225 40 50	7227 10 00	7301 10 00
7225 40 70	7227 20 00	
7225 40 90	7227 90 10	7302 10 31
7225 50 10	7227 90 30	7302 10 39
7225 50 90	7227 90 80	7302 10 90
7225 90 10		7302 20 00
	7228 10 10	7302 40 10
7226 10 10	7228 10 30	7302 90 10
7226 10 30	7228 20 11	
7226 20 10	7228 20 19	
7226 20 31	7228 20 30	
7226 20 51	7228 30 10	
7226 20 71	7228 30 30	
7226 91 10	7228 30 80	
7226 91 90	7228 60 10	
7226 92 10	7228 70 10	
7226 99 11	7228 70 31	
7226 99 31	7228 80 10	
	7228 80 90	

---



ALLEGATO II

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 7 del Protocollo n. 2

2602 0000	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco
ex 7201 1000 -	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo
7201 1011 ---	Con tenore di silicio inferiore o uguale a 1%
7201 1019 ---	Con tenore di silicio superiore a 1%
7201 1030 --	Contenenti, in peso, da meno di 0,1% incluso a 0,4% escluso di manganese
7201 1090 --	Contenenti, in peso, meno di 0,1% di manganese
ex 7201 3000 -	Ghise gregge legate
7201 3010 --	Contenenti, in peso, da 0,3% incluso a 1% incluso di titanio e da 0,5% incluso a 1% incluso di vanadio
7201 4000 -	Ghise speculari
ex 7208 2400 --	di spessore inferiore a 3 mm
7208 2410 ---	destinati alla rilaminazione
---	Altri
7208 2491 ----	Decapati
7208 2499 ----	Altri
7208 3100 --	Laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo
7208 3300 --	Altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 3310 ---	Che presentano motivi in rilievo
---	Altri, di larghezza:
7208 8391 ----	di 2 050 mm o più

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7208 3500 --	Altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208 3590 ---	Di spessore inferiore a 2 mm
7208 4100 --	Laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
ex 7208 4200 --	Altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 4210 ---	Che presentano motivi in rilievo
ex 7208 4400 --	Altri, di spessore di 3 mm o più ed eguale o inferiore a 4,75 mm
7208 4410 --	Che presentano motivi in rilievo
ex 7208 4500 --	Altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208 4510 ---	Di spessore di 2 mm o più
ex 7208 9000 -	Altri
7208 9010 --	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7209 1200 --	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 1210 ---	Detti "magnetici"
ex 7209 1300 --	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 1310 ---	Detti "magnetici"
ex 7209 1400 --	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 1410 ---	Detti "magnetici"
7209 1490 ---	Altri, (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 4300 --	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 4310 ---	Detti "magnetici"
ex 7209 4400 --	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 4410 ---	Detti "magnetici"

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7210 2000 - Piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno  
7210 2010 -- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
- ex 7210 3100 -- Di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa  
7210 3110 --- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
- ex 7210 3900 -- Altri  
7210 3910 --- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
- ex 7218 9000 - Altri  
-- Di sezione trasversale quadrata o rettangolare  
--- Laminati od ottenuti per colata continua  
---- Di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti, in peso  
7218 9050 --- Laminati od ottenuti per colata continua
- ex 7219 1100 -- Di spessore superiore a 10 mm  
7219 1110 --- Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel  
7219 1190 --- Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
- ex 7219 1200 -- Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm  
7219 1210 --- Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel  
7219 1290 --- Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
- ex 7219 1300 -- Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm  
7219 1310 --- Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel  
7219 1390 --- Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
- ex 7219 1400 -- Di spessore inferiore a 3 mm  
7219 1410 --- Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7222 3000 - Altre barre  
7222 3010 -- Laminati o estruse a caldo, semplicemente placcate
- ex 7222 4000 - Profilati  
-- Semplicemente laminati o estrusi a caldo  
7222 4011 --- Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel  
7222 4019 --- Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel  
-- Altri  
7222 4030 --- Laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
- 7224 1000 - Lingotti e altre forme primarie
- ex 7224 9000 - Altri  
-- Di sezione trasversale, quadrata o rettangolare  
--- Laminati a caldo od ottenuti per colata continua  
---- La cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore  
7224 9001 ----- Di acciai rapidi  
7224 9009 ----- Altri  
7224 9015 ----- Altri  
-- Altri  
7224 9030 --- Laminati a caldo od ottenuti per colata continua
- ex 7225 1000 - Di acciai al silicio detti "magnetici"  
7225 1010 -- Laminati a caldo
- ex 7225 5000 - Altri, semplicemente laminati a freddo  
7225 5010 -- Contenenti, in peso, meno di 0,6% di silicio e da 0,3% incluso a 1% incluso di alluminio  
7225 5090 -- Altri
- ex 7225 9000 - Altri  
7225 9010 -- Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7226 1000 - Di acciai al silicio detti "magnetici"  
7226 1010 -- Semplicemente laminati a caldo  
-- Altri  
7226 1030 --- Di larghezza superiore a 500 mm
- ex 7226 2000 - Di acciai rapidi  
-- Semplicemente laminati a freddo  
7226 2031 --- Di larghezza superiore a 500 mm  
-- Altri  
--- Di larghezza superiore a 500 mm  
7226 2051 ---- Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati  
--- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm  
---- Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati  
7226 2071 ----- Laminati a caldo, semplicemente placcati
- ex 7226 9100 -- Semplicemente laminati a caldo  
7226 9110 --- Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
- ex 7226 9200 -- Semplicemente laminati a freddo  
7226 9210 --- Di larghezza superiore a 500 mm
- ex 7226 9900 -- Altri  
--- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm  
---- Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati  
7226 9931 ----- Laminati a caldo, semplicemente placcati
- 7227 1000 - Di acciai rapidi  
7227 2000 - Di acciai silico-manganese
- ex 7227 9000 - Altri  
7227 9010 -- Contenenti, in peso, 0,0008% o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo  
7227 9030 -- Contenenti, in peso, meno di 0,35% di carbonio, 0,5% fino a 1,2% di manganese e 0,6% fino a 2,3% di silicio

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

ex 7228 1000 -	Barre di acciai rapidi
7228 1010 --	Semplicemente laminate o estruse a caldo
--	Altre
7228 1030 ---	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7228 2000 -	Barre di acciai silico-manganese
--	Semplicemente laminate o estruse a caldo
7228 2011 ---	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
7228 2019 ---	Altre
--	Altre
7228 2030 ---	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7228 3000 -	Altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
7228 3010 --	Di sezione circolare di diametro uguale o superiore a 80 mm
7228 3030 --	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
7228 3080 --	Altre
ex 7228 6000 -	Altre barre
7228 6010 --	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7228 7000 -	Profilati
7228 7010 --	Semplicemente o estrusi a caldo, semplicemente placcati
--	Altri
7228 7031 ---	Laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
---	Altri

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	-	Barre forate per la perforazione (Bulgaria)
ex 7228 80	-	Barre forate per la perforazione (NL)
7228 8010	--	Di acciai legati
7228 8090	--	Altre (Bulgaria)
7228 8090	--	Di ferro o di acciai non legati (NC)
ex 7302 1000	-	Rotaie
	--	Altre
	---	Nuove
7302 1031	----	Di un peso al metro superiore o uguale a 20 kg
7302 1039	----	Di un peso al metro inferiore a 20 kg
7302 1090	---	Usate
7302 2000	-	Traverse
ex 7302 4000	-	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
7302 4010	--	Laminate
ex 7302 9000	-	Altri
7302 9010	--	Controrotaie

ALLEGATO III

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Protocollo n. 2

ex 7202 9900	--	Altre
	---	Ferro-fosforo
7202 9911	-----	Contenente, in peso, più di 3% e meno di 15% di fosforo
7206 9000	-	Altre
7208 1100	--	Di spessore superiore a 10 mm
ex 7208 1400	--	Di spessore inferiore a 3 mm
7208 1410	---	Destinati alla rilaminazione
	---	Altri
7208 1491	-----	Decapati
7208 1499	-----	Altri
ex 7208 2100	--	Di spessore superiore a 10 mm
7208 2110	---	Che presentano motivi in rilievo
7208 2190	---	Altri
ex 7208 3200	--	Altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 3210	---	Che presentano motivi in rilievo
	---	Altri, di spessore
7208 3230	-----	Superiore a 20 mm
	-----	Superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza
7208 3251	-----	2 050 mm o più
7208 3259	-----	Inferiore a 2 050 mm
	-----	Superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza
7208 3291	-----	2 050 mm o più
7208 3299	-----	Inferiore a 2 050 mm o più
ex 7208 3300	--	Altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	---	Altri, di larghezza
7208 3399	-----	Inferiore a 2 050 mm



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7208 3400 -- Altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm  
7208 3410 --- Che presentano motivi in rilievo  
7208 3490 --- Altri
- ex 7208 3500 -- Altri, di spessore inferiore a 3 mm  
7208 3510 --- Di spessore di 2 mm o più
- ex 7208 4200 -- Altri, di spessore superiore a 10 mm  
--- Altri, di spessore  
7208 4230 ---- Superiore a 20 mm  
---- Superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza:  
7208 4251 ----- di 2 050 mm o più  
7208 4259 ----- Inferiore a 2 050 mm  
---- Superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:  
7208 4291 ----- Di 2 050 mm o più  
7208 4299 ----- Inferiore a 2 050 mm
- ex 7208 4300 -- Altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm  
7208 4310 --- Che presentano motivi in rilievo  
--- Altri, di larghezza:  
7208 4391 ----- Di 2 050 mm o più  
7208 4399 ----- Inferiore a 2 050 mm
- ex 7208 4400 -- Altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm  
7208 4490 --- Altri
- ex 7208 4500 -- Altri, di spessore inferiore a 3 mm  
7208 4590 --- Di spessore inferiore a 2 mm
- ex 7209 2200 -- Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm  
7209 2210 --- Detti "magnetici"
- ex 7209 2300 -- Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm  
7209 2310 --- Detti "magnetici"

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7209 2400 --	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 2410 ---	Detti "magnetici"
	--- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
7209 2491 ----	Di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm
7209 2499 ----	Di spessore inferiore a 0,35 mm
ex 7209 3200 --	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 3210 ---	Detti "magnetici"
ex 7209 3300 --	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 3310 ---	Detti "magnetici"
ex 7209 3400 --	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 3410 ---	Detti "magnetici"
7209 3490 ---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
7209 4100 --	Di spessore di 3 mm o più
ex 7209 4200 --	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 4210 ---	Detti "magnetici"
ex 7209 4400 --	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 4490 ---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 9000 --	Altri
7209 9010 --	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 5000 -	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo
7210 5010 --	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7210 6000	-	Rivestiti di alluminio
	--	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 6011	---	Rivestiti di leghe di alluminio-zinco
7210 6019	---	Altri
ex 7212 5000	-	Altrimenti rivestiti
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Piombati
7212 5031	----	Semplicemente trattati in superficie
	---	Altri
7212 5051	----	Semplicemente trattati in superficie
7213 2000	-	Di acciai automatici
7213 3100	-	Di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
7218 1000	-	Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 9000	-	Altri
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare
	---	Laminati od ottenuti per colata continua
	----	Di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti, in peso
7218 9011	-----	2,5% o più di nichel
7218 9013	-----	meno di 2,5% di nichel
	----	Altri, contenenti, in peso:
7218 9015	----	2,5% o più di nichel
7218 9019	-----	meno di 2,5% di nichel
ex 7219 1400	--	Di spessore inferiore a 3 mm
7219 1490	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 2100	--	Di spessore superiore a 10 mm
7219 2111	---	Superiore a 13 mm
7219 2119	---	Superiore a 10 mm ed inferiore o uguale a 13 mm
7219 2190	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7219 2200 --	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 2210 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 2290 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 2300 --	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 2310 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 2390 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 2400 --	Di spessore inferiore a 3 mm
7219 2410 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 2490 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3100 --	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 3110 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3190 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3200 --	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 3210 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3290 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3300 --	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 3310 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3390 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3400 --	Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 3410 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3490 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3500 --	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7219 3510 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3590 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7219 9000 -	Altri
--	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7219 9011 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 9019 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
7220 1100 --	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 1200 --	Di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 2000 --	Semplicemente laminati a freddo
7220 2010 --	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 9000 --	Altri
--	Di larghezza superiore a 500 mm
7220 9011 ---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
7220 9031 ----	Laminati a caldo, semplicemente placcati
ex 7222 1000 -	Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
--	Di sezione circolare di diametro di 20 mm o più, contenenti, in peso:
7222 1011 ---	2,5% o più di nichel
7222 1019 ---	meno di 2,5% di nichel
---	Altre, contenenti in peso:
---	2,5% o più di nichel
7222 1051 ----	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
7222 1059 ----	Altre
7222 1099 ---	Meno di 2,5% di nichel

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7225 1000	-	Di acciai al silicio detti "magnetici"
	--	Laminati a freddo
7225 1091	---	A grani orientali
7225 1099	---	A grani non orientati
ex 7225 2000	-	Di acciai rapidi
7225 2010	--	Semplicemente laminati
	--	Altri
7225 2030	---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7225 3000	-	Altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati
ex 7225 4000	-	Altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225 4010	--	Di spessore superiore a 20 mm
7225 4030	--	Di spessore superiore a 15 mm ed inferiore o uguale a 20 mm
7225 4050	--	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 15 mm
7225 4070	--	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7225 4090	--	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7226 2000	-	Di acciai rapidi
7226 2010	--	Semplicemente laminati a caldo
ex 7226 9100	--	Semplicemente laminati a caldo
7226 9190	--	Di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7226 9200	--	Semplicemente laminati a freddo
7226 9210	---	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 9900	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7226 9911	----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
ex 7227 9000	-	Altri
7227 9080	--	Altri

ALLEGATO IV

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 7 del  
Protocollo n. 2

2601 1100 --	Non agglomerati
2601 1200 --	Agglomerati
ex 2619 0000	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio
2619 0010 -	Polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
ex 2701 1100 --	Antracite
2701 1110 ---	Con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10%
2701 1190 ---	Altri
ex 2701 1200 --	Carbon fossile bituminoso
2701 1210 ---	Carboni da coke
2701 1290 ---	Altro
2701 1900 --	Altri carboni fossili
2701 2000 --	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702 1000 -	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
2702 2000 -	Ligniti agglomerate
ex 2704 0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
-	Coke e semi-coke di carboni fossili
2704 0019 --	Altri
2704 0030 --	Coke e semi-coke di lignite
7201 2000 -	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo
ex 7201 3000 -	Ghise gregge legate
7201 3090 --	Altre

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7202 1100	--	Contenente, in peso, più di 2% di carbonio
7202 1120	---	Di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65%
7202 1180	---	Altro
7203 1000	-	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro
7203 9000	-	Altri
7204 1000	-	Cascami ed avanzi di ghisa
7204 2100	--	Di acciai inossidabili
7204 2900	--	Altri
7204 3000	-	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
ex 7204 4100	--	Torniture, trucioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
7204 4110	---	Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature
	---	Spuntature di stampaggio o di taglio
7204 4191	----	In pacchetti
7204 4199	----	Altri
ex 7204 4900	--	Altri
7204 4910	---	Spezzettati
	---	Altri
7204 4930	----	In pacchetti
	----	Altri
7204 4991	-----	Non selezionati né classificati
7204 4999	-----	Altri
ex 7204 5000	-	Cascami lingottati
7204 5010	--	Di acciai legati
7204 5090	--	Altri (esclusi gli acciai legati)
7206 1000	--	Lingotti



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7207 1100	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
	---	Laminati od ottenuti con colata continua
7207 1111	----	Di acciai automatici
7207 1119	----	Altri
ex 7207 1200	--	Altri, di sezione trasversale rettangolare
	---	Laminati od ottenuti con colata continua
7207 1211	----	Di spessore uguale o superiore a 50 mm
7207 1219	----	Di spessore inferiore a 50 mm
ex 7207 1900	--	Altri
	---	Di sezione trasversale circolare o poligonale
7207 1911	----	Di acciai automatici
7207 1915	----	Altri
	---	Sbozzi per profilati
7207 1931	----	Laminati od ottenuti con colata continua
ex 7207 2000	-	Contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
	---	Laminati od ottenuti con colata continua
7207 2011	----	Di acciai automatici
	----	Altri, contenenti, in peso:
7207 2015	-----	0,25% o più ma meno di 0,6% di carbonio
7207 2017	-----	0,6% o più di carbonio
	--	Altri, di sezione trasversale rettangolare
	---	Laminati od ottenuti con colata continua
7207 2031	----	Di spessore uguale o superiore a 50 mm
7207 2033	----	Di spessore inferiore a 50 mm
	---	Di sezione trasversale circolare o poligonale
	----	Laminati od ottenuti con colata continua
7207 2051	----	Di acciai automatici
	----	Altri
7207 2055	----	Contenenti, in peso, 0,25% o più ma meno di 0,6% di carbonio
7206 2057	----	Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7207 2000	-	Contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio
	--	Sbozzi per profilati
ex 7207 2071	--	Laminati od ottenuti con colata continua
ex 7208 1200	--	Di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 1210	---	Destinati alla rilaminazione
	---	Altri
7208 1291	----	Che presentano motivi in rilievo
	----	Altri
7208 1295	-----	Decapati
7208 1298	-----	Altri
ex 7208 1300	--	Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 1310	---	Destinati alla rilaminazione
	---	Altri
7208 1391	----	Che presentano motivi in rilievo
	----	Altri
7208 1395	-----	Decapati
7208 1398	-----	Altri
ex 7208 2200	--	Di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 2210	---	Destinati alla rilaminazione
	---	Altri
7208 2291	----	Che presentano motivi in rilievo
	----	Altri
7208 2295	-----	Decapati
7208 2298	-----	Altri

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7208 2300 -- Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm  
7208 2310 --- Destinati alla rilaminazione  
--- Altri  
7208 2391 ---- Che presentano motivi in rilievo  
---- Altri  
7208 2395 ----- Decapati  
7208 2398 ----- Altri
- 7209 1100 -- Di spessore di 3 mm o più
- ex 7209 1200 -- Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm  
7209 1290 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- ex 7209 1300 -- Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1  
mm  
7209 1390 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- 7209 2100 -- Di spessore di 3 mm o più
- ex 7209 2200 -- Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm  
7209 2290 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- ex 7209 2300 -- Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1  
mm  
7209 2390 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- 7209 3100 -- Di spessore di 3 mm o più
- ex 7209 3200 -- Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm  
7209 3290 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- ex 7209 3300 -- Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1  
mm  
7209 3390 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- ex 7209 4200 -- Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm  
7209 4290 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7209 4300 -- Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm  
7209 4390 --- Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
- ex 7210 1100 -- Di spessore di 0,5 mm o più  
7210 1110 --- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
- ex 7210 1200 -- Di spessore inferiore a 0,5 mm  
--- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare  
7210 1211 ---- Latta  
7210 1219 ---- Altri
- ex 7210 4100 -- Ondulati  
7210 4110 --- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
- ex 7210 4900 -- Altri  
7210 4910 --- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
- ex 7210 7000 - Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche  
--- Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare  
7210 7031 --- Latta e prodotti cromati elettroliticamente, verniciati  
7210 7039 --- Altri

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7210 9000 - Altri  
-- Altri  
--- Semplicemente trattati in superficie, compresi i  
placcati o semplicemente tagliati in forma diversa  
dalla quadrata o dalla rettangolare
- 7210 9031 ---- Placcati  
7210 9033 ---- Stagnati e stampati  
7210 9035 ---- Nichelati o cromati  
7210 9039 ---- Altri  
7210 9090 --- Altri
- 7211 1100 -- Laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati,  
di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm  
o più, non arrotolati, che non presentano motivi in  
rilievo
- ex 7211 1200 -- Altri, di spessore di 4,75 mm o più  
7211 1210 --- Di larghezza superiore a 500 mm  
7211 1290 --- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
- ex 7211 1900 -- Altri  
7211 1910 --- Di larghezza superiore a 500 mm  
--- Di larghezza uguale o inferiore a 500  
7211 1991 ---- Di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a  
4,75 mm  
7211 1999 ---- Di spessore inferiore a 3 mm
- 7211 2100 -- Laminati sulle quattro facce o con cilindri  
scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di  
spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non  
presentano motivi in rilievo
- ex 7211 2200 -- Altri, di spessore di 4,75 mm o più  
7211 2210 --- Di larghezza superiore a 500 mm  
7211 2290 --- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm

CE/BG/P2/1 32

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 7211 2900	--	Altri
7211 2910	---	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
7211 2991	----	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
7211 2999	----	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 3000	-	Semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 3010	--	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 4100	--	Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7211 4110	---	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
7211 4191	----	Arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 4900	--	Altri
7211 4910	---	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 9000	--	Altri
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
7211 9011	---	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 1000	-	Stagnati
7212 1010	--	Latta semplicemente trattata in superficie
	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 1091	----	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 2100	--	Di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 2111	----	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 2900	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 2911	----	Semplicemente trattati in superficie

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7212 3000 - Zincati con altri procedimenti  
-- Di larghezza superiore a 500 mm  
7212 3011 --- Semplicemente trattati in superficie
- ex 7212 4000 - Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche  
7212 4010 -- Latta, semplicemente laccata  
-- Altri  
--- Di larghezza superiore a 500 mm  
7212 4091 ---- Semplicemente trattati in superficie
- ex 7212 6000 - Placcati  
-- Di larghezza superiore a 500 mm  
7212 6011 --- Semplicemente trattati in superficie  
-- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm  
--- Semplicemente trattati in superficie  
7212 6091 ---- Laminati a caldo, semplicemente placcati
- 7213 1000 - Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi  
ottenuti durante la laminazione
- 7213 3900 - Altri
- 7213 4100 - Di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
- 7213 4900 - Altri
- ex 7213 5000 - Altri, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio  
7213 5010 -- Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio  
7213 5090 -- Contenenti, in peso, più di 0,75% di carbonio
- 7214 2000 - Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi  
ottenuti durante la laminazione o che hanno subito  
una torsione dopo la laminazione
- 7214 3000 - Di acciai automatici
- ex 7214 4000 - Altre, contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio  
7214 4010 -- Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce  
-- Altre, la cui sezione trasversale massima è:  
7214 4091 --- Uguale o superiore a 80 mm  
7214 4099 --- Inferiore a 80 mm

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7214 5000 - Altre, contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio
- 7214 5010 -- Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce  
-- Altre, la cui sezione trasversale massima è
- 7214 5091 --- Uguale o superiore a 80 mm
- 7214 5099 --- Inferiore a 80 mm
- 7214 6000 - Altre, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
- ex 7215 9000 - Altre
- 7215 9010 - Lamine o estruse a caldo, semplicemente placcate
- 7216 1000 - Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
- 7216 2100 - Profilati a L
- 7216 2200 - Profilati a T
- ex 7216 3100 -- Profilati ad U  
--- Di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm
- 7216 3111 ---- Ad ali a facce parallele
- 7216 3119 ---- Altri  
--- Di altezza superiore a 220 mm
- 7216 3191 ---- Ad ali a facce parallele
- 7216 3199 ---- Altri
- ex 72166 3200 -- Profilati ad I  
--- Di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm
- 7216 3211 ---- Ad ali a facce parallele
- 7216 3219 ---- Altri  
--- Di altezza superiore a 220 mm
- 7216 3291 ---- Ad ali a facce parallele
- 7216 3299 ---- Altri



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ex 7216 3300 -- Profilati ad H  
7216 3310 --- Di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm  
7216 3390 --- Di altezza superiore a 180 mm
- ex 7216 4000 - Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm  
7216 4010 -- Profilati a L  
7216 4090 -- Profilati a T
- ex 7216 5000 - Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo  
7216 5010 -- Di cui la sezione può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm  
7216 5090 -- Altri
- ex 7216 9000 - Altri  
7216 9010 -- Laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
- ex 7221 0000 Vergella o bordione di acciai inossidabili  
7221 0010 --- Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel  
7221 0090 --- Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
- 7301 1000 - Palancole

ALLEGATO VProdotti e regioni che figurano tra le eccezioni  
di cui all'articolo 8, del protocollo n° 2Prodotti

2601 11 00

2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00

2701 11 90

2701 12 10

2701 12 90

2701 19 00

2701 20 00

2702 10 00

2702 20 00

2704 00 19

2704 00 30

Regioni

Tutte le regioni:

- della Repubblica federale di Germania
- del Regno di Spagna

PROTOCOLLO N° 3  
SUGLI SCAMBI TRA LA BULGARIA E LA COMUNITA'  
DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI  
NON CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato I per i prodotti originari della Bulgaria. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, si accordano riduzioni delle componenti variabili entro i limiti quantitativi fissati dalla Comunità.
2. Durante il 1996, la Bulgaria accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato III le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.
3. Il consiglio di associazione può :
  - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo ;
  - aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie di cui al presente protocollo.

4. Il consiglio di associazione può sostituire le concessioni di cui al paragrafo 1 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo dei prodotti agricoli constatate sui mercati della Comunità e della Bulgaria per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

## ARTICOLO 2

Ai fini degli articoli seguenti s'intende per :

- "merci", i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo ;
- "elemento agricolo del prelievo o del dazio", la parte del prelievo o del dazio corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporate e dedotta dal prelievo o dal dazio applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali ;
- "elemento non agricolo del prelievo o del dazio", la parte del prelievo o del dazio ottenuta deducendo dal prelievo o dazio totale l'elemento agricolo del prelievo o del dazio ;
- "prodotti di base", i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n° 3033/80 ;
- "importo di base", l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n° 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

## ARTICOLO 3

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo del dazio secondo le scadenze figuranti nell'allegato I. Se del caso, non si applica alcun limite quantitativo.

2. La Comunità applica alle importazioni originarie della Bulgaria un elemento agricolo all'importazione calcolato in base alle seguenti disposizioni :

- a) Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile alle importazioni da tutti i paesi terzi.
- b) Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), detto elemento è calcolato riducendo del 20 % nel 1993, del 40 % nel 1994 e del 60 % a partire dal 1995 gli importi di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo in applicazione del presente accordo e riducendo rispettivamente del 10, del 20 e del 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base.

Detta riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II. Per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

3. In conformità con la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3, l'elemento mobile relativo alle merci comprese o successivamente inserite nell'allegato I è sostituito da un elemento mobile ridotto se applicabile e in conformità del paragrafo 2, qualora le suddette merci siano aggiunte all'allegato III.

#### ARTICOLO 4

1. La Bulgaria riduce progressivamente i suoi dazi all'importazione delle merci figuranti all'allegato III in base al calendario stabilito dal Consiglio di associazione.

Dette riduzioni iniziano nel 1996 e si concludono entro il 1° gennaio 2000.

2. I dazi applicabili in Bulgaria alle merci di cui all'allegato III dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1996 sono quelli in vigore il 28 febbraio 1993. Tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria bulgara l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione dovesse aumentare, la Bulgaria provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. I dazi applicabili a partire dal 1° gennaio 2000 non possono superare l'equivalente dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci in rapporto ai quantitativi dei suddetti prodotti agricoli necessari per la trasformazione delle merci.

ARTICOLO 5

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3 si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1993.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bulgaria

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTE DI DAZIO				
		di base 3	all'entrata in vigore 4	dopo un anno 5	finale 6	applicabile dopo anni 7
1	2					
0403	Latticello, latte e creme coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	- yogurt:					
da 0403 10 51 a 99	-- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 ÷ MOB	6,5 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0 ÷ MOB	3
0403 90	- Altri:					
da 0403 90 71 a 99	-- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 ÷ MOB	6,5 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0 ÷ MOB	3
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	- Granturco dolce	3 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- ortaggi o legumi:					
0711 90 30	--- granturco dolce	3 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0 ÷ MOB	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
1302 12 00	- - di liquirizia	5	3	2	0	3
1302 13	- Succhi ed estratti vegetali					
	- - di luppolo	5	2,9	2,9	2,9	0
1302 20 00	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati					

\*) Queste colonne indicano dopo quanti anni si applicherà l'aliquota di dazio finale



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1302 20 10 ex 1302 20 10	- - Alto stato secco: - - - Pectati	12	12	8,9	8,9	1
1302 20 90 ex 1302 20 90	- - Altri: - - - Pectati	7	6,5	6,5	6,5	0
1517	Margarina; miscela o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	13 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1517 90	- Altri:					
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	13 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1519 12 00	-- Acido oleico	3	0	0	0	0
1519 20	- Alcoli grassi industriali	5	3,3	3,3	3,3	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	- Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero					
da 1704 10 11 a 19	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 21	0 + MOBR MAX 21	0 + MOBR MAX 21	0
da 1704 10 91 a 99	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 18	0 + MOBR MAX 16	0 + MOBR MAX 16	0 + MOBR MAX 16	0
1704 90 10	-- estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	0
1704 90 30	-- preparazione detta "cioccolato bianco"	4 + MOB MAX 27 + AD S/Z	2 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
da 1704 90 51 a 99	-- Altri:	AD S/Z	AD S/Z	AD S/Z	AD S/Z	

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	6
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	6
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	6
1806	Ciocolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 65% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	---- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5%:	3	0	0	0	0
	---- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	10	5	0	0	1
	----- altri					
	---- altri:					
	----- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	----- altri	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:					
	---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	---- altri	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%					
	---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	---- altri	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%					
	-- altre:					
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	19 + MOB	12,7 + MOB	6,3 + MOB	0 + MOB	2
1806 20 90	--- Altre:	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 31	- Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	-- ripiene					
da 1806 32 10 a 90	-- non ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90	- altre:					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolato	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7	
1904 90	- altri: -- Riso -- altri	3 + MOB 2 + MOB	0 + MOB 0 + MOB	0 + MOB 0 + MOB	0 + MOB 0 + MOB	0 + MOB 0 + MOB	0 0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili;	0 + MOB MAX 24 + AD D/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0
1905 10	- Pane croccante detto "Knäckebrot"	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1905 20	- Pane con spezie (panepato)						
ex 1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:						
da 1905 30 11 a 59 e 99		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
1905 30 91	-- altri: --- Cialde e cialdini: ----- salate, anche ripiene	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	14 + MOB	7 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1905 90	- altri:						
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -- altri:	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
1905 90 30	... Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5% in peso sulla materia secca	4 + MOB	2 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1905 90 40	... Cialde e ciatdini aventi un tenore di umidità superiore a 10%	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 90 45 e 55	... Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 27,5 + AD F/M	0 + MOBR MAX 17 + AD F/M	0 + MOBR MAX 19 + AD F/M	1
1905 90 60	... altri: ---- con aggiunta di dolcificanti	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
1905 90 90	---- altri	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 30	-- Granoturco dolce (Zea mays var. saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:					
2004 10	- Patate:					
2004 10 91	---- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	--- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2101 30 91	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	--- di cicoria torrefatta	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2102	--- altri					
2102 10	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10 10	- Lieviti vivi:	8	8	7,4	7,4	1
2102 10 31	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	4 + MOB	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
da 2102 10 31 a 39	-- Lieviti di panificazione	10	10	8,8	6	2
2102 10 90	-- altri					
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
2102 20 11	-- Lieviti morti:	13	6	4	3	2
da 2102 20 19 90	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8	4	4	4	0
2102 30 00	--- altri	9,5	6	3	3	1
2103	-- altri					
2103 10	- Lieviti in polvere preparati					
	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparate:					
	- Salse di soia:	12	8,2	4,4	4,4	1
	-- a base di olio vegetale	5	4,4	4,4	4,4	0
	-- altra					
	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro:					
	-- Salse a base di purea di pomodoro	16	6	6	6	0

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2103 30	-- altre	16	11,5	7	7	1
	- farina di senapa e senapa preparate:					
2103 30 90	-- Senapa preparata	7	7	6,5	6,5	1
2103 90	- altri:					
2103 90 90	-- altri:					
	--- contenenti pomodoro:					
	---- a base di salsa "ketchup"	7	5,9	5,9	5,9	0
	---- altri	12	10	5,9	5,9	1
	--- altri:					
	---- a base di olio vegetale	12	10	5,9	5,9	1
	---- altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
	- Contenenti pomodoro	11	10	7	7	1
	- altri	11	10	7	7	1
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	12 + MOB MAX 27 + AD S/2	6 + MOB MAX 27 + AD S/2	0 + MOB MAX 27 + AD S/2	0 + MOB MAX 27 + AD S/2	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 X di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5X di proteine del latte, meno di 5X di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5X di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute"	13 + MOB MAX 35 ECU/ 100kg/netto	6,5 + MOB MAX 30 ECU/ 100kg/netto	0 + MOB MAX 25 ECU/ 100kg/netto	0 + MOB MAX 25 ECU/ 100kg/netto	1
2106 90 91	-- altre:					
ex 2106 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5X di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5X di proteine del latte, meno di 5X di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5X di glucosio o di amido o fecola	20	12,2	4,4	4,4	1
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	12,2	4,4	4,4	1
2106 90 99	---- altri	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	15	6	3	3	1
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	15	6	3	0	1
ex 2202 90 10	--- contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	15	6	6	6	0
da 2202 90 91 a 99	--- altre	8 + MOB	4 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	2	3	4	5	6	7
2203	Birra di malto	14	14	10	7	3
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche					
2205 10	- In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l:					
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	17 ECU/hl	13,6 ECU/hl	10,2 ECU/hl	8 ECU/hl	3
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	1,4 ECU/X vol/hl + 10 ECU/hl	1,1 ECU/X vol/hl + 8 ECU/hl	0,8 vol/hl + 5 ECU/hl	0	3
2205 90	- Altri					
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	14 ECU/hl	11,2 ECU/hl	8,4 ECU/hl	5 ECU/hl	3
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	1,4 ECU/ X vol/hl	1,1 ECU/ X vol/hl	0,8 ECU/hl	0	3

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO II: Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bulgaria

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	QUANTITATIVI (t)				
		1993	1994 (1993x1,1)	1995 (1993x1,2)	1996 (1993 x1,3)	1997 e segg. (1993x1,4)
1	2					
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	100	110	120	130	140
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	300	330	360	390	420
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto.	10	11	12	13	14
1901 90 90	-- Altri	50	55	60	65	70
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altriimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	200	220	240	260	280
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altriimenti preparati	150	165	180	195	210
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per algidi, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	350	385	420	455	490
2101 10 99	--- Altri	100	110	120	130	140
2101 30	- Ciconia torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	13	14	16	17	18
2102 10	- Lieviti vivi:	50	55	60	65	70

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	QUANTITATIVI (€)				
		1993	1994 (1993x1,1)	1995 (1993x1,2)	1996 (1993 x1,3)	1997 e segg. (1993x1,4)
1	2					
2105	Gelati, anche contenenti cacao	50	55	60	65	70
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	300	330	360	390	420
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	10	11	12	13	14

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO III

1302 12 00	1905 30 11
	1905 30 19
1505 90 00	1905 30 30
	1905 30 51
1518 00 39	1905 30 59
1518 00 90	1905 30 91
	1905 30 99
1519 11 00	
	1905 90 10
1519 12 00	1905 90 20
	1905 90 30
1519 19 10	1905 90 40
	1905 90 45
	1905 90 55
1520 90 00	1905 90 60
	1905 90 90
1704 10 11	
1704 10 19	2101 10 11
1704 10 91	2101 10 99
1704 10 99	
	2102 10 31
1805 00 00	2102 10 39
1806 20 10	2102 20 11
	2102 20 19
1806 31 00	
	2102 30 00
1806 32 10	
1806 32 90	2103 20 00
1806 90 11	2103 90 90
1806 90 19	
1806 90 31	2105 00 10
1806 90 39	2105 00 91
1806 90 50	2105 00 99
1806 90 60	
1806 90 70	2106 10 10
1806 90 90	2106 10 90
1901 10 00	2106 90 91
	2106 90 99
1901 90 90	
	2201 90 00
1902 19 11	
1902 19 90	2202 90 10
	2202 90 91
1904 10 10	2202 90 95
1904 10 30	2202 90 99
1904 10 90	
	2203 00 10
	2203 00 90
CE/BG/P2/i 22	2205 10 10
	2205 10 90

PROTOCOLLO N° 4  
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"  
E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

Criteria di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati :

- 1) Prodotti originari della Comunità :
  - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 3 ;
  - b) i prodotti ottenuti nella Comunità nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 ;

2) Prodotti originari della Bulgaria :

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Bulgaria ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo ;
- b) i prodotti ottenuti in Bulgaria nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 ;

## ARTICOLO 2

### Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), i materiali originari della Bulgaria ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Bulgaria e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Bulgaria, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo.

## ARTICOLO 3

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, punto 1), lettera a) e punto 2) lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Bulgaria :

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate in Bulgaria o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Bulgaria o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in Bulgaria o in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene alla Bulgaria, a tali Stati, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità.



3. Le espressioni "la Bulgaria" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali della Bulgaria o degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Bulgaria, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### ARTICOLO 4

##### Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o SA).

Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

- a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Bulgaria, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Bulgaria.
- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.
- d) Per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)
  - i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
  - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Bulgaria;

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

- a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
  - una descrizione esatta delle merci,
  - la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
  - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;
- c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

## ARTICOLO 9

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Bulgaria fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Bulgaria verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente :

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 10

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, punto 1) del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Bulgaria se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Bulgaria ai sensi dell'articolo 1, punto 2) del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 2 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Bulgaria sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o della Bulgaria ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Bulgaria.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.



8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

## ARTICOLO 12

### Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato "certificato LT".

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n° 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...."

"LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ..."

"LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS ...."

"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ..."

"LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ..."

"CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ..."

"CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ..."

"LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ..."

"LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ..."

"LT-CERTIFICAT VALIDEN.DO ...".

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n° 8 e n° 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m<sup>3</sup>, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti :

- a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o della Bulgaria e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Bulgaria.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

- c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;
- d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Bulgaria concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

### ARTICOLO 13

#### Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve :

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,
- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti

'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI',  
'AFGEGEVEN A POSTERIORI', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE',  
'ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ', 'EXPEDIDO A POSTERIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI',  
'ISDADEN A POSTERIORI'

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

#### ARTICOLO 14

##### Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

'DUPLIKAT', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'DUPLICATE', 'DUPLIKAT',  
'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ', 'DUPLICADO', 'SEGUNDA VIA', 'DUBLICAT'.

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato EUR.1.

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

## ARTICOLO 15

### Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 12, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve :

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture :

'PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO', 'FORENKLET PROCEDURE', 'VEREINFACHTES VERFAHREN', 'ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ', 'SIMPLIFIED PROCEDURE', 'PROCEDURE SIMPLIFIEE', 'PROCEDURA SEMPLIFICATA', 'VEREENVOUDIGDE PROCEDURE', 'PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO', 'OPROSTENA PROCEDURE'.

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n° 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.



7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.
8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:
- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
  - b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;
  - c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo.
9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.
10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.
11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Bulgaria relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

## ARTICOLO 16

### Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o della Bulgaria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n° 7.

## ARTICOLO 17

### Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

## ARTICOLO 18

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Bulgaria per un'esposizione in un paese diverso dalla Bulgaria o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Bulgaria o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Bulgaria e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Bulgaria nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Bulgaria o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Bulgaria o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

## ARTICOLO 19

### Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

## ARTICOLO 20

### Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## ARTICOLO 21

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

## ARTICOLO 22

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.
2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.
5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

## ARTICOLO 23

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

## ARTICOLO 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano i requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.
2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## ARTICOLO 25

### Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 2 del presente protocollo.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o della Bulgaria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ECU da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.



TITOLO IIICOOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 26

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Bulgaria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

## ARTICOLO 27

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.
2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.
4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviando il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.
5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.
6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescono a comporre e che danno adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Bulgaria, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

## ARTICOLO 28

### Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

## ARTICOLO 29

### Zone franche

Gli Stati membri e la Bulgaria adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IVCEUTA E MELILLA

## ARTICOLO 30

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.
2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

## ARTICOLO 31

Condizioni particolari :

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati :
  - 1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla :
    - a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione :
- i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
  - ii) che tali prodotti siano originari della Bulgaria o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
- 2) prodotti originari della Bulgaria :
- a) i prodotti totalmente ottenuti in Bulgaria;
  - b) i prodotti ottenuti in Bulgaria nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione :
    - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Bulgaria" e "Ceuta" o "Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta o di Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 32

##### Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Bulgaria o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

## ARTICOLO 33

Comitato di cooperazione doganale

1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Bulgaria.

## ARTICOLO 34

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

## ARTICOLO 35

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.



## ARTICOLO 36

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Bulgaria prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

## ARTICOLO 37

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Bulgaria, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Note
Allegato II	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2
Allegato III	Modello del certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV	Modello del formulario EUR.2
Allegato V	Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
Allegato VI	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 34

ALLEGATO I

## NOTE

## Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

## Nota 1

- 1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

- 1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3 Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

#### Nota 2

- 2.1 Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2 Per "materiale" s'intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte", ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3 Per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4 Per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti.

## Nota 3

- 3.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio :

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5 Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
- 3.6 Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza :

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

## Nota 4

- 4.1 La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2 Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.



Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto "zigzag" deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 4.3 Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio :

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio :

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

- 5.1 Nell'elenco con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

- 5.2 Il termine "fibre naturali" comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

#### Nota 6

- 6.1 Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10% o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2 Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti :

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e cartaccia;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco;

Ad esempio :

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del valore del filato.

Ad esempio :

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del valore del tessuto.

Ad esempio :

Una superficie tessile "tuffed" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio :

Se la stessa superficie tessile "tuffed" è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407, è evidente che i due filati utilizzati sono due materiali tessili diversi e che la superficie tessile "tuffed" è quindi un prodotto misto.

Ad esempio :

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10% del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", questa tolleranza viene portata al 20% o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% o meno del peso totale per tale nastro.

## Nota 7

- 7.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2 Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessuti non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3 Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio :

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO  
I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE  
ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulina, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uovo, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:  — con aggiunta di zuccheri  — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	<p>Suorco; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— grassi di ossa o grassi di cascami</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di polame della voce 0207</p>
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— grassi di ossa o grassi di cascami</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p>
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— frazioni solide</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
ex da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba</li> <li>— altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>— olio di tung, cera di miro e cera del Giappone;</li> <li>— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari</li> </ul> </li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: <ul style="list-style-type: none"> <li>— maltosio e fruttosio chimicamente puri</li> <li>— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari</p>
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao;	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Esstratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o esstratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— esstratti di malto</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1902	Paste alimentari, anche cotte o farsiate (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frutta, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>— senza aggiunta di cacao:</p> <p>— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati</p> <p>— altri</p> <p>— con aggiunta di cacao</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e</p> <p>— il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	<p data-bbox="869 1157 1353 1212">Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p> <p data-bbox="869 1223 1353 1310">Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p data-bbox="869 1321 1353 1441">Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	
	— altri	
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <p>— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sintetizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei carburanti di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillantisi più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato V7
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi acidi utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenati, perossidi e perossiacidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2932 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— altri:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— sangue umano</li> <li>— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico</li> <li>— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero</li> <li>— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero</li> <li>— altri</li> </ul> </li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiglie o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nitrato di sodio</li> <li>— calciocianammide</li> <li>— solfato di potassio</li> <li>— solfato di potassio e di magnesio</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, eneni ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (desterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della desterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso da questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivia, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(\*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32

(\*) Per «gruppo» s'intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,</li> <li>— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,</li> <li>— i materiali della voce 3404.</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— eteri ed esteri di amido</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108</p>
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe pirofoniche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	<p>Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose</li> <li>— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di caurame vegetale)	Distillazione del caurame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3822 e 3823	<p>Prodotti vari delle industrie chimiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811</li> <li>— i seguenti prodotti della voce 3823: <ul style="list-style-type: none"> <li>— leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</li> <li>— gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</li> <li>— la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905</li> <li>— i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, naftenici e loro sali</li> <li>— gli scambiatori di ioni</li> <li>— le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li> <li>— gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>— le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>— gli acidi solfonafnenici e i loro sali insolubili in acqua, gli esteri di acidi solfonafnenici</li> <li>— gli oli di flemma e l'olio di Dippel</li> <li>— miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>— paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> </ul> </li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acriloni-trile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <p>— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>— altri:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(\*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4106 o 4109	Riconcatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili  — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate  Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scorciato o semplicemente sgrassato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giunture ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina  — Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina  Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

CE/EG/P4/1 70

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segate sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorate
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni  — Liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno  Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartacei per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:  — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone  — altri	Fabbricazione in cui:  — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507  ex capitoli da 50 a 55	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco  Filati e monofilamenti  Tessuti: — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili  Fabbricazione a partire da (*): — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta  Fabbricazione a partire da filati semplici (*)  Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decaussaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «caterella»</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <p>— di feluro ad ago</p> <p>— di altri feltri</p> <p>— di altri materiali tessili</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— i filati di polipropilene della voce 5402,</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— filati di cocco,</p> <p>— filati di filamenti sintetici o artificiali,</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</p>
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tuffed»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <p>— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili,</p> <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappellera	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:  — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili  — altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:  — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie  — altri	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:  — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenuti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici  Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatro, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reti ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310  Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né petunate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né petunate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati (*)  Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né petunate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (*)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébé») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)

(\*) Per le condizioni special. relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(\*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (*)  o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:  — ricamati          — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)  o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)  Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*) (*)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui:  — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e  — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:  — in feltro, non tessuti       — altri: — ricamati       — altri	Fabbricazione a partire da (*):  — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili  Fabbricazione da filati semplici, grezzi (*) (*), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (*) (*)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (*):  — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(\*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6

(\*) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti  — altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o parte tessili  Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(\*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6

(\*) Vedi nota n. 7

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi  — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotto laminato piatto, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotto laminato piatto, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotto, prodotto laminato piatto, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, contorotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuoni, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antidrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7801	<p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Piombo raffinato</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati</li> </ul>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
7901	Zinco greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati</li> </ul>
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8001	Stagno greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati</li> </ul>
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncòli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditori, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed accessori di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiaini, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8429	<p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rulli compressori</li> <li>— altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, batipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore  — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono, amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoproduzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: <ul style="list-style-type: none"> <li>— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</li> <li>— altri</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8526	Apparecchi di radionivelamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8529	<p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini</li> <li>— altre</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8542	Circuiti integrati e microassemblaggi elettronici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Cami da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes  — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804  Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; matene polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul>
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agnensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rappinatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori  — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbocchi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9612	Nastri inchiosturatori per macchine da scrivere e nastri inchiosturatori simili, inchiosturati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e</li> <li>— purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	<p>Fabbricazione a partire da sbocchi</p>

ALLEGATO IIICERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Bulgaria possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(\*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare nella rubrica.

<p><b>1. Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese)</p>	<p><b>EUR.1      N. A      000.000</b></p> <p style="font-size: small;">Prima di compilare il formulario consultare le note al retro</p>	
<p><b>3. Destinatarlo</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)</p>	<p><b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p style="font-size: x-small;">(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>	
	<p><b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b></p>	<p><b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b></p>
<p><b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)</p>	<p><b>7. Osservazioni</b></p>	
<p><b>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci</b></p>	<p><b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b></p>	<p><b>10. Fatture</b> (indicazione facoltativa)</p>
<p><b>11. VISTO DELLA DOGANA</b></p> <p>Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello ..... n. .... del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... A ..... , addi ..... (Firma)</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Timbro</p>	<p><b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b></p> <p>Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a ..... , addi ..... (Firma)</p>	

(\*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedano

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</b>	<b>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</b>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a ..... , addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegare osservazioni).</p> <p>Fatto a ..... , addì .....</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra		
	(Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui interessa)		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni;

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (\*):

.....  
.....  
.....  
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ....., addi .....

.....  
(Firma)

(\*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera e alle merci esportate tal quali.

ALLEGATO IVFORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup>.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Bulgaria possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguerlo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(RECTO)  
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

<b>FORMULARIO EUR.2 N.</b>		1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) ..... e .....	
2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.		
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)			
		5 Luogo e data	
		6 Firma dell'esportatore	
7 Osservazioni (*)	8 Paese d'origine (*)		9 Paese di destinazione (*)
			10 Massa lorda (kg)
11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(\*) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(\*) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(\*) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(\*) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p><b>13</b> <b>Richieste di controllo</b> Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a ..... addi ..... 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p><b>14</b> <b>Risultato del controllo</b> Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a ..... addi ..... 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---	---

(VERSO)


(\*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

#### Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui  
all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)



(<sup>1</sup>) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(<sup>2</sup>) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 34 temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione, sostanze bituminose, cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulenici), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

## PROTOCOLLO N° 5

CAPITOLO ISpecifiche disposizioni relative agli scambi  
tra Spagna e Bulgaria

## ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'Atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato "l'Atto di adesione").

## ARTICOLO 2

Ai sensi dell'Atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Bulgaria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

## ARTICOLO 3

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Bulgaria ed elencati negli allegati XI e XIII dell'accordo sono progressivamente allineati a quelli applicati dalla Comunità a Dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti dall'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'Atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo originari della Bulgaria ed elencati nell'allegato XI e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n° 3 originari della Bulgaria sono quelli applicati ciascun anno dalla Comunità a Dieci corretti in base agli importi compensativi "adesione" previsti dall'Atto di adesione.

#### ARTICOLO 4

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Bulgaria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

#### ARTICOLO 5

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Bulgaria possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

## ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n° 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO IISpecifiche disposizioni relative agli scambi  
tra Portogallo e Bulgaria

## ARTICOLO 7

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'Atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in seguito denominato "l'Atto di adesione").

## ARTICOLO 8

Ai sensi dell'Atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Bulgaria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

## ARTICOLO 9

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Bulgaria di cui all'articolo 10 dell'accordo e ai protocolli n° 1 e n° 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n° 3 sono progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a Dieci al 1° gennaio 1985 ; all'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono allineati con quelli applicati dalla Comunità a Dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'Allegato XXXI dell'Atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe segue lo stesso calendario e parte dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

## ARTICOLO 10

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Bulgaria ed elencati negli allegati XI e XIII dell'accordo sono progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a Dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese riduce le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a Dieci è ridotta annualmente in base al seguente calendario :

- all'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 27,2 % della differenza originale ;
- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1 % della differenza originale ;
- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9 % della differenza originale ;
- a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica gli stessi dazi della Comunità a Dieci.

3. La Repubblica portoghese applica ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n° 136/66, n° 804/68, n° 805/68, n° 1035/72, n° 2727/75, n° 2759/75, n° 2771/75, n° 2777/75, n° 1418/76 e n° 822/87 un dazio che riduce la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario :

- a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 49,9 % della differenza iniziale ;
- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2 % della differenza iniziale ;



- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5 % della differenza iniziale.

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applica totalmente i tassi preferenziali.

#### ARTICOLO 11

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Bulgaria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

#### ARTICOLO 12

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Bulgaria possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

---

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO A

Codice NC	Note	Calendario delle liberaliz.	Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
ex 0102 90 10	(*)	31. 12. 1995	0401		31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(*)	31. 12. 1995			
ex 0102 90 33	(*)	31. 12. 1995			
ex 0102 90 35	(*)	31. 12. 1995	0403 10 22		31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(*)	31. 12. 1995	0403 10 24		31. 12. 1995
			0403 10 26		31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995	ex 0403 90 51	(3)	31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995	ex 0403 90 53	(3)	31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995	ex 0403 90 59	(3)	31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995	0404 10 91		31. 12. 1995
			0404 90 11		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995	0404 90 13		31. 12. 1995
0203 12 11		31. 12. 1995	0404 90 19		31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995	0404 90 31		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995	0404 90 33		31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995	0404 90 39		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995			
0203 19 55		31. 12. 1995	0405		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995			
0203 21 10		31. 12. 1995	ex 0406	(4)	31. 12. 1995
0203 22 11		31. 12. 1995			
0203 22 19		31. 12. 1995	ex 1001 90 99	(5)	31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995			
0203 29 13		31. 12. 1995	ex 1004 00 90	(6)	31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995			
0203 29 55		31. 12. 1995			
0203 29 59		31. 12. 1995			
0206 30 21		31. 12. 1995	1101		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995			
0206 41 91		31. 12. 1995	1103 11 10		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995	1103 11 90		31. 12. 1995
			1103 12 00		31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995	1103 13 10		31. 12. 1995
			1103 13 90		31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995	1103 14 00		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995	1103 19 10		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995	1103 19 30		31. 12. 1995
			1103 19 90		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995	1104 11 10		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995	1104 12 10		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995	ex 1104 19 10	(7)	31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995	ex 1104 19 30	(7)	31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995	ex 1104 19 50	(7)	31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995	ex 1104 19 99	(7)	31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995	1104 21 10		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995	1104 21 30		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995	1104 21 50		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995	1104 21 90		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995	1104 22 10		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995	1104 22 30		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995	1104 22 50		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995	1104 22 90		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995	1104 23 10		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995	1104 23 30		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995	1104 23 90		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995	1104 29 11		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(*)	31. 12. 1995	1104 29 15		31. 12. 1995

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1104 29 19		31. 12. 1995
1104 29 31		31. 12. 1995
1104 29 35		31. 12. 1995
1104 29 39		31. 12. 1995
1104 29 91		31. 12. 1995
1104 29 95		31. 12. 1995
1104 29 99		31. 12. 1995
1104 30 10		31. 12. 1995
1104 30 90		31. 12. 1995
1108 11 00		
1109		
1501 00 11		31. 12. 1995
1501 00 19		31. 12. 1995
ex 1501 00 90	(8)	31. 12. 1995
ex 1601	(9)	31. 12. 1995
ex 1602 10 00	(9)	31. 12. 1995
ex 1602 20 90	(9)	31. 12. 1995
1602 41 10		31. 12. 1995
1602 42 10		31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995
1602 49 13		31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995
1602 49 17		31. 12. 1995
1602 49 30		31. 12. 1995
1602 49 50		31. 12. 1995
ex 1602 90 10	(10)	31. 12. 1995
1602 90 51		31. 12. 1995
ex 1907 20 10	(11)	31. 12. 1995
2009 60 11		31. 12. 1995
2009 60 19		31. 12. 1995
2009 60 51		31. 12. 1995
2009 60 59		31. 12. 1995
2009 60 71		31. 12. 1995
2009 60 79		31. 12. 1995
2009 60 90		31. 12. 1995
ex 2204 10 11	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 10 19	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 10 90	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 10	(12)	31. 12. 1995
2204 21 25		31. 12. 1995
2204 21 29		31. 12. 1995
2204 21 35		31. 12. 1995
2204 21 39		31. 12. 1995
ex 2204 21 49	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 59	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 90	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 10	(12)	31. 12. 1995
2204 29 25		31. 12. 1995
2204 29 29		31. 12. 1995
2204 29 35		31. 12. 1995
2204 29 39		31. 12. 1995
ex 2204 29 49	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 59	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 90	(12)	31. 12. 1995
2204 30 10		31. 12. 1995
2204 30 91		31. 12. 1995
2204 30 94		31. 12. 1995

Nota: La voce tariffa DB03 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (\*) Esclusi gli animali per le corride
- (\*) Solo della specie suina domestica
- (3) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano
- (4) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano
- (5) Solo il frumento tenero panificabile
- (6) Solo l'avena spuntata
- (7) Solo i cereali schiacciati
- (8) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili
- (9) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica
- (10) Solo quelli contenenti sangue suino
- (11) Solo
- salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica.
  - qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica
- (12) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni
-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

0103 10 00	2204 21 10
0103 91 10	2204 21 21
0103 92 11	2204 21 23
0103 92 19	2204 21 25
	2204 21 29
	2204 21 31
0701 10 00	2204 21 33
0701 90 10	2204 21 35
	2204 29 10
07019051	
	2204 29 21
0701 90 59	2204 29 23
	2204 29 25
0803 00 10	2204 29 29
0803 00 90	2204 29 31
	2204 29 33
	2204 29 35
0804 30 00	2204 29 39

PROTOCOLLO N° 6  
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

- a) "legislazione doganale" : le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) "dazi doganali" : i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) "autorità richiedente" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) "autorità interpellata" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;
- e) "infrazione" : ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

## ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

## ARTICOLO 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza :

- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
- b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di gravi infrazioni della legislazione doganale;
- c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.



## ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti :

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a gravi infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

## ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

## ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni :
  - a) autorità richiedente che presenta la domanda;
  - b) misura richiesta;
  - c) oggetto e motivo della domanda;
  - d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;
  - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

## ARTICOLO 7

Disbrigo delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

## ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

## ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa :
  - a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
  - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali; ovvero
  - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 10

### Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alla pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

## ARTICOLO 11

### Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## ARTICOLO 12

### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.



## ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

## ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Bulgaria, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione, nonché, se de caso, alle autorità doganali degli Stati membri dalla CE, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

**ARTICOLO 15****Complementarità**

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della Comunità e la Bulgaria. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

---

## PROTOCOLLO N° 7

## \*SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e XI.

Per quanto concerne gli allegati III e XI, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

---

PROTOCOLLO N° 8  
SUI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI

Le parti contraenti,

ricordando i principi su cui si basano in particolare :

- la Convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ;
- la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ;
- la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ;
- la Convenzione di Ramsar ;

considerando che l'articolo 81 dell'accordo, relativo alla cooperazione ambientale, costituisce il contesto entro il quale si possono sviluppare le iniziative delle parti nel campo della cooperazione transfrontaliera attraverso programmi di comune interesse ;

considerando che la gestione delle acque dei fiumi transfrontalieri è uno dei settori di cooperazione elencati nell'articolo 81 dell'accordo,

concordano di creare, nel comune interesse delle parti e con l'assistenza finanziaria della Comunità ai sensi delle relative disposizioni del Titolo VIII dell'accordo, un sistema di monitoraggio della qualità delle acque dei loro fiumi transfrontalieri al fine di :

- ridurre adeguatamente il livello di inquinamento delle acque dei fiumi transfrontalieri, che garantisca un loro utilizzo economico ecologicamente sano, e di cercare di prevenire ogni altra forma di inquinamento di tali acque, in particolare in relazione a eventuali incidenti ;
- istituire un tempestivo sistema di allarme in caso di inondazioni o di pericolosi livelli di inquinamento delle acque di tali fiumi ;
- promuovere, attraverso il loro impegno comune, la lotta contro l'erosione del suolo dovuta ai corsi d'acqua transfrontalieri ;
- promuovere l'utilizzazione razionale delle risorse idriche dei fiumi transfrontalieri in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ;
- promuovere un'efficace protezione della flora e della fauna all'estuario dei fiumi transfrontalieri che attraversano i rispettivi territori.

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.


O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,  
Bruxelles, den  
Brüssel, den  
Βρυξέλλες,  
Brussels,  
Bruxelles, le  
Bruxelles, addi'  
Brussel,  
Bruxelas, em

16. III. 1994

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea  
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union  
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union  
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
For the Secretary-General of the Council of the European Union  
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne  
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia



  
A. DUBOIS  
Directeur Général



ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

ТЕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi

~~per copia conforme~~



*A. Cohen*

AF/CE/BG/X 1





**ATTO FINALE**

AF/CE/BG/i 1



I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,  
del REGNO DI DANIMARCA,  
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
della REPUBBLICA ELLENICA,  
del REGNO DI SPAGNA,  
della REPUBBLICA FRANCESE,  
dell'IRLANDA,  
della REPUBBLICA ITALIANA,  
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,  
del REGNO DEI PAESI BASSI,  
della REPUBBLICA PORTOGHESE,  
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI BULGARIA, qui di seguito denominata "Bulgaria",  
dall'altra,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riuniti a Bruxelles l'otto marzo millenovecentonovantatré per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo europeo", hanno adottato i testi elencati in appresso :

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli :

- Protocolli n° 1      sui tessili e sui capi di abbigliamento
- Protocollo n° 2      sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (prodotti CECA),
- Protocollo n° 3      sugli scambi tra la Bulgaria e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE,
- Protocollo n° 4      sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa,
- Protocollo n° 5      sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Bulgaria, la Spagna e il Portogallo,
- Protocollo n° 6      sull'assistenza reciproca nel settore doganale,
- Protocollo n° 7      sulle concessioni con limiti annui,
- Protocollo n° 8      sui corsi d'acqua transfrontalieri.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Bulgaria hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, paragrafo 2 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, punto 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al Protocollo n° 2, articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 8 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Bulgaria hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale :

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda il transito

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda talune disposizioni applicabili ai bovini vivi

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria relativo ad alcune disposizioni applicabili nei settori dei suini e del pollame

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna.

I plenipotenziari della Bulgaria hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 45, paragrafo 3 , per quanto riguarda l'allegato XVd dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa al protocollo n° 2 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa al protocollo n° 3 dell'accordo



## DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 8, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che per "dazio effettivamente applicato" si intende, per quanto riguarda la Bulgaria, l'aliquota di dazio applicata alle nazioni più favorite (dazi doganali, e per i prodotti figuranti nell'allegato VIII oneri di effetto equivalente a dazi doganali) e, per quanto riguarda la Comunità, il dazio previsto dalla tariffa doganale (autonomo o convenzionale, nonché le sospensioni e i contingenti tariffari "permanenti" che figurano nella tariffa stessa). Qualora tuttavia si applichino sospensioni temporanee dei dazi doganali per una specifica finalità, per specifici quantitativi o per specifiche forniture, tali sospensioni non sono considerate il "dazio effettivamente applicato". Il giorno precedente la data di entrata in vigore dell'accordo, le parti si notificano reciprocamente l'elenco dei prodotti soggetti a tali sospensioni temporanee dei dazi.

2. Articolo 8, paragrafo 4

La Comunità e la Bulgaria confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un determinato periodo, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale dei dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

3. Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Le Parti dichiarano che i dazi ridotti calcolati in base alle disposizioni del presente accordo devono essere arrotondati alla prima cifra decimale, per eccesso quando la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9, e per difetto quando è compresa tra 0 e 4.

4. Articolo 21, paragrafo 4

In attesa che si concludano i negoziati dell'Uruguay Round nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e prorogando per un anno l'accordo del 1990, la Comunità e la Bulgaria concordano di avviare negoziati nel secondo semestre del 1993 al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile sulla proroga dell'accordo del 1990 relativo agli animali della specie ovina e alle carni ovine, in particolare per quanto riguarda :

- il rispetto dei periodi sensibili ;
- la sospensione del dazio ;
- la procedura di sorveglianza dei prezzi.

5. Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità e la Bulgaria concordano di avviare negoziati al fine di concludere :

- un accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Comunità economica europea sulla reciproca protezione delle denominazioni dei vini e sui controlli enologici ;
- un accordo relativo al reciproco riconoscimento di concessioni tariffarie per i vini, a condizione che siano rispettate le normative della Comunità e della Bulgaria in materia di importazioni, in particolare nel settore delle prassi e delle certificazioni enologiche.

Entrambe le parti fanno il possibile affinché i suddetti accordi entrino in vigore contemporaneamente all'accordo interinale.

6. Articolo 38, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

7. Articolo 38

Si conviene che il termine "figli" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

8. Articolo 39

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

9. Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo II, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una parte è considerato meno favorevole del trattamento applicato a quelli dell'altra parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

10. Titolo IV, capitolo II

Si conviene che le "filiali" e le "agenzie" di cui al capitolo II del Titolo IV, capitolo II non hanno personalità giuridica e non presuppongono una "rappresentanza commerciale" ai sensi dell'articolo 4, della legge bulgara del 1992 sull'attività economica degli stranieri e sulla tutela degli investimenti dall'estero.

11. Articolo 45, paragrafo 2, punto ii)

Le Parti convengono che le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, punto ii) non ostano all'applicazione della legislazione bulgara di cui all'allegato XVc relativa all'acquisizione da parte di un'impresa o di un cittadino comunitari di una partecipazione di maggioranza in imprese esistenti nei settori elencati nel suddetto allegato, indipendentemente dal fatto che l'impresa comunitaria o il cittadino della Comunità siano già stabiliti nel territorio della Bulgaria.

12. Articolo 57, punto 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 57, punto 3, devono mirare ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Bulgaria i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

13. Articolo 59

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

14. Articolo 60

Quando il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile.

15. Articolo 64

Le Parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

16. Articolo 67

Le Parti concordano che, ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, delle topografie di circuiti integrati, del software, delle indicazioni geografiche, nonché la protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

17. Articolo 110

Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 110 dell'accordo, esamini la creazione di un ambito consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e di controparti corrispondenti della Bulgaria.

18. Protocollo n° 1 dell'accordo

Le Parti confermano la loro intenzione di avviare i negoziati in merito al nuovo Protocollo sulle disposizioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Protocollo n° 1 prima della fine del 1992.

19. Articolo 5 e articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo n° 2 dell'accordo

La Comunità e la Bulgaria dichiarano che l'articolo 5 e l'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo n° 2 non si possono considerare dei precedenti nei negoziati per l'adesione della Bulgaria all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o all'Organizzazione Multilaterale del commercio che potrebbe scaturire dai negoziati dell'Uruguay Round.

20. Protocollo n° 4 dell'accordo

La Comunità e la Bulgaria confermano di essere disposte a prendere in considerazione in futuro, nell'ambito del Consiglio di associazione, la possibilità di un cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia e la Romania, in funzione dei progressi fatti nel rispetto delle adeguate condizioni tecniche e amministrative.

21. Articolo 5 del Protocollo n° 6 dell'accordo

Le Parti contraenti sottolineano il fatto che il riferimento fatto nell'articolo 5 del Protocollo n° 6 dell'accordo alle rispettive legislazioni può coprire, se del caso, un impegno internazionale da esse assunto, quale la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

22. Protocollo n° 8 dell'accordo

Si conviene che l'assistenza fornita dalla Comunità per l'applicazione del Protocollo n° 8 non incide sull'assistenza finanziaria complessiva prevista dal Titolo VIII.

ACCORDO  
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA BULGARIA  
PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO





A. Lettera della Comunità

Signor,

tra la Comunità e la Bulgaria è stato convenuto quanto segue :

1. Le Parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i pesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte.
2. La Comunità e la Bulgaria convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

La Bulgaria e la Comunità concluderanno un accordo bilaterale per quanto riguarda i trasporti.

Fino alla conclusione di tale accordo, ogni modifica per quanto riguarda le disposizioni sopra indicate è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del  
Consiglio delle Comunità europee

## B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi prego confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"Signor,

Tra la Comunità e la Bulgaria è stato convenuto quanto segue :

1. Le Parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i paesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte.
2. La Comunità e la Bulgaria convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

La Bulgaria e la Comunità concluderanno un accordo bilaterale per quanto riguarda i trasporti.

Fino alla conclusione di tale accordo, ogni modifica per quanto riguarda le disposizioni sopra indicate è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi prego confermare che il Governo della Bulgaria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

---

ACCORDO  
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA BULGARIA  
PER QUANTO RIGUARDA LE INFRASTRUTTURE  
DI TRASPORTO TERRESTRE



## A. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Bulgaria deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa finanzia all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo europeo, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

Prendo atto che la Bulgaria ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le Parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie e autostrade tra Kulata e Sofia e tra Sofia e Vidin, nonché l'ammodernamento delle infrastrutture della via navigabile danubiana e dei suoi collegamenti internazionali, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del  
Consiglio delle Comunità europee

## B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi prego confermare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta :

"Signor,

mi prego confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Bulgaria deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa finanzia all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo europeo, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

Prendo atto che la Bulgaria ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le Parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie e autostrade tra Kulata e Sofia e tra Sofia e Vidin, nonché l'ammodernamento delle infrastrutture della via navigabile danubiana e dei suoi collegamenti internazionali, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi prego confermarLe che il governo della Bulgaria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

ACCORDO  
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA BULGARIA  
PER QUANTO RIGUARDA TALUNE DISPOSIZIONI  
APPLICABILI AI BOVINI VIVI





## A. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Bulgaria al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo. In questo contesto, le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio e dagli accordi europei devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del  
Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi prego comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi prego riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Bulgaria al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo. In questo contesto, le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio e dagli accordi europei devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

ACCORDO  
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA BULGARIA  
RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI APPLICABILI  
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME



A. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati XIa e XIIIa dell'accordo europeo originari della Bulgaria, essa ne informerà le autorità bulgare. Le parti terranno consultazioni entro 5 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del  
Consiglio delle Comunità europee

**B. Lettera della Bulgaria**

Signor,

mi prego di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"Mi prego di far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati XIa e XIIIa dell'accordo europeo originari della Bulgaria, essa ne informerà le autorità bulgare. Le Parti terranno consultazioni entro 5 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo sul contenuto della presente."

Mi prego di confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

---

ACCORDO  
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE  
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA BULGARIA  
PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE  
REGIONALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL REGNO DI SPAGNA





## A. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi prego far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Bulgaria accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988, modificato dalla decisione 91/112/CEE della Commissione del 12 febbraio 1991.

La Bulgaria accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria bulgara.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

5. Articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

Resta inteso che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Bulgaria e non indebolisce la posizione della Comunità nei confronti di altri casi, né pregiudica alcun impegno internazionale. L'eventuale deroga prevista al paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Bulgaria nel ristrutturare il settore dell'acciaio ed il fatto che tale processo è stato appena avviato.

DICHIARAZIONI UNILATERALI DELLA BULGARIA1. Articolo 14, paragrafo 3

In conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, la Bulgaria conferma che le tasse sulle esportazioni di cui all'allegato IX eventualmente introdotte non dovranno avere un effetto più restrittivo del sistema delle licenze non automatiche e dei massimali alle esportazioni.

2. Articolo 21, paragrafo 3

La Bulgaria farà il possibile al fine di aumentare i quantitativi di tabacco coperti dalle restrizioni quantitative previste all'allegato XIIb parallelamente al procedere dei negoziati nel settore del vino.

3. Articolo 45, paragrafo 3, per quanto riguarda l'allegato XVd

Il divieto di acquistare terreni non preclude la possibilità di acquisire un titolo di proprietà su un edificio eretto su tale terreno. Il proprietario del terreno può, in base alla legge bulgara sulla proprietà, concedere il diritto di erigere un edificio sul proprio terreno a un terzo, che diviene proprietario dell'edificio. Il proprietario del terreno può trasferire la proprietà di un edificio già esistente separatamente da quella del terreno.

4. Articolo 59

La Bulgaria si impegna a negoziare attivamente la propria adesione al GATT e agli altri accordi compresi nell'organizzazione multilaterale del commercio che scaturirà dai negoziati dell'Uruguay Round entro un periodo compatibile con la progressiva realizzazione dell'associazione.

5. Articolo 67

La Bulgaria conferma che, in base alla sua nuova legge sui brevetti, ai cittadini degli Stati membri della Comunità sarà riconosciuto un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto a qualsiasi paese terzo ai sensi di qualsiasi accordo bilaterale, ivi compreso quello tra Bulgaria e Stati Uniti d'America firmato nell'aprile del 1991, in particolare nel settore della tutela provvisoria dei brevetti.

6. Lettera del governo bulgaro alla Comunità

Il Governo della Bulgaria dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, in particolare l'articolo 9, in modo da non mettere in discussione la compatibilità con il suddetto protocollo degli accordi stipulati dal settore del carbone comunitario con le aziende elettriche e con l'industria dell'acciaio per assicurare la vendita del carbone comunitario.

7. Protocollo n° 3 dell'accordo

La Bulgaria farà il possibile per aumentare i quantitativi di gelato coperti dalle restrizioni quantitative previste all'allegato XIIB al fine di giungere alla loro abolizione parallelamente al procedere dei negoziati nel settore del vino.

ACTA FINAL

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

SLOTAKTE

ACTA FINAL

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi

~~per copia conforme~~



*A. Lohman*

AF/CE/BG/X 1



Hecho en Bruselas, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den ottende marts nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten März neunzehnhundertdreißundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Μαρτίου χίλια εννιακόσια εννεήντα τρία.

Done at Brussels on the eighth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le huit mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì otto marzo millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de achtste maart negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Março de mil novecentos e noventa e três.


БРЮКСЕЛ, ОСМИ МАРТ ХИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pour le Royaume de Belgique  
Voor het Koninkrijk België




På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España





Pour la République française

Elisabeth Guigou

Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland

U. J. J.

Per la Repubblica italiana

Vittorio Sgarbi

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

J. J. J.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

H. J. J.

Pela República Portuguesa

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas  
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber  
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften  
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
For the Council and the Commission of the European Communities  
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes  
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee  
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen  
Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,  
Bruxelles, den  
Brüssel, den  
Βρυξέλλες,  
Brussels,  
Bruxelles, le  
Bruxelles, addi'  
Brüssel,  
Bruxelas, em

16. III. 1994


Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea  
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union  
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union  
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
For the Secretary-General of the Council of the European Union  
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne  
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

  
A. DUBOIS  
Directeur Général



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Servizio del Contenzioso Diplomatico  
dei Trattati e degli Affari Legislativi  
per copia conforme



PROTOKOLO ADICIONAL  
DEL ACUERDO INTERINO ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA  
Y LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO, POR UNA PARTE,  
Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, POR OTRA,  
SOBRE COMERCIO Y MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y DEL ACUERDO EUROPEO  
ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,  
Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, POR OTRA

TILLÆGSPROTOKOL  
TIL INTERIMSÅFTALEN OM HANDEL OG HANDELSANLIGGENDER  
MELLEM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB  
OG DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKAB PÅ DEN ENNE SIDE  
OG REPUBLIKKEN BULGARIEN PÅ DEN ANDEN SIDE OG TIL EUROPAÅFTALEN  
MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENNE SIDE  
OG REPUBLIKKEN BULGARIEN PÅ DEN ANDEN SIDE

ZUSATZPROTOKOLL  
ZU DEM INTERIMSABKOMMEN ÜBER HANDEL UND HANDELSFRAGEN  
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT  
UND DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL EINERSEITS  
UND DER REPUBLIK BULGARIEN ANDERERSEITS  
SOWIE ZU DEM EUROPA-ABKOMMEN ZWISCHEN DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REPUBLIK BULGARIEN ANDERERSEITS

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΑΦΕΝΟΣ,  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

ADDITIONAL PROTOCOL  
TO THE INTERIM AGREEMENT ON TRADE AND TRADE RELATED MATTERS  
BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY  
AND THE EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY, OF THE ONE PART,  
AND THE REPUBLIC OF BULGARIA, OF THE OTHER PART, AND TO THE EUROPE AGREEMENT  
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART,  
AND THE REPUBLIC OF BULGARIA OF THE OTHER PART

PROTOCOLE ADDITIONNEL  
A L'ACCORD INTERIMAIRE SUR LE COMMERCE ET LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT  
ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE  
ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, D'UNE PART,  
ET LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, D'AUTRE PART, AINSI QU'A L'ACCORD EUROPEEN  
ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART,  
ET LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, D'AUTRE PART

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO  
ALL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA,  
E ALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITA' EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

AANVULLEND PROTOCOL  
BIJ DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP  
EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, ENERZIJD,  
EN DE REPUBLIEK BULGARIJE, ANDERZIJD,  
BETREFFENDE DE HANDEL EN AANVERWANTE ZAKEN  
EN BIJ DE EUROPA-OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
EN HUN LID-STATEN, ENERZIJD, EN DE REPUBLIEK BULGARIJE, ANDERZIJD

PROTOKOLO COMPLEMENTAR  
DO ACORDO PROVISÓRIO SOBRE COMERCIO E MATERIAS CONEXAS  
ENTRE A COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA  
E A COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVÃO E DO AÇO, POR UM LADO,  
E A REPÚBLICA DA BULGÁRIA, POR OUTRO,  
E DO ACORDO EUROPEU ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS  
E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DA BULGÁRIA, POR OUTRO

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  
КЪМ ВРЕМЕННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ТЪРГОВИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ  
ВЪПРОСИ  
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ  
И ЕВРОПЕЙСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВЪГЛИЩАТА И СТОМАНАТА И  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
И КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБДНОСТИ  
И ТЕХНИТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ  
И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

PA/CE/CECA/BG/X 1



**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

**ALL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA,  
E ALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITA' EUROPEE  
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,  
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA**





LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA, in appresso denominata "Bulgaria",

dall'altra,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 e non è ancora entrato in vigore ;

considerando che in attesa che entri in vigore l'accordo europeo sono state rese operative, a decorrere dal ..... 1993, le relative disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali tramite l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, (in appresso denominato "l'accordo interinale"), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ,

RICONOSCENDO la cruciale importanza degli scambi ai fini del passaggio ad un'economia di mercato ;

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di accelerare gli sforzi volti ad aprire i suoi mercati ai prodotti di origine bulgara ;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1 ;

VISTO l'accordo interinale, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari :

LA COMUNITA' EUROPEA :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente del Belgio,  
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Juan PRAT  
Direttore Generale della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI BULGARIA :

Evgenii IVANOV  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

#### ARTICOLO 1

L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato II b) sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e di un ulteriore 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi suddetti sono totalmente aboliti entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo."

## ARTICOLO 2

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari comunitari annui che aumentano progressivamente conformemente alle condizioni definite nel suddetto allegato, in modo da giungere a una completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, con riduzioni annue del 15%. Entro la fine del terzo anno, i dazi residui sono aboliti."

## ARTICOLO 3

La nota a pie' di pagina (3) dell'allegato III dell'accordo interinale e quella dell'allegato III dell'accordo europeo sono sostituite dal testo seguente :

"(3) Questi importi sono maggiorati :

- del 20% all'entrata in vigore dell'accordo ;
- di un ulteriore 20% il 1° gennaio 1994 ;
- di un ulteriore 10% il 1° luglio 1994 ;
- di un ulteriore 30% il 1° gennaio 1995."

## ARTICOLO 4

1. Il paragrafo introduttivo dell'allegato XIII a) dell'accordo interinale e quello dell'allegato XIII a) dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato, ad eccezione delle voci 0104 e 0204, sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, del 40 % a decorrere dal 1° gennaio 1994 e del 60 % a decorrere dal 1° luglio 1994."

2. All'allegato XIII b) dell'accordo interinale e all'allegato XIII b) dell'accordo europeo si aggiunge il seguente paragrafo introduttivo :

"Le aliquote di dazio indicate per gli anni 3, 4 e 5 sono applicabili rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 1994, dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996."

3. Agli allegati XI a), XIII a) e XIII b) dell'accordo interinale e agli allegati XI a), XIII a) e XIII b) dell'accordo europeo si aggiunge il secondo paragrafo introduttivo seguente :

"1.a) I quantitativi in tonnellate indicati per l'anno 3 sono applicabili dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995. I quantitativi relativi all'anno 2 sono ridotti del 50 %.

1.b) I quantitativi in tonnellate previsti per gli anni 4 e 5 sono applicabili, rispettivamente, dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997."

**ARTICOLO 5**

1. Nel paragrafo introduttivo all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo, le parole "eliminazione al termine di un periodo di sei anni" sono sostituite dalle parole "eliminazione al termine di un periodo di cinque anni".

2. Gli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"- all'inizio del sesto anno i dazi residui sono eliminati."

**ARTICOLO 6**

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo interinale e del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"2. All'inizio del secondo, del terzo e del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo si applicano ulteriori riduzioni rispettivamente al 60, al 40 e allo 0 % del dazio di base."

**ARTICOLO 7**

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

#### ARTICOLO 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente di aver espletato tutte le procedure necessarie a tal fine.

#### ARTICOLO 9

Il presente protocollo è redatto in due copie in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo adicional.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στο παρόν πρόσθετο πρωτόκολλο.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Additional Protocol.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo aggiuntivo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit aanvullend Protocol hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Protocolo Complementar.

В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ УПРАВОМОЩЕНИ ЛИЦА ПОДПИСАХА ТОЗИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres.  
Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december nitten hundrede og tre og halvfems.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία.  
Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre millenovecentonovantatre.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de mil novecentos e noventa e três.

НАПРАВЕНО В БРЮКСЕЛ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ ХИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН  
ДЕВЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГОДИНА.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero  
For Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα  
For the European Community and the European Coal and Steel Community  
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier  
Per la Comunità europea e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio  
Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal  
Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço  
ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА



Por la República de Bulgaria  
For Republikken Bulgarien  
Für die Republik Bulgarien  
Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας  
For the Republic of Bulgaria  
Pour la République de Bulgarie  
Per la Repubblica di Bulgaria  
Voor de Republiek Bulgarije  
Pela República da Bulgária  
ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ





El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Bruselas,  
Bruxelles, den  
Brüssel, den  
Βρυξέλλες,  
Brüssels,  
Bruxelles, le  
Bruxelles, addi'  
Brüssel,  
Bruxelas, em

11. 1. 1994

Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea  
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union  
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union  
Για το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
For the Secretary-General of the Council of the European Union  
Pour le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne  
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea  
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie  
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

  
A. DUBOIS  
Directeur Général

